



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

818^a seduta pubblica
martedì 9 maggio 2017

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	49

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
LANGELLA (ALA-SCCLP).....	5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

SUI LAVORI DEL SENATO. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....	6
-----------------	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	6, 7
CALDEROLI (LN-Aut).....	6

Discussione:

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	7, 14
SACCONI, relatore.....	7
FALANGA (ALA-SCCLP).....	13
FAVERO (PD).....	14
BENCINI (Misto-Idv).....	16
ICHINO (PD).....	18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	20
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B:

PRESIDENTE.....	21
-----------------	----

DIVINA (LN-Aut).....	21
PEGORER (Art.1-MDP).....	24
PUGLIA (M5S).....	27
FUCKSIA (Misto).....	29
BAROZZINO (Misto-SI-SEL).....	32

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	35
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B:

PRESIDENTE.....	35, 39, 43
BERTACCO (FI-PdL XVII).....	35
ANGIONI (PD).....	36
SACCONI, relatore.....	39
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.....	40

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BUCCARELLA (M5S).....	43
MORONESE (M5S).....	44
FASIOLO (PD).....	45

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017.....47

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2233-B e sui relativi emendamenti.....	49
--	----

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sul disegno di legge n. 2233-B.....	49
--	----

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....62

CONGEDI E MISSIONI.....62

GRUPPI PARLAMENTARI

Nuova denominazione.....	63
--------------------------	----

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti.....	63
--------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	63
Annunzio di presentazione.....	63

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Assegnazione.....	64	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Presentazione di relazioni.....	69		
INDAGINI CONOSCITIVE		Apposizione di nuove firme a interpellanze e interrogazioni.....	74
Annunzio.....	70	Mozioni, nuovo testo.....	74
GOVERNO		Interrogazioni.....	77
Trasmissione di atti per il parere.....	70	Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	86
Trasmissione di atti e documenti.....	70	Interrogazioni già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea.....	125
GARANTE DEL CONTRIBUENTE		Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	125
Trasmissione di atti.....	73	Ritiro di interrogazioni.....	126
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	73		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 maggio.

Sul processo verbale

LANGELLA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 11 maggio, alle ore 14, per la votazione relativa all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Pertanto, la programmata seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 16,38**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 luglio è proseguito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Avverto che i relatori hanno presentato due emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento, che saranno trasmessi ai Gruppi parlamentari. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è stabilito per le ore 19 di giovedì 11 maggio.

Pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, lei ci ha indicato il termine per la presentazione dei subemendamenti, ma noi non abbiamo l'emendamento, quindi a cosa facciamo riferimento?

PRESIDENTE. Come ho detto, è in distribuzione ai Gruppi, e il termine per la presentazione dei subemendamenti scade giovedì prossimo alle ore 19. Io non sto provvedendo materialmente, ma la materia interessa tutti noi, quindi immagino che sia in distribuzione. E ribadisco che il termine per i subemendamenti è giovedì alle ore 19.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Sì, ma gradiremmo avere questo testo.

PRESIDENTE. Guardi, io sono qui a presiedere. Se potessi alzarmi e portarglielo, lo farei. Qualcuno glielo recapiterà in tempo reale.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ma alla Presidenza è pervenuto il testo?

PRESIDENTE. Sì, è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione ai Gruppi. Adesso faremo un'opportuna verifica. Il termine per la presentazione dei subemendamenti - lo ribadisco ancora una volta - è giovedì alle ore 19, per poi discuterne in altra seduta. Quindi, avrà tutto il tempo.

Discussione del disegno di legge:

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2233-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Sacconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo provvedimento, che, come lei ha ricordato, è collegato alla manovra annuale di finanza pubblica, perviene all'esame di questa Assemblea ad un mese dalla conclusione dei lavori della Commissione di merito. Detti lavori hanno confermato il testo approvato dalla Camera dei deputati, con modifiche che

mi permetto di ritenere limitate rispetto alla più intensa opera che aveva svolto questa Camera, soprattutto in sede di Commissione lavoro.

Il provvedimento è articolato in tre Capi, il primo dei quali è dedicato ai rapporti di lavoro autonomo e, in base a una disposizione introdotta dalla Camera, all'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Capo II contiene norme relative al cosiddetto lavoro agile, quello che nella letteratura viene anche chiamato *smart working*. Al Capo III vi sono disposizioni finanziarie e finali, anche perché sono qui contenute alcune significative deleghe al Governo.

Voglio subito premettere come vi sia una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione, che mi permetto di auspicare. Nel disegno di legge sono infatti contenute prime significative tutele per i liberi professionisti, deleghe utili a potenziare l'attività delle casse previdenziali, nonché a capacitare le professioni organizzate in ordini e collegi con riferimento a funzioni, oggi esclusive, delle pubbliche amministrazioni. Infine, vi è una regolazione leggera del cosiddetto lavoro agile in funzione del suo sviluppo. Coabitano nello stesso testo le menzionate disposizioni in ragione dei grandi cambiamenti che stanno trasformando i tradizionali modi di produrre e lavorare. Nei nuovi assetti organizzativi orizzontali della produzione dei beni, come dei servizi, il lavoro subordinato acquista caratteristiche che lo avvicinano a quello autonomo, perché le prestazioni si realizzano per cicli, fasi e obiettivi e sono quindi valutate in base ai risultati. Allo stesso tempo, il lavoro autonomo assume quei caratteri di fragilità e quei bisogni di tutela che un tempo erano ricondotti al solo lavoro dipendente.

Per la prima volta e in termini comuni a tutti i lavoratori tanto dipendenti, quanto indipendenti trova qui codifica esplicita il diritto promozionale all'apprendimento quale fondamentale tutela del lavoratore per la propria occupabilità. Esso diventa effettivo, per i lavoratori autonomi, attraverso l'incentivazione fiscale delle spese per autoformazione e, per i lavoratori subordinati, attraverso l'autonomia negoziale cui sono demandati anche i modi per sanzionare o incoraggiare i comportamenti. A questo diritto dovrà corrispondere un mercato del lavoro come sistema inclusivo, perché in esso una pluralità di soggetti - dalle istituzioni educative, alle imprese, alle associazioni di rappresentanza, agli enti bilaterali - deve offrire continue opportunità formali, informali e non formali di miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Istruzione, formazione e lavoro non sono più fasi separate della vita, ma si integrano in modo perpetuo e le stesse politiche attive non sono più inerenti alle sole transizioni dalla disoccupazione al lavoro.

Intendo segnalare non solo le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali rinvio a un testo scritto, che chiedo alla Presidenza di poter consegnare affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SACCONI, *relatore*. Soprattutto, desidero segnalare le problematiche che, a mio avviso, rimangono irrisolte e quelle che possono trovare soluzione attraverso atti interpretativi.

In particolare, abbiamo avuto modo di esaminare la previsione di cui all'articolo 4, che peraltro è stato oggetto del voto conforme da parte dei due rami del Parlamento ed è quindi imm modificabile. A una prima lettura, la disposizione in oggetto è sembrata contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto d'autore, che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tramite la legge 20 giugno 1978, n. 399, e la direttiva 2001/29/CE, che agli articoli 2, 3 e 4 prevede un diritto esclusivo ad autorizzare volta per volta la riproduzione la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. Poiché la *ratio* di tale previsione dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi, fornendo espressamente a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale, bisogna evitare interpretazioni che si rivelino di segno opposto, soprattutto qualora queste dovessero condurre alla possibilità di una cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale dei diritti d'autore.

Un ordine del giorno, accolto dal Governo, impegna quest'ultimo a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale, conforme alle fonti internazionali e comunitarie che ho prima richiamato.

A conclusione del Capo I relativo al lavoro autonomo, si dispone, sulla base di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l'istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero del lavoro affinché il Ministero stesso, il Governo attraverso di esso e le associazioni rappresentative delle libere professioni e del lavoro indipendente possano discutere e approfondire ulteriormente le problematiche che in questa sede non è stato possibile risolvere, soprattutto riferite ai modelli previdenziali oltre che al tema, che non a caso ho sottolineato all'inizio, della formazione. Questa sede di confronto dovrà definire, quindi, soluzioni a partire dal nodo, irrisolto come dicevo, della gestione separata presso l'INPS.

La gestione separata non sembra avere oggi più ragione di esistere alla luce della riforma del sistema previdenziale pubblico. In particolare, le professioni non ordinistiche dovrebbero poter scegliere tra una propria autonoma gestione nell'ambito dell'istituto e la costituzione di una cassa polisettoriale. In ogni caso, dovrebbero essere poste nella condizione di fruire di prestazioni proporzionate alle contribuzioni, cosa che oggi non accade.

L'esperienza ha inoltre evidenziato che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e l'assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome hanno determinato una competizione sregolata, con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa.

Ho presentato un ordine del giorno con cui vorrei impegnare il Governo ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni

prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente, nonché a reintrodurre, in particolare, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti a ordini e collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare *standard* prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea secondo i seguenti criteri: individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati; definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni; accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni nei rapporti tra professionista e cliente; garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Ricordo che il sistema tariffario è tuttora presente in molti Paesi dell'Unione come la Germania e che complesse tariffe di riferimento sono oggi presenti nel nostro stesso ordinamento ma ad uso esclusivo del giudice adito per risolvere un contenzioso intervenuto tra professionista e committente. Ora si tratta di prevenire il contenzioso e di garantire una maggiore qualità delle prestazioni attraverso l'obbligo di livelli minimi e di informazione al mercato dei costi inerenti i servizi professionali, in modo da consentire una domanda consapevole. Tale esigenza riguarda peraltro tutte le professioni ed attività autonome.

Vorrei rendere edotta questa Assemblea del fatto che vi sono state perfino gare pubbliche in base alle quali attività professionali qualificate, quali quelle relative alla sorveglianza sanitaria e quindi alle attività esercitate dai medici del lavoro - attività che vorremmo includere nella politica prevenzionistica nazionale, che vorremmo si svolgessero attraverso un approccio olistico, relativo alla salute della persona e non soltanto rispetto ai rischi specifici inerenti quel luogo di lavoro, attività che vorremmo quindi arricchire di funzioni in relazione alla salute della persona - sono state remunerate per ciascuna prestazione poco al di sopra dei 3 euro. Voi immaginate quali visite a carattere prevenzionistico si possano realizzare con una remunerazione di questo tipo, che non può certo corrispondere al criterio costituzionale dell'equo compenso. Ma penso anche ad altre attività, anche quelle collegate a piattaforme digitali, che hanno spesso carattere oggettivamente autonomo, indipendente e, soprattutto, determinato dalla libertà con la quale il prestatore corrisponde alla chiamata che perviene dalla piattaforma e che, tuttavia, devono essere garantite in un livello minimo di prestazione.

Il superamento delle tariffe fu realizzato in Italia sulla base di un'ondata - mi sia consentito dire - mercatista, che non ritroviamo in altri Paesi europei: in Germania, ad esempio, le tariffe professionali sono tutt'ora presenti e non soltanto nella loro dimensione minima. Quell'enfasi mercatista mi sembra debba essere corretta dal principio di osservazione, quello in base al quale citavo la possibilità di improprie remunerazioni delle attività ordinarie che, lo vorrei ricordare, assolvono spesso compiti non solo riferiti al cliente, ma riferiti a esigenze di carattere generale, tutelate dalla funzione degli ordini e dai principi di carattere deontologico. Vorrei ricordare, per esempio, i dottori commercialisti nei collegi sindacali: quando essi si prestano a svol-

gere queste funzioni sulla base di infime remunerazioni, possono legittimamente far dubitare del criterio di indipendenza con cui una funzione così delicata viene esercitata.

Vengo invece alla parte del capo successivo relativa al lavoro agile. Lavoro agile che qui trova, come dicevo, una cosiddetta *soft regulation*: per la prima volta adottiamo una regolazione dolce, sussidiaria, che rinvia cioè allo strumento contrattuale, che riconosce l'utilità del contratto individuale e implicitamente, peraltro, ammette, non negandola (né potrebbe essere altrimenti), la capacità della contrattazione collettiva.

A proposito del lavoro agile, segnalo alcune esigenze che possono essere risolte con atti interpretativi. Sarà, ad esempio, utile indicare espressamente, tra gli strumenti di lavoro tecnologici, in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento dei quali il datore di lavoro è responsabile in base all'articolo 15, comma 2, di questo testo: il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore e i servizi della rete aziendale tra cui Internet, oltre a quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete (sistemi di accesso, *antivirus*, sistemi di inibizione automatica dei contenuti inconferenti con il lavoro). L'assunzione di ogni onere o costo a tal proposito andrebbe poi riconosciuta espressamente a carico del datore di lavoro).

È opportuno altresì specificare che il datore deve fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* che consentono in qualsiasi modo di monitorare, filtrare, controllare e tracciare gli accessi a Internet o al servizio di posta elettronica, sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, del testo in esame, si segnala l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda sono riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Si segnala l'opportunità di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

I profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentano forse l'aspetto più critico e sono stati oggetto di un ordine del giorno, accolto dal Governo, che viene ora ripresentato, inusualmente, per una ulteriore sottolineatura.

Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, si segnala in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti

tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008 (il cosiddetto testo unico sulla sicurezza). Risulta opportuno precisare se le disposizioni qui inserite siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione, appunto, del testo unico.

Uno specifico chiarimento sarebbe necessario per la copertura I-NAIL: in particolare, dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore agile sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli *in itinere*. Si segnala pertanto al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la cosiddetta copertura INAIL dei lavoratori che si infortunano nell'azienda, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'occasione di lavoro. Non si può pretendere, peraltro, dall'azienda una valutazione specifica dei rischi nei luoghi di lavoro nel momento in cui il prestatore li decide in piena autonomia.

Occorre chiarire che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* merita una considerazione specifica in sé, a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e, in conseguenza, il lavoratore dovrà essere sottoposto a una idonea sorveglianza sanitaria - come dicevo - di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno inoltre essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Infine, può risultare opportuno precisare che non possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro agile, quali sono le attività di trasporto su strada.

La complessità delle norme in materia di sicurezza - non dimentichiamolo - discende dalla Seconda rivoluzione industriale, che si è caratterizzata per i grandi opifici e, in essi, per le tecnologie pesanti e, quindi, per le prestazioni seriali e ripetitive da parte dei lavoratori, al punto che persino le disposizioni in materia di salute e sicurezza per il lavoro che si svolge all'interno di studi professionali - come qui opportunamente si vuole correggere - sono assimilabili, per molti aspetti, a quelle della fonderia.

Credo che se uno studio professionale ha caratteristiche simili a quelle di un'abitazione (o, talora, è la stessa abitazione) non possa che avere una regolazione analoga a quella dell'abitazione stessa. So che la Camera dei deputati ha espunto questo termine di riferimento, ma mi auguro che il legislatore delegato vorrà tener conto delle caratteristiche oggettive di quell'ambiente di lavoro e, più in generale, a proposito del lavoro agile, della imponderabilità del luogo prescelto che - come dicevamo anche in Commissione - potrebbero essere perfino i giardinetti ai quali accompagnare i propri figli, realizzando nel frattempo una prestazione da remoto: ovviamente non potremo imputare al datore di lavoro il chiodo arrugginito di una panchina di quegli stessi giardinetti.

Ironia a parte, emerge come il lavoro agile metta in discussione tutto l'impianto lavoristico definito nel corso della seconda rivoluzione industriale e rimasto sostanzialmente intatto in quella terza rivoluzione, che non ha por-

tato significativi cambiamenti. Ma ora i cambiamenti sono radicali e, se vogliamo evitare ciò che in questo Paese è successo in occasione della seconda rivoluzione industriale, quando la paura del fattore lavoro ha indotto investimenti tecnologici straordinari finalizzati al risparmio di lavoro, ha indotto a sviluppare tecnologie di processo che hanno rallentato, per l'esigenza di ammortamento, l'innovazione di prodotto; se vogliamo evitare che quell'esperienza, che già abbiamo conosciuto nella quarta, ben più significativa, rivoluzione industriale, che arriva a sostituire spesso l'uomo in ciò che ha di più originale, cioè la sua intelligenza (per fortuna, ancora non il suo cuore), determini processi di sostituzione ancora più diffusi; non possiamo non ripensare la regolazione del lavoro. Soprattutto, non possiamo non compiere la scelta che in questo testo viene suggerita: invertire definitivamente la gerarchia delle fonti del diritto del lavoro, in modo che il contratto prevalga largamente sulla legge. La legge ha un compito fondamentale: codificare diritti inderogabili, diritti non negoziabili, diritti che sono definiti dalle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, per quanto riguarda l'Unione della quale siamo membri, dalla Carta di Nizza. Si tratta di diritti che recentemente, anche in Francia, la Commissione Badinter ha codificato come inderogabili, ponendo il presupposto per fare ciò che noi potremmo ulteriormente stabilire, ossia che il contratto di prossimità, il contratto aziendale, il contratto territoriale - mi auguro, in futuro, anche il contratto individuale - possano derogare a ciò che hanno disposto leggi e contratti collettivi nazionali, in modo da adattare i bisogni delle parti al comune progetto da realizzare.

Questa inversione dell'ordine delle fonti è ciò che ha caratterizzato la legge voluta dal nuovo Presidente della Repubblica francese, la cosiddetta *loi travail* del 2016, proprio in conseguenza dell'operato della Commissione che ho ricordato.

Per questo, in Italia con l'articolo 8 della manovra del 2011 e con questa legge, in Francia con la recente *loi travail* e, a sentire gli impegni del presidente Macron, con gli ulteriori interventi che a breve si appresterebbe a proporre al Parlamento, in Germania sin dalla legge suggerita dalla commissione Hartz, sempre più si individua nel contratto lo strumento agile e duttile con il quale accompagnare le grandi trasformazioni tecnologiche e consentire al dialogo sociale, alle relazioni di lavoro tra le parti di raggiungere livelli sempre più evoluti di condivisione dei cambiamenti, affinché la condivisione riguardi le fatiche ma soprattutto i risultati.

È con questo auspicio che invito l'Assemblea ad approvare il testo nei termini in cui è stato varato dalla Camera dei deputati, confermati dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, che ho l'onore di presiedere. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, volevo segnalare che avendo inserito la mia tessera al contrario, non è stata registrata la mia par-

tecipazione alla verifica del numero legale. Avevo intenzione di far rilevare la mia presenza.

PRESIDENTE. Questo ci tranquillizza, ma lei usi meglio la tessera. Ne prendiamo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, torna oggi all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento che è stato definito il *jobs act* degli autonomi, approvato lo scorso 3 novembre 2016 qui in Senato e poi alla Camera il 9 marzo e attualmente al nostro esame, ci auguriamo per una sua definitiva approvazione in legge.

Secondo i dati Eurostat riferiti al terzo trimestre 2016, che ci dicono chi sono i lavoratori dipendenti, emerge che nella popolazione in età lavorativa compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni nel nostro Paese gli occupati indipendenti sono 4,7 milioni; il 59 per cento circa di questa cifra sono lavoratori in proprio, ovvero artigiani, commercianti ed in generale quelli che la legge considera dei piccoli imprenditori. In percentuale gli indipendenti italiani sono il 21,1 per cento degli occupati complessivi, quindi circa 2,5 milioni di lavoratori autonomi che non hanno tutele né rappresentanza sindacale.

Esso, inoltre, è sostenuto da un fondo *ad hoc* previsto nella legge di stabilità che quest'anno stanZIA 50 milioni. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento ha subito ulteriori modifiche e limature, che hanno migliorato il testo. In questo breve intervento, voglio quindi evidenziare alcune novità introdotte e che reputo importanti in tema di lavoro autonomo, segnalando però anche delle contraddizioni esistenti sul tema della gestione separata, già ripreso dal presidente Sacconi, ed in conclusione una riflessione sul modello del lavoro agile e il mondo della disabilità.

Tra le misure contenute in tema di lavoro autonomo, voglio evidenziare, in materia di sicurezza, la delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti ad ordini e a collegi.

L'articolo 6, comma 1, consente agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione. A chi è rivolta, allora, questa formula? È rivolta a quegli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro attività o che siano stati colpiti da gravi patologie. Il comma 1-*bis* aggiunto durante l'esame del provvedimento alla Camera reca un'altra delega finalizzata ad incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per maternità e malattia riconosciute agli iscritti alla gestione separata INPS, prevedendo che, per assicurare il finanziamento, possa essere aumentata in misura non superiore a 0,5 punti percentuali l'aliquota contributiva di riferimento.

Tali disposizioni si accompagnano ad un'altra misura approvata qui in Senato, su cui avevo presentato una specifica proposta emendativa, accolta, che prevede, all'articolo 8, per le lavoratrici ed i lavoratori che devono sottoporsi a trattamenti oncologici, e dunque sono inabili anche per un lungo periodo, il riconoscimento della degenza ospedaliera come per altre patologie gravi ed invalidanti. Stiamo parlando, oltre che dei malati oncologici, anche di chi soffre di diabete, di sclerosi, di morbo di Parkinson, di insufficienze cardiache, respiratorie e renali, di Alzheimer, di fibrosi cistiche e di altro ancora.

Un'altra opportuna modifica approvata alla Camera ha reso permanente l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (la cosiddetta DIS-COLL), introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n. 22 del 2015, attesissima ed estesa fino al 30 giugno 2017 dal recente decreto-legge di proroga termini. Certo, rimangono ancora degli argomenti da affrontare, come ad esempio la gestione separata. In questa legislatura, dopo dieci anni dal riconoscimento, attraverso la legge finanziaria per il 2007, dell'indennità di malattia e del congedo parentale di tre mesi, siamo riusciti, con la legge di bilancio per il 2017, a consentire il cumulo dei contributi della gestione separata con tutti gli altri contributi, per poter avere una pensione unica. Rimangono ancora tante altre contraddizioni, che non consentono alla gestione separata di avere pari dignità rispetto ad altre gestioni o ad altri fondi. Ma ecco allora un obiettivo che ci dobbiamo porre noi, come legislatori: arrivare a un testo unico della previdenza sociale, che potrebbe sanare tali difficoltà.

Infine, il provvedimento in esame offre un'interessante opportunità anche per il mondo della disabilità, di cui mi sono occupata in questa legislatura, grazie proprio al modello dello *smart working*. Questo modello, secondo una stima dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, già riguarda 250.000 lavoratori dipendenti di aziende con più di 10 addetti, che svolgono questo lavoro in modalità agile; tale numero è cresciuto del 40 per cento negli ultimi due anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, soprattutto nelle grandi imprese. Diverso è il caso invece per le piccole e medie imprese, dove solo il 5 per cento dei lavoratori lavora in tale modalità. Ecco quindi che per i disabili la modalità organizzativa del lavoro agile si presta a interpretare - oserci dire quasi come fosse un abito cucito su misura - il ruolo assegnato dalla normativa europea e internazionale dell'accomodamento ragionevole in tutte le sue declinazioni.

Ma ciò riguarda anche la situazione femminile, dove l'Italia ha un tasso di disoccupazione pari al 14 per cento, superiore alla media europea che è del 10 per cento. Nel 22 per cento dei casi le donne che lavorano al momento della gravidanza non lavorano più a due anni dalla nascita del figlio, mentre quasi la metà di coloro che continuano a lavorare riscontrano dei problemi di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa. Se si desse loro la possibilità di gestire in modo più flessibile e intelligente il proprio orario di lavoro o di lavorare talvolta anche a casa, una parte di coloro che hanno lasciato la propria occupazione rientrerebbe nel mondo del lavoro e sarebbe più facile quindi conciliare lo *status* di madre con quello di lavoratrice. Un accomodamento è un adattamento alla situazione concreta delle

normali procedure, dei processi o delle infrastrutture idoneo a consentire al disabile di accedere, partecipare o progredire all'impiego e nella carriera. Il lavoro agile, così come delineato in questo provvedimento, rappresenta la forma per antonomasia di accomodamento ragionevole nelle situazioni in cui ci sono delle difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Esso infatti non riguarda solo l'adattamento della posizione lavorativa come ambiente fisico, di ergonomia, di dispositivi e ausili, ma ancor più esso rappresenta un modello di riconciliazione del ciclo di vita, di cura e di lavoro.

Quindi noi, come Partito Democratico, ci apprestiamo a votare a favore di questo provvedimento e ci auguriamo che esso arrivi molto rapidamente alla conclusione del suo *iter*, in modo che possa essere fruibile da tutti i lavoratori autonomi che lo stanno aspettando e che dia finalmente loro quella dignità e quelle opportunità che finora non ci sono state, conciliandole con quelle approvate già nel *jobs act*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame è sicuramente degno di nota, in quanto, con il lavoro svolto, si è preso atto, finalmente, delle fragilità dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo del lavoro autonomo, che, soprattutto in questi ultimi anni di dura crisi, soffrono per le difficoltà del nostro sistema economico. Tuttavia, è improprio parlare del provvedimento in questione come dello statuto dei lavoratori autonomi. Ad ogni buon conto, seppur in presenza di alcuni aspetti critici, o troppo deboli, o comunque non pienamente soddisfacenti, questa iniziativa legislativa rappresenta un primo passo verso il riconoscimento della categoria dei lavoratori autonomi. Finalmente si pone attenzione su un comparto sino ad ora messo da parte e penalizzato dall'eccessiva pressione fiscale.

Tra le norme del testo che riguardano il lavoro autonomo meritano di essere segnalate più delle altre le modifiche alla disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, nonché la disciplina più favorevole in caso di gravidanza o maternità. Ai riguardo, infatti, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta un tema particolarmente sentito nel campo degli studi professionali, dove le donne rappresentano un'alta percentuale di occupazione. Ancora, è di rilievo la disposizione che interviene sulla deducibilità dei costi di formazione sostenuti dai titolari di reddito da lavoro autonomo, elevando dal 50 per cento al 100 per cento la quota ammessa in deduzione di alcune spese e introducendo ulteriori tipologie di oneri interamente deducibili. Questo tipo di norme è principalmente rivolto ai giovani e ai ragazzi, che iniziano una carriera lavorativa e sono sicuramente utili anche per coloro che decidano di cambiare attività lavorativa, orientandosi verso un'idea di lavoratori in continua specializzazione.

In senso critico, occorre considerare come le tutele per i lavoratori autonomi previste nel testo sono tutte subordinate a ulteriori prelievi contributivi a carico degli stessi. Eppure, sia per coloro che hanno subito una significativa riduzione del reddito, sia per coloro che hanno subito malattie e

infortuni di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività professionali per una durata superiore ai sessanta giorni, il versamento degli oneri previdenziali e dei premi assicurativi è semplicemente sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, ma dovrà comunque essere versato successivamente, dimenticando però, come ulteriore agevolazione, la sospensione degli ulteriori obblighi fiscali, nonché l'esclusione dagli studi di settore a carico dei medesimi lavoratori autonomi. Gli studi di settore, anche con la nuova normativa e con la nuova formulazione, prevista dal recente decreto fiscale, cambiano il loro nome in "indici di affidabilità", ma di fatto continuano ad esistere.

Il Capo II del testo in esame contiene disposizioni sul lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, che viene configurato come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione consentirà, da un lato, di rispondere all'esigenza dei lavoratori di coniugare meglio i tempi di vita e di lavoro, e, dall'altro, alle imprese di ridurre strutture fisse e costi, seppure in maniera relativa. Da questo punto di vista, il provvedimento intraprende un percorso al passo con i tempi. Tuttavia, è importante scongiurare il rischio di *dumping* salariale.

Un'altra potenziale criticità riguarda gli elementi relativi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro con riferimento al lavoro agile: si tratta di una limitazione che potrebbe rendere meno appetibile per un datore di lavoro l'adozione o il ricorso al lavoro agile nei confronti dei lavoratori dipendenti. Infatti, sarebbe stato utile specificare come la responsabilità del datore di lavoro sia limitata ai soli strumenti che vengono forniti al lavoratore. Il presidente Sacconi in precedenza faceva riferimento alla problematica della responsabilità *in itinere* nei confronti del lavoratore: dunque l'INAIL dovrà emanare delle linee guida ben precise.

Al di là degli aspetti sicuramente positivi del testo, va rilevato, comunque, che una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale avrebbe richiesto forme di investimento più rilevanti da parte dello Stato. Il disegno di legge in esame, infatti, mette in campo pochissime risorse economiche. Una vera riforma del lavoro autonomo non può prescindere, poi, dall'affrontare il tema della semplificazione di burocrazia e fisco e dalla fiscalità generale.

Altro tema di rilievo decisivo per il mondo del lavoro autonomo, non affrontato dal testo, è l'accesso al credito, i cui evidenti ostacoli, in particolare negli ultimi anni, hanno non solo costretto tanti professionisti ad abbandonare o ridurre le proprie attività, ma, soprattutto, hanno disincentivato ad iniziare nuovi lavori, proprio perché spesso manca la fiducia nei confronti del nuovo lavoratore e quindi la concessione di credito da parte delle banche. Mi auguro che la normativa delegata si ponga l'obiettivo di costruire, per tali lavoratori, un sistema di *welfare* che offra maggiore sostegno, per il presente e anche per il futuro. Allo stesso modo occorre continuare, affinché da un punto di vista del *welfare* vengano meno le grandi disparità tra i lavoratori cosiddetti dipendenti e quelli autonomi. La senatrice Favero ricordava che ci sono alcuni aspetti irrisolti, tra cui il sistema previdenziale che forse in futuro sarebbe opportuno unificare.

In tutti i casi il provvedimento in discussione è un passo importante per i lavoratori autonomi e anche per lo *smart working*, ma è un primo passo; occorre sicuramente implementare e migliorare la legislazione in merito e spero che in futuro il discorso venga portato avanti e migliorato sempre di più per rispondere proprio alle esigenze effettive del mercato che, purtroppo o per fortuna, sta cambiando e ha bisogno di risposte certe.

Noi esponenti della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto voteremo a favore del presente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, nel mio intervento in sede di discussione generale in prima lettura sul presente provvedimento ho sottolineato il valore positivo del testo legislativo in discussione, in quanto esso volta pagina rispetto a una lunga stagione in cui il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo ha alcune esigenze di sicurezza, delle quali però non si può fare carico il contratto tra le parti, salvo correggere le eventuali distorsioni derivanti da situazioni di sostanziale dipendenza economica del prestatore dal committente o da abusi di posizione dominante da parte di quest'ultimo. Questa è l'impostazione che correttamente ritroviamo negli articoli 2 e 3 del testo legislativo. Le esigenze di sicurezza del prestatore autonomo possono e devono essere soddisfatte nell'ambito del rapporto previdenziale, come molto opportunamente fa il provvedimento.

Su questa prima parte della nuova legge - per non ripetermi - mi limito a richiamare tutto quanto dissi nel mio intervento del 26 ottobre scorso. Anche sulla seconda parte, costituita dagli articoli da 18 a 23, richiamo le notazioni positive svolte in quell'intervento che si limitano però all'apprezzamento della *ratio legis*, dell'intendimento del legislatore di promuovere e favorire quello che ora viene battezzato come lavoro agile, ovvero il rapporto di lavoro nel quale, per un determinato segmento temporale, la prestazione lavorativa è esentata dal vincolo contrattuale del coordinamento spazio-temporale, assumendo così i tratti essenziali della prestazione autonoma, pur nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, visto che sia in questo ramo del Parlamento sia nell'altro su questo disegno di legge si è registrata una convergenza insolitamente ampia di consensi, mi sia consentito proporre su questa seconda parte del testo alcune osservazioni critiche, una voce fuori dal coro, senza che questo venga considerato come una nota stonata. È chiaro che queste osservazioni non mirano a ulteriori emendamenti, poiché si vuole che il testo diventi finalmente legge ed è utile che lo diventi subito. È utile però anche che queste osservazioni restino a verbale a futura memoria, in modo che se l'esperienza pratica dell'applicazione della nuova legge mostrerà che esse hanno qualche fondamento, se ne possa tener conto negli aggiustamenti legislativi futuri.

Il rischio che vedo è che le disposizioni contenute in questo Capo II del provvedimento possano ridurre quella agilità del rapporto che, invece, vogliamo promuovere e preservare. Non si preserva l'agilità se l'accordo tra

le parti viene appesantito con costi di transazione superflui che mi sembra nascano da una nostra pernicioso tendenza, soprattutto in materia di lavoro, all'iper-regolazione, alla legificazione di ogni aspetto del rapporto, anche laddove non ve ne è alcuna utilità, salvo che per i burocrati ministeriali (per costoro, infatti, la complicazione legislativa comporta la funzione di sacerdoti dei sacri misteri, cioè di interpreti del testo legislativo mediante circolari) e per il ceto dei consulenti del lavoro e degli avvocati, cui peraltro appartengo, la cui opera è resa indispensabile. Costituisce un aumento ingiustificato dei costi di transazione anche la sola ipertrofia delle norme, la produzione di testi legislativi nei quali si dicono in venti righe cose che si potrebbero dire in una riga sola o, peggio, si ripete inutilmente con parole nuove ciò che è già detto da una norma generale in riferimento a una fattispecie particolare. Ogni regola enunciata nuovamente dà luogo allo sforzo di stuoli di interpreti per individuare ogni minima differenza di significato ravvisabile in ciascuna parola nuova utilizzata dal legislatore. Del resto, anche soltanto l'aggiunta di quelle venti righe per non dire nulla di nuovo costituisce un aggravio dei costi di transazione perché obbliga tutti gli operatori a ingaggiare un consulente per accertare che la nuova legge non disponga una variazione della vecchia disciplina.

Faccio solo due esempi. In mesi di discussione su questo nuovo testo legislativo non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato cosa aggiunga l'articolo 21 alla disciplina generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro in materia di controllo a distanza. Queste sette righe di *Gazzetta Ufficiale* che aggiungiamo sono del tutto inutili e dannose per la complicazione della vita dei cittadini che esse di per sé comportano per il solo fatto di essere state aggiunte. Allo stesso modo, in mesi di discussione su questo testo non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato cosa aggiunga l'articolo 22 alla tutela generale della sicurezza del lavoratore subordinato. Qui addirittura si tratta di quindici righe del tutto inutili. Sempre sul piano della chiarezza e leggibilità del testo legislativo, non si fa apprezzare positivamente che in questo disegno di legge alla Camera sia stato inserito l'articolo 24, contenente una norma in materia di contribuzione previdenziale per le assistenti domiciliari di Bolzano.

Si può capire che la nuova legge imponga alle parti l'obbligo di stipulare l'accordo concernente il lavoro agile in forma scritta, anche se questo configura un piccolo peso in più rispetto all'ordinamento oggi vigente, che invece ne consente la pattuizione orale. Se si impone pure che l'atto scritto definisca - cito testualmente - «le riforme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore» (articolo 19) e poi si aggiunge che lo stesso atto scritto deve individuare «le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari» (articolo 21, comma 2), si costringe, senza che ce ne sia alcuna ragione apprezzabile, l'impresa di dimensione piccole e medie ad avvalersi di un consulente o di un avvocato per adempiere questo obbligo. Al consulente e all'avvocato, per altro, si dà una gatta da pelare non facile. Cosa si potrà mai scrivere di utile nella pattuizione scritta circa le forme di esercizio del potere direttivo nei confronti del lavoratore agile oppure circa le condotte particolari che posso-

no dare luogo a sanzioni disciplinari quando la prestazione è destinata a svolgersi al di fuori del perimetro aziendale e nei tempi liberamente decisi dal lavoratore? Ma soprattutto, quale funzione protettiva possono mai, in concreto, svolgere queste due disposizioni? Qual è l'abuso del potere direttivo del datore o del potere disciplinare che si vuole prevenire? Se non rispondiamo a queste domande, vuol dire che queste norme non hanno una ragione d'essere e allora sarebbe meglio non averle inserite.

Se quel primo vincolo formale, di cui all'articolo 22, appare scarsamente utile e potenzialmente dannoso, ancor più questo va detto dell'obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori, con cadenza almeno annuale (ogni anno bisogna ripetere questo duplice adempimento scritto), un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22): siamo al chiodo nella panchina del parco, a cui accennava il relatore poco fa.

Qui osservo che, nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile, che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo, questa forma di lavoro consiste in un'attività svolta mediante computer collegato a distanza con l'organizzazione aziendale, dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria, o dove si preferisce, è francamente assai poco apprezzabile.

Altro sarebbe il discorso se questo obbligo venisse imposto soltanto là dove vi sia uno specifico rischio aggiuntivo, quindi non in qualsiasi caso e addirittura ripetendo l'adempimento ogni anno, ma solo nei casi in cui, per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, che peraltro è materia più da lavoro a domicilio del secolo scorso che da lavoro agile del XXI secolo, nello svolgimento dell'attività fuori dai locali aziendali sia ravvisabile un concreto rischio aggiuntivo.

Nel mio intervento dell'ottobre scorso osservavo su questo punto come l'errore che qui si ripete sia lo stesso che ha caratterizzato gran parte della legislazione del lavoro nella stagione passata. In ogni occasione promettiamo agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili, ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iper-regolazione e dell'imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo, parlo di ordinamenti stranieri. E questo deve farci pensare, perché quando un adempimento aggiuntivo esiste soltanto in Italia e in un nessun altro Paese, neppure in quelli molto più avanzati del nostro sul terreno del lavoro agile, un campanello d'allarme deve scattare e avvertirci che forse stiamo peccando per l'ennesima volta di ipertrofia normativa. *(Applausi del Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Macchi e Francesco For-

ti» di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, che ringraziamo per la loro presenza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 17,38)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, normalmente noi cerchiamo di essere sempre onesti nell'operare queste nostre valutazioni eventualmente critiche. Onestà per onestà, dobbiamo dire che si sta facendo un piccolo passettino in avanti, però dobbiamo essere sinceri e dire che non è assolutamente sufficiente per equiparare le due grandi categorie di lavoratori, parificando i lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che dovremmo essere orgogliosi ed estremamente rispettosi di chi intraprende l'iniziativa privata, cioè di chi non chiede allo Stato lavoro, assistenza, né altro. L'unica cosa che i lavoratori autonomi chiedono è di essere messi in condizione di lavorare, visto che sanno svolgere il loro lavoro per quanto riguarda le professioni ordinistiche e non. Tuttavia, sembra che lo Stato si diverta quasi a punzecchiare e normare anche dove non serve, mentre a volte basterebbe semplificare la vita delle persone per rendere più agevole lo svolgimento di un'attività professionale.

Possiamo anche pensare male, in quanto siamo in fase preelettorale, dove sempre prevalgono le logiche opportunistiche. Sembra quasi che si voglia dare un contentino e far vedere di intervenire, ma non basta allungare la mano se poi dentro c'è veramente poco.

Siamo scontenti dell'*iter* seguito dal provvedimento, in quanto, sia in Commissione che in Assemblea sono stati respinti tutti i nostri emendamenti, che avrebbero dato maggior riconoscimento e dignità al lavoro autonomo rispetto ai diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

C'è poi la questione della previdenza, dove nessuno è mai sicuro. Infatti, quando è in difficoltà e deve appianare buchi dei vari istituti, lo Stato va sempre a pescare su previdenze magari di altre categorie.

Spesso si richiama l'Europa, ma con ritmi alterni. Se parliamo di deducibilità delle spese, dobbiamo ricordare che l'autonomo investe tutto nella propria iniziativa, dai macchinari, alle strutture. Prendiamo in esame le spese per la produzione del reddito. Poiché ormai non esiste limitazione alla circolazione dei lavoratori, se vogliamo veramente mettere i nostri professionisti in condizione di competere con quelli di altri Stati dobbiamo almeno parificare le condizioni. Prendiamo il caso della Germania, dove il professionista scarica tutte le spese per la produzione del reddito, ad esempio quelle dell'automobile privata se usata per lo svolgimento dell'attività professionale. In Italia è invece possibile scaricare solo una parte della cifra, irrisoria rispetto al valore del veicolo, quasi che un'automobile eccessivamente importante non sia funzionale all'attività lavorativa. Pertanto, ricordiamoci che c'è un'Europa anche quando si tratta di mettere in competizione il nostro sistema produttivo con quelli europei.

Abbiamo notato che in questa sede c'è stata una vera e propria confusione tra i professionisti iscritti agli ordini e quelli iscritti alle gestioni separate. Questo non ci piace perché intravediamo una linea poco chiara volta a concretizzare, passo dopo passo, uno smantellamento degli ordini professionali e una ricerca della liberalizzazione totale delle professioni. Assistiamo allo smantellamento, un tassello alla volta, degli ordini e dei collegi, quasi a voler compiere un'equiparazione con le professioni non abilitate.

Questa è una visione tipicamente americana, in quanto ricordate la *new economy* di clintoniana memoria, con l'effetto, tipico della globalizzazione, di togliere e abbassare qualsiasi tipo di regola e tutela, realizzando una sorta di *far west* a livello professionale.

Noi abbiamo già preso quella strada, togliendo i limiti tariffari. Adirittura nel 2012 abbiamo inserito la necessità di stipulare il contratto tra le parti - professionista e committente - per provvedere all'esclusione del tariffario professionale. Invito il Governo a ricordare che quando indice un appalto pubblico fissa esso stesso una soglia sotto la quale le offerte non possono essere considerate valide e, quindi, valutabili. Non è infatti accettabile chiedere una certa prestazione o la realizzazione di una determinata opera sotto la soglia di un costo minimo. L'appaltatore, in quel caso, mi darà un'altra cosa, non ciò che mi serve: trufferà o inventerà un modo per non rimetterci i soldi e per erogare una prestazione diversa da quella richiesta. Dunque anche nell'appalto pubblico, nel contratto tipico tra pubblica amministrazione e impresa o soggetto privato, si prevede una soglia perché si stabilisce che sotto tale soglia non possa essere erogata una prestazione adeguata.

Perché questo sistema non potrebbe funzionare anche per le libere professioni? Eliminando il tariffario si è creato un *far west*, una giungla. Se una certa professionalità ha un costo effettivo non può essere venduta sottocosto perché altrimenti viene meno la professionalità stessa oppure si lavora solo per sopravvivere, ma questo non vuol dire creare delle regole per organizzare e far funzionare bene un sistema (in questo caso parliamo delle libere professioni).

Questo deprezzamento continuo delle prestazioni liberoprofessionali, secondo noi, serve per arrivare magari ad una sindacalizzazione. Non so se il Governo italiano, come certi altri Paesi del mondo, desideri sindacalizzare anche il lavoro autonomo. Dico questo anche perché l'unica cosa che non c'entra assolutamente niente con il lavoro autonomo è il sindacato. Infatti, nel lavoro autonomo, il professionista, o comunque l'artigiano o qualsiasi altro libero professionista o lavoratore autonomo, quando ha un buon dipendente, un buon collaboratore, lo tiene per i capelli e con i denti, perché la redditività, la funzionalità di uno studio e di una piccola *équipe* dipende proprio da una buona collaborazione. In tal caso, il primo a tutelare il dipendente è lo stesso datore di lavoro.

Il sindacato non serve nemmeno per tutelare il professionista, perché se non si guadagna a sufficienza lavorando otto ore al giorno c'è solo un'alternativa: si lavora dieci, dodici o quattordici ore al giorno e non serve il sindacato.

Praticamente, scrivendo nei bandi pubblici che possono partecipare tutti, abilitati e non abilitati, senza nessun tipo di requisito professionale, si

annacquano ordini e collegi. Non è richiesto nemmeno un requisito professionale. Roma va sempre in questa direzione: sembra che le professioni si vogliano annacquare anziché valorizzare. Sulla questione è stato presentato un nostro ordine del giorno poi chiaramente respinto.

Qual è la conseguenza se non vi è una giusta retribuzione della prestazione lavorativa? Il professionista lavora sottocosto e fa fatica ad ammortizzare i costi di struttura. Di conseguenza farà fatica anche a pagare i propri dipendenti. È tutto un "trenino": se vogliamo tutelare i dipendenti, dobbiamo tutelare la dignità del libero professionista che deve ricevere la giusta retribuzione per pagare le giuste imposte, per pagare la giusta previdenza e per pagare correttamente i propri collaboratori.

Viviamo in una fase di crisi prolungata. Qual è il primo problema? Si fa fatica ad incassare. I professionisti per primi non fanno fatica a lavorare ma fanno fatica ad incassare. In questo caso ci saremmo aspettati che lo Stato trovasse una formula di aiuto: una forma di defiscalizzazione, un credito d'imposta, un aiuto diretto. E invece cosa avete individuato voi? Per garantire un eventuale mancato pagamento consentite al professionista di dedurre le spese per un'assicurazione che lo tuteli da possibili mancati introiti. Domanda: ma questa serve per tutelare il libero professionista o per tutelare le compagnie assicurative? Perché qui l'unico soggetto che ne esce con un guadagno utile e certo è la compagnia di assicurazione. Qui lo Stato non ci rimette un euro e non dà nessun tipo di garanzia. Ad essere onesti ci sono delle formulazioni che vanno nel senso della tutela del professionista; potremmo elencare quelle relative ai casi di malattia o di infortunio grave. Anche qui, però, vi è qualche piccola obiezione. Voi date la possibilità di prorogare di due anni il pagamento degli oneri previdenziali qualora nel corso dell'anno solare il professionista sia incorso in una malattia lunga o, comunque, un incidente o un infortunio grave. Ma la questione è che gli vanno pagati. Non è che vengono abbuonati. Domanda: se il lavoratore non ha lavorato, per malattia o per infortunio, e non ha potuto incamerare nessun tipo di reddito, alla scadenza come farà? Dove andrà a trovare le risorse per pagare quegli oneri che, giustamente, gli sono stati prorogati, ma non abbuonati? Anche qui, sembra che si facciano le norme ma che il cerchio non si chiuda mai.

Abbiamo chiesto di abrogare gli studi di settore, che sarebbero stati gli unici ad aiutare effettivamente il professionista. Adesso non so più se chiamarli studi di settore. Chiamateli come volete, ad esempio indici di affidabilità; zuppa o pan bagnato: non è cambiato assolutamente niente. Ma noi continuiamo a chiedervi, senza avere risposte: pensate che il reddito di una persona, in questo caso della partita IVA, del professionista, dipenda da parametri o dagli effettivi incassi?

Abbiamo trovato che gli incassi non si realizzano. Si consentono le assicurazioni. Si capisce che in tempi di crisi si lavora sotto costo e che si può incorrere in malattie e altri accadimenti e si continua a far pagare, con questi termini che possono cambiare, in base a parametri oggettivi e non al reale incasso dello studio, dell'azienda, del professionista.

Concludo, signor Presidente, sul tema della sicurezza. Noi siamo d'accordo che tutti debbano garantire la massima sicurezza e la salute sui

posti di lavoro, ma negli studi questo è stato un qualcosa che ha caricato costi su costi e difficoltà su difficoltà. Quale rischio si può correre in uno studio privato? I rischi sono un po' dappertutto. Anche in casa, con gli incidenti domestici, si può inciampare in un tappeto correndo verso la scrivania e ci si può anche ferire aprendo una busta con il tagliacarte, ma qui si vuole esagerare in un settore che vorrebbe, viceversa, un po' di semplificazione.

Sul lavoro agile non potrei dire nulla di meglio di quanto ha già detto il relatore. Si va a inserire una nuova tipologia contrattuale nella contrattazione nazionale che, viceversa, secondo noi doveva essere inserita nella contrattazione di secondo livello. Ma dal momento che si scrive che il datore di lavoro deve essere obbligato e responsabile di tutto quanto accade nella casa del proprio lavoratore, questo sicuramente non è un incentivo per il lavoro agile, in quanto nessun datore di lavoro potrà utilizzare questo tipo di lavoro con queste norme che lo rendono responsabile di un sito del quale lui non ha nessuna disponibilità.

Un passetto è stato fatto, ma tanti lati oscuri restano, tante necessità di questo settore sono state tralasciate. Possiamo anche dire che, tutto sommato, abbiamo anche perso una buona occasione per dare una risposta definitiva a un settore che, finora, non era mai stato considerato da nessun Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, il provvedimento, alla sua terza lettura parlamentare, interviene su un settore del mondo del lavoro del nostro Paese, quello appunto del lavoro autonomo, che è stato particolarmente colpito dalla crisi economica e finanziaria. La crisi, infatti, ha toccato questa significativa parte del mondo del lavoro non soltanto sul piano finanziario e occupazionale ma è intervenuta modificando la natura stessa di queste prestazioni lavorative, contribuendo ad ampliare la dimensione di precarietà e insicurezza che stanno segnando le condizioni materiali di molta parte del nostro tessuto sociale. Il lavoro autonomo ha avuto peraltro, proprio negli anni della crisi uno straordinario incremento, portando il nostro Paese a essere, dopo la Grecia, la Nazione europea con il maggior numero di lavoratori autonomi in rapporto al totale degli occupati: solo a ottobre del 2016, circa 5 milioni su un totale di 22,7 milioni di occupati, rappresentando circa il 23 per cento dei lavoratori italiani. Una situazione del tutto particolare, se pensiamo che in Francia, Germania e Gran Bretagna essi sono una quota inferiore al 15 per cento.

Caratteristica fondamentale di questo incremento, è che, per effetto della crisi, si è ridotto il numero dei lavoratori autonomi classici, come i professionisti o i consulenti, mentre è aumentato quello degli autonomi fittizi, come le partite IVA che in realtà svolgono un lavoro dipendente senza averne diritti e tutele. Basti pensare che moltissime di queste partite IVA sono in regime di mono-committenza, ovvero lavorano per una sola azienda, a dimostrazione di come gran parte del lavoro autonomo non rappresenti più la realtà dei professionisti o dei consulenti con un buon giro d'affari ed elevata posizione sociale, ma molte persone che, passando da una condizione

di lavoro dipendente a quella, appunto, di lavoro autonomo, si sono trovate in una situazione di precarietà, basso reddito e scarsa protezione sociale. Sono, inoltre, cresciute il numero di giovani partite IVA iscritte al regime dei minimi, cioè sotto la quota di reddito di 30.000 euro annui. Si tratta di lavoratori che spesso si presentano in ufficio come dipendenti, ma che vengono pagati con il saldo della fattura. Altri si trovano in un'area grigia di precarietà ed elevata dipendenza dal committente, che spesso è unico: sono lavoratori che non vedranno mai malattia, ferie, maternità, permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili o licenza matrimoniale, e, oltre a questo, percepiscono spesso una retribuzione gravemente - insisto sull'avverbio - bassa.

Il diffondersi di questo tipo di lavoro autonomo mostra, ancora una volta, come la crisi economica stia influenzando non solo nei dati finanziari e produttivi del nostro Paese ma colpisca la carne viva delle persone e trasformi sempre di più il nostro mondo del lavoro in un territorio dove le aree di precarietà, scarsità di tutele e redditi inadeguati sono ancora troppo estese e profonde. È questa situazione che ha portato il legislatore nella precedente legge di stabilità al congelamento dell'incremento dell'aliquota contributiva delle partite IVA (doveva passare al 33 per cento, è rimasta al 25).

Andando al contenuto del disegno di legge, signor Presidente, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, a introdurre un sistema di interventi per la tutela sul piano economico e sociale dei lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle stesse prestazioni lavorative. Si cerca, quindi, di dare una risposta all'esigenza di contrastare la condizione di fragilità dei lavoratori autonomi privi di un'adeguata rete di protezione. È un'azione che, però, non deve, non può esaurirsi solo con il provvedimento in esame, ma dovrà completarsi sicuramente con futuri interventi. Un impegno - questo - che il Gruppo parlamentare di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista assume con determinazione, affinché si realizzi compiutamente e coerentemente l'estensione ai lavoratori autonomi di tutte quelle forme di tutele e garanzie di cui oggi sono privi.

Il provvedimento, pur nella sua parzialità e in alcuni aspetti che lasciano ancora perplessi, introduce, quindi, alcuni elementi di significativa novità, a partire dalla stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione che, pur negli ancora profondi limiti che questo istituto ha in Italia, dà una garanzia minima della quale quei lavoratori erano sprovvisti. Importante è poi - a nostro avviso - l'estensione della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Sempre in questo quadro rientrano le misure da assumere attraverso delega, volte ad assicurare forme di previdenza complementare e sociosanitaria, e anche altre possibili prestazioni sociali da parte di enti di previdenza di diritto privato per gli iscritti il cui reddito professionale risulti intaccato dalla crisi. Le nuove garanzie saranno, infatti, coperte da un equo incremento dell'aliquota contributiva di riferimento.

Significativi sono, infine, gli interventi sulle indennità di maternità e per la malattia, come la prevista istituzione del tavolo tecnico sul lavoro autonomo al Ministero del lavoro.

Signor Presidente, sono questi, in estrema sintesi, gli aspetti positivi del provvedimento che caratterizzano, a mio avviso, il testo in esame. Rimangono sullo sfondo due temi che credo, in ogni caso, sia opportuno rilevare e che il provvedimento non sembra adeguatamente e compiutamente cogliere.

Penso, in prima istanza, al tema del lavoro agile che deve, a mio avviso, caratterizzarsi come un'opportunità da cogliere per rispondere alle diverse esigenze di particolari fasi della vita e non diventare un'ennesima forma di flessibilità o, peggio, di precarietà lavorativa. E, non da ultimo, l'insostenibile situazione in cui si trovano questi e altri lavoratori in ragione della loro condizione contributiva ai fini pensionistici. Si tratta di un tema ormai ineludibile, se non vogliamo condannare intere generazioni a un futuro pensionistico non degno - insisto: non degno - di un Paese civile.

Signor Presidente, la discussione svoltasi qui e alla Camera su questo disegno di legge palesa, se ce ne fosse ancora bisogno, come il mondo del lavoro nel nostro Paese abbia subito con la crisi economica e la recessione un colpo durissimo, che ha investito i lavoratori e le loro famiglie, generando insicurezza per le condizioni economiche, preoccupazione per l'instabilità della vita lavorativa, timore per il proprio futuro, soprattutto tra i giovani. È così necessario organizzare al meglio un sistema universalistico di protezione sociale che superi le rigide divisioni per categorie di lavoratori, dando a tutti i necessari strumenti per avere una rete di protezione in un percorso di lavoro e di vita sempre più in trasformazione, assumendo il tema del *gap* generazionale come grande questione sociale.

Non c'è dubbio che la globalizzazione, come la rivoluzione digitale, lasciano intravedere uno spostamento di peso specifico dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e, proprio per questo, a maggior ragione, si impone la necessità di fare i conti con le tutele anche di quest'ultimo. Non è ammissibile infatti che donne e uomini debbano, per mantenere un lavoro, essere costretti a perdere diritti, garanzie e *status* economico, generando, al tempo stesso, una tragica "asta" a chi si offre al minor costo e un diffondersi di condizioni di instabilità e ristrettezze economiche che continueranno a rendere le prospettive di crescita e di incremento dei consumi del tutto illusorie.

L'esperienza degli effetti del *jobs act* hanno dimostrato, oltre ogni dubbio, che non è attraverso la riduzione dei diritti che si può intraprendere la via della nuova occupazione e della ripresa. Al contrario, occupazione stabile, sicura e protetta da una rete di sicurezza sociale, sono condizioni essenziali per lo sviluppo economico e perfino per la tenuta democratica del nostro Paese.

Questo è il percorso che va intrapreso e non quello di favorire una precarietà al ribasso, che umilia le persone, impedisce la loro promozione sociale e culturale e desertifica il nostro sistema economico.

Questo provvedimento si può, dunque, considerare un passo in avanti in questo senso, anche se timido e con diversi aspetti ancora da affrontare. In ogni caso, va inserito in un quadro più ampio di riforma del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale nella direzione di una maggiore universalità, sicurezza e giustizia sociale. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo una notevole attenzione per i piccoli imprenditori, per il lavoro autonomo e, in generale, quindi, per i lavoratori che non fanno parte di quelle megastrutture e megaimprese, che molto spesso vengono in Italia e, praticando prezzi stracciati, devastano il mercato, agendo ai limiti della legalità e della concorrenza leale.

Pertanto, questo è un provvedimento interessante nella sua prima parte, quindi sembra proprio che stia tra il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche in Commissione, ho fatto delle osservazioni in riferimento a questo provvedimento. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto la possibilità di stralciare la parte riferita al lavoro agile rispetto alla parte che fa riferimento al lavoro autonomo, perché si tratta di due materie completamente diverse e a mio avviso c'è stata una forzatura nell'andare ad inserire in uno stesso provvedimento materie così disomogenee, così diverse e che non hanno veramente niente a che fare l'una con l'altra. Noi abbiamo tentato di proporre alcuni emendamenti già dalla volta scorsa, e riteniamo sia stato fatto poco rispetto all'equo compenso. Abbiamo visto che saranno presentati degli ordini del giorno, che certamente appoggeremo, anche perché oggi sappiamo benissimo che ci sono alcuni committenti - e anche su questo volevamo un'attenzione in più - soprattutto quando c'è la monocommittenza, che ahimè sono quasi al limite della frode. Le nostre autorità di vigilanza del lavoro e della sicurezza sociale dovrebbero porre una certa attenzione, ma noi legislatori dobbiamo fornire loro gli strumenti per farlo, perché molto spesso dietro queste attività almeno formalmente di lavoro autonomo si nascondono in verità tutt'altro tipo di attività, che tutto sono fuorché autonome e quindi vengono utilizzate proprio per pagare a basso prezzo il lavoro delle persone. Per questo è fondamentale l'introduzione in Italia, una volta e per sempre, di un minimo; in questo caso un equo compenso, visto che parliamo di lavoro autonomo.

Ancora, in riferimento al lavoro autonomo, ci sarebbe veramente piaciuto che fosse stata introdotta una seria disciplina che andasse a modificare quella che consuetudinariamente conosciamo come la disciplina sugli studi di settore, anche perché se si tratta di lavoratori autonomi, piccoli, non ha veramente alcun senso avere degli studi di settore. Un lavoratore autonomo deve lavorare e poi magari deve stare attento ai suoi investimenti, sempre in attività, in macchinari o strumenti che servono per il proprio lavoro: che è piccolo lo si può vedere da altre cose. Certamente gli studi di settore oggi non hanno alcun senso e sappiamo benissimo che dovranno essere superati, ma quando si tratta di piccoli lavoratori autonomi bisognerebbe non ragionare mai con degli studi del genere.

Un altro boccone amaro che abbiamo dovuto mandar giù è la disposizione che paventa l'aumento delle aliquote contributive della gestione separata, una gestione finanziaria che noi abbiamo attaccato sin dal 2013, da quando siamo entrati in Parlamento, non come concetto ma per l'attuale struttura. Noi riteniamo infatti che lo Stato debba farsi carico di questa tipologia di lavoratori; ma bisognava - e ci sono stati comunque degli accogli-

menti in tal senso, di cui siamo contenti - separare le due tipologie di lavoratori che attualmente sono iscritte alla gestione separata. Faccio riferimento ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi, che sono due tipologie completamente diverse.

Abbiamo parlato della monocommittenza e ci siamo detti che li bisogna stare attenti; questo provvedimento poteva essere un modo per prevedere ulteriori tutele anche in quei casi. Siamo contenti della reintroduzione della DIS-COLL, che abbiamo appoggiato, perché riteniamo che i rapporti parasubordinati vadano assolutamente sostenuti, con un reddito, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Siamo contenti anche in riferimento alla malattia e alla maternità, alle aperture e all'allargamento delle tutele che sono state fatte. Siamo assolutamente d'accordo su questi punti, ma stiamo sempre parlando della prima parte del provvedimento, quindi stiamo sempre parlando del lavoro autonomo. Un'altra cosa su cui siamo stati completamente d'accordo è l'introduzione di sanzioni quando c'è una modifica unilaterale, da parte del committente, del contratto stipulato con il professionista.

Bene, questo è il dottor Jekyll; adesso andiamo a vedere Mr. Hyde, vediamo la parte brutta, cioè il lavoro agile. Vorrei far notare alcune parti del provvedimento, che in realtà già abbiamo fatto notare in prima lettura; tuttavia le nostre segnalazioni sono cadute nel vuoto. Bene, lavoro agile. Fermo restando che è stato chiarito che si tratta di una modalità di esecuzione, ma non di una nuova tipologia di rapporto, in questo accordo cosa viene stabilito?

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,13)

(Segue PUGLIA). Vengono stabilite, attraverso l'accordo tra le parti, anche forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Quest'ultima parte è bella e moderna; però c'è un'altra parte. Abbiamo detto: «mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro». Più avanti si precisa che «la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa» - e fin qui anche ci può stare - «entro i soli limiti» - attenzione - «di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (...)». Se allora andiamo a combinare questi due disposti, cioè «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro» e «entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero», io mi metto nei panni di un ispettore del lavoro che deve andare a verificare la genuinità di quel rapporto lavorativo rispetto agli orari di lavoro. Non ci riuscirà mai. Non riuscirà mai a dimostrare che, ad esempio, quel lavoratore sta lavorando cinquanta ore settimanali per quell'azienda, e che non rispetta l'orario che è stato definito dal contratto, che magari è pari a dieci ore settimanali. Non ci riuscirà mai, a meno che non sia lo stesso lavoratore ad andare, in maniera pionieristica, a denunciare il proprio datore di lavoro. Quindi, questo è un invito rivolto proprio a quei datori di lavoro a bypassare alcuni paletti contenuti nella normativa sul lavoro a tempo parziale. Ricordiamo che secondo

la normativa che regola il contratto di lavoro a tempo parziale, nel momento in cui io, datore di lavoro, voglio stipulare con il lavoratore questa tipologia contratto, lo devo fare per iscritto, indicando anche, in maniera precisa, l'orario di lavoro. Ad esempio devo indicare da che ora a che ora il lavoratore lavorerà di lunedì e da che ora a che ora lo farà di martedì. Se attraverso il lavoro agile non ci sarà più questo particolare vincolo, ci metterò quello che voglio e che venga pure l'ispettore a comminare una sanzione perché il lavoratore sta lavorando al di fuori dell'orario di lavoro pattuito: gli farò "marameo"! L'ispettore, infatti, non riuscirà mai a dimostrarlo, a meno che, ripetuto, non sia lo stesso lavoratore - cosa molto difficile, anche se può accadere - a sollevare il caso.

Se partiamo da questo dato (poi possiamo anche andare a leggere nel testo alcune cose positive e alcune frasi molto moderne, che fanno immaginare che questa tipologia di esecuzione vada benissimo rispetto alla modernità), se però partiamo da questo presupposto e "diamo il" a pratiche poco corrette e sleali, tutto il resto - come diceva qualcuno - è noia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signora Presidente, il provvedimento in esame rappresenta un'opportunità che aiuta a sanare alcune problematiche, però non è all'insegna della semplificazione come si sarebbe auspicato. Noto in particolare delle incongruenze, che determinano difficoltà di applicazione, e delle complicazioni. Ad esempio non trovo il motivo dell'inserimento dell'articolo 11, ovvero la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ciò mi sembra assurdo, perché nel momento in cui prepariamo un testo unico è assurdo prevederne un altro: basterebbe inserire un ulteriore articolo - che ancora non abbiamo - che parli, una volta per tutte, di sicurezza e salute sul lavoro con un testo unico. Invito dunque ad alleggerire le norme, a lavorare su questo aspetto, ma senza pensare di fare più testi unici: questa è la prima cosa che mi viene in mente.

Un altro aspetto presente nel testo, che voglio evidenziare, è quello del rischio di ordini e collegi cui vengono conferiti tanti nuovi incarichi: non so che ruolo abbiano e come possano intervenire. Anche il tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 mi lascia un po' perplessa, perché un conto è l'istituzione del confronto, e un conto è pensare di far riferimento all'ennesimo specifico tavolo, che spesso diventa inconcludente a vita e che magari si sarebbe potuto "assemblare" insieme ad altri tavoli.

Vorrei inoltre puntualizzare degli aspetti che invece sono carenti e su cui mi sarei aspettata un intervento. Ad esempio, uno è quello dell'equo compenso, ovvero la tariffa di riferimento in grado di assicurare la qualità del lavoro svolto e la dignità del professionista, che è correlato anche alla qualità del lavoro svolto. Gli ordini professionali ritengono sia fondamentale reintrodurre dei riferimenti orientativi dei compensi dei professionisti, per-

ché tale provvedimento aiuterebbe circa 2,4 milioni di professionisti, che producono occupazione per un indotto di circa 4 milioni di persone.

L'equo compenso è necessario perché molte forme di lavoro non subordinato sono state gravemente colpite dalla crisi economica e, se un tempo i professionisti erano categorie privilegiate, attualmente la maggior parte di questi lavoratori è in condizioni di inferiorità rispetto ai committenti, di solito soggetti contrattualmente forti, capaci di far prevalere i propri interessi a danno dei professionisti negli squilibri contrattuali che talora celano forme di sfruttamento.

Attualmente per i liberi professionisti non vale la tutela costituzionale garantita dall'articolo 36 della Costituzione, riservata concretamente ai soli lavoratori dipendenti, che riconosce ad ogni lavoratore un compenso correlato alla qualità e alla quantità del lavoro. L'abolizione delle tariffe professionali ha demandato la quantificazione del compenso alla contrattazione tra professionista e committente e ha impoverito i professionisti, i quali, a causa del fenomeno, denunciano una perdita in termini di qualità delle prestazioni offerte. Affrontare il problema delle tariffe in termini più generali, slegandolo dalle contingenze economiche attuali, è utile per poter far fronte anche a un ragionamento teorico. Le tariffe, in teoria, rappresentano un ostacolo alla concorrenza - d'accordo - ma solo apparentemente, perché oggi il lavoratore è anche disposto a guadagnare molto meno; inoltre le tariffe sono certamente un costo aggiuntivo e creano uno squilibrio nella regolamentazione della concorrenza. Inoltre, con i prezzi più bassi, le persone che hanno la possibilità teorica di accedere ai servizi professionali sono in numero maggiore e in teoria dovrebbe allargarsi il mercato; tuttavia la crisi ha colpito la classe media che non può più rivolgersi alla consulenza dei professionisti. Per tutti i motivi sopra descritti, le tariffe non sono altro che il guadagno del libero professionista; esse possono essere paragonate ai salari di tutti gli altri lavoratori e a questo proposito nasce un assurdo: se le tariffe sono una sorta di salario, se aboliamo le tariffe minime dovremmo abolire anche il salario minimo, ma questo non ci viene in mente di farlo.

Un altro tema importante che poteva essere rafforzato è quello concernente la semplificazione in materia di certificazione fiscale. Abbiamo l'assurdità del cosiddetto spesometro con periodicità trimestrale (semestrale per il 2017) e tutti siamo concordi a definirlo un onere inutile e dannoso, quindi è necessario almeno che tale adempimento sia annuale. Ciò è sostenuto con ragione nel rapporto del Fondo monetario internazionale, essendo più che sufficiente una periodicità annuale che consente di trasmettere dati aggregati per ciascun cliente e fornitore. Sostiene la medesima tesi anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel suo rapporto sull'amministrazione fiscale italiana. L'obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrebbe quindi sempre avere cadenza annuale e dovrebbe essere assolto anche in forma semplificata, ad esempio aggregando i dati delle operazioni per singolo cliente. Si dovrebbero assicurare tutti i vantaggi previsti attualmente per le sole trasmissioni telematiche delle fatture, compresa la priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA, e la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle

imposte dirette, a condizione che sia garantita la tracciabilità, per evitare forme di evasione fiscale.

Una misura che gioverebbe alla semplificazione è rappresentata dalla redazione di un codice tributario o di una serie di testi unici, per dare alla legislazione la necessaria sistematicità e unitarietà, con una parte generale del codice che comprenda pochi e chiari principi fondamentali, immutabili nel tempo, che possano costituire una sorta di statuto dei diritti e dei doveri del contribuente, ed una parte speciale che riprenda nei vari titoli, capi, sezioni, le disposizioni dei testi unici, rendendole sinergiche e affinandone la terminologia. Ciò garantirebbe l'eliminazione delle norme inutili, coordinando per materia le altre, non solo quelle sostanziali che disciplinano i singoli tributi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposte di donazione e successione), ma anche quelle procedurali e processuali, come le norme relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso.

È poi necessario razionalizzare il calendario delle scadenze fiscali: si tratta di un passaggio essenziale che può contribuire in misura considerevole alla semplificazione del sistema tributario. Sarebbe necessario costituire un tavolo tecnico - in questo caso sì - con i principali operatori istituzionali, in cui definire il nuovo calendario delle scadenze. È necessaria una proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari. In attuazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, dovrebbe essere espressamente prevista la proroga automatica dei termini di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni e dei termini di versamento in caso di ritardi nella messa a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate degli applicativi necessari a effettuare gli adempimenti. Per tutti questi adempimenti si dovrebbe prevedere un termine minimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei *software* sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni dal termine, deve essere superata l'attuale previsione secondo la quale la dichiarazione presentata oltre il termine (appunto, novanta giorni dalla scadenza) si considera omessa. Si dovrebbe far coincidere questo termine con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo sia per ragioni sistematiche, sia perché appare poco ragionevole ammettere il ravvedimento anche dopo oltre tre anni per una dichiarazione presentata nei termini, anche se errata, e non ammettere il ravvedimento di una dichiarazione per la quale ci si rende conto dell'omissione dopo appena, ad esempio, quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione. Ci sono anche ragioni di evoluzione tecnologica poiché l'Agenzia delle entrate ha oggi la possibilità di verificare in tempo reale se un contribuente ha omesso una dichiarazione. Pertanto, si potrebbe ipotizzare anche una comunicazione con la quale si porta a conoscenza del contribuente l'omissione, dandogli l'opportunità di ravvedersi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Vengo ora all'IVA per cassa, che consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l'IVA sui beni e

sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. Attualmente l'IVA per cassa è utilizzabile solo dai professionisti e imprenditori che abbiano un volume d'affari - non un guadagno, si badi bene - non superiore a due milioni di euro. Briciole, anche se fino al 2015 era veramente misero. Si applicava solo a chi aveva un fatturato non superiore ai 200.000 euro. Si dovrebbe estendere il regime dell'IVA per cassa a importi superiori, almeno sino a 10 milioni di euro. Perché devo pagare l'IVA prima che io abbia riscosso il mio credito? In questo modo i professionisti che fatturano più di due milioni di euro annui sono usati come bancomat dallo Stato. Si preleva contante prima che il professionista abbia ricevuto il compenso stabilito in parcella e con il fenomeno del ritardo nei pagamenti ciò accade quasi sempre. Non è giusto che io debba prendere soldi in prestito dalla banca, pagando gli interessi passivi, per saldare una imposta che non ho ancora ricevuto in pagamento. Con il limite attuale si salvano sono gli studi professionali più grandi e potenti, che fatturano ben oltre due milioni di euro, quelli che non sono stati messi in difficoltà dalla crisi e possono anticipare ciò che eccede i due milioni di fatturato senza problemi perché hanno molta liquidità sul conto e non hanno bisogno di prestiti bancari per pagare le imposte.

Passo, infine, all'affiancamento dei giovani per favorire l'insegnamento di professioni, arti e mestieri. Una simile misura consentirebbe di mantenere i lavori tradizionali in grado di consolidarsi e, contemporaneamente, farebbe conservare e sviluppare le conoscenze del passato favorendo anche l'emersione di nuova creatività, mettendo in rete l'esperienza dei lavoratori maturi con l'entusiasmo di quelli giovani. Dalla sperimentazione e condivisione della conoscenza si otterrebbe il recupero della nostra storia antica, le antiche sapienze, accompagnate dalla produzione di nuovi saperi. Garantirebbe lo sviluppo delle professioni a vocazione artigianale. La sinergia sosterebbe lo sviluppo della creatività giovanile e la contemporanea conservazione dei lavori creativi, di mestieri quasi scomparsi, spariti, che se coniugati con le nuove forme di comunicazione e produzione in rete garantirebbero al passato un futuro perché gli adulti possono mettere a disposizione dei giovani le proprie competenze e i giovani lavoratori possono collaborare con gli adulti creando una sorta di patto generazionale per dare un potenziale lavorativo al Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, penso che i due temi del lavoro autonomo e del lavoro agile, essendo completamente diversi, avrebbero dovuto essere oggetto di provvedimenti separati.

Al Capo I si parla di lavoro autonomo, ma di fatto si tratta di lavoro subordinato perché tale è un lavoratore quando dipende esclusivamente ed economicamente da un unico committente, per giunta forte. E allora, chiedo come possa definirsi autonomo un lavoratore di questo genere.

Nel Capo II, si parla invece di lavoro agile. Voi del Governo e della maggioranza avete riunito tutto in una espressione: *smart working*. Per chi

non lo sapesse, parliamo del *jobs act* per i lavoratori autonomi e agili, che però, dopo questo provvedimento, di autonomo e di agile avranno ben poco, perché di tutele e diritti veramente ne avranno pochi. Infatti, trattandosi di *jobs act*, come abbiamo detto e poiché - qualcuno prima di me ha accennato - i dati sono quelli che sono, tanti sono gli aspetti negativi di questo provvedimento, ma li elencherò in seguito nella dichiarazione di voto.

Ora tratterò brevemente solo alcuni temi, dalle discriminazioni che potranno crearsi sul tema del salario, al problema enorme che si solleverà in materia di sicurezza sul lavoro. Quando lo dissi, quando iniziò l'esame di questo provvedimento sette o otto mesi fa in Commissione e poi in Assemblea, come sempre tanti sorridevano. Ma ho visto che qualche giorno fa anche «Il Sole 24 ORE», ha sollevato il tema, e adesso vedo che anche il Presidente della Commissione lavoro ha dei dubbi in proposito. Come sempre, dico: ben venga, meglio tardi che mai.

Le discriminazioni saranno, come ho detto, sia sul tema della sicurezza sul lavoro, che voi cercate di scaricare tutta sulle spalle dei lavoratori, che sul salario, ma potrei continuare ancora. Questo mio intervento in discussione in generale lo voglio un po' incentrare sul discorso che ho sentito fare dal Presidente della Commissione, il senatore Sacconi, sull'accordo individuale, che solo in parte è stato modificato alla Camera. Io ho rispetto per tutte le opinioni, sia chiaro, però, siccome l'accordo individuale viene riproposto con sempre maggiore forza, per esperienza vi dico che dall'accordo individuale il lavoratore non ha mai tratto nessun beneficio. Mai. La storia dovrebbe insegnarci qualcosa, ma vedo che viene sempre riproposto, nonostante alcune modifiche che non la dicono tutta e che in parte lasciano una finestra aperta, e quindi sono seriamente preoccupato.

Ho sentito vari interventi e siccome l'accordo individuale di fatto cancella la contrattazione collettiva e di fatto il sindacato - ormai quello di attaccare il sindacato è uno sport che si sta ampliando sempre di più, come se le leggi le facesse il sindacato e non la politica, però evidentemente va di moda attaccarlo - su questo vorrei dire qualcosa, perché non si è mai fuori tema quando qualcuno attacca, secondo me, associazioni democratiche che hanno fatto la storia del nostro Paese. In primo luogo, perché - lo voglio dire con forza - del sindacato c'è sempre bisogno; in secondo luogo, perché - lo voglio sottolineare - il sindacato non è tutto uguale. Quando si attaccano il sindacato e tutti i sindacalisti in maniera indiscriminata, io, che ho una storia sindacale fatta di base del sindacato, mi sento quanto meno chiamato in causa.

Ho detto questo perché penso che sia preoccupante un attacco di questa natura, perché ritengo - e lo voglio ribadire con forza - che un attacco del genere a tutto il sindacato in modo indiscriminato sia veramente pericoloso. Per la mia storia vi dico che i sindacati non sono tutti uguali e bisogna avere sempre rispetto quando si parla di persone in carne ed ossa che rappresentano il mondo del lavoro, perché - voglio cercare di collegarlo a quello che sto dicendo - i sindacalisti in genere sono prima di tutto lavoratori che si alzano la mattina, vanno a lavorare come tutti e poi, in maniera libera e autonoma, decidono di difendere i propri colleghi di lavoro. Secondo me,

quindi bisogna nutrire una forma di rispetto ulteriore, perché quando ascolto un certo tipo di discorsi mi sento veramente offeso.

Ho già parlato del tema della sicurezza sul lavoro, che naturalmente approfondirò in sede di dichiarazione di voto. Su questo fronte si apriranno dei contenziosi senza precedenti. Infatti, voi dite che la postazione di lavoro non sarà più fissa e che, quindi, il lavoro non sarà più come quello che conosciamo. Sto parlando del lavoro agile, che magari si svolge a casa: non ci sarà più una sede fissa e il lavoratore potrà organizzare il proprio lavoro in qualsiasi sede.

C'è però una riflessione che vorrei condividere con quest'Assemblea. Già oggi ci sono dei problemi seri con riferimento al tema degli infortuni *in itinere*. Allo stato attuale un lavoratore che subisce un incidente stradale ha problemi a farsi riconoscere l'infortunio *in itinere* anche solo se non ha fatto uso del mezzo pubblico o addirittura se ha percorso una strada leggermente diversa dal percorso consueto che segue per recarsi al lavoro. Ripeto, il lavoratore ha seri problemi a farsi riconoscere un infortunio di questo genere, con gravi conseguenze nell'*iter* di lavoro e in tutto il resto. Penso sia pericoloso non applicare il testo unico e sulla sicurezza sul lavoro così come è, cercando qualche scappatoia o in qualche modo di ammorbidirne le previsioni.

Colleghi, ve l'ho detto sei o sette mesi fa e ve lo ripeto adesso: con riferimento al lavoro agile si apriranno contenziosi senza precedenti in tema di sicurezza.

Ho parlato dell'infortunio *in itinere*, ma vogliamo parlare dei carichi di lavoro? Qualcuno prima di me ha già detto che si parla di orario settimanale, ma non delle ore giornaliere. Chi dovrà essere responsabile dei carichi di lavoro? Il lavoratore può infatti lavorare anche fuori da casa, ma lo deve concordare con il datore di lavoro. Il lavoratore agile non può quindi scegliere autonomamente dove lavorare, in quanto lo deve concordare. Allora perché scaricare il tema della sicurezza interamente sui lavoratori? Credo che questa riflessione vada fatta, anche perché - lo voglio ripetere - nel momento in cui, con il provvedimento in esame, concedete questa ulteriore possibilità, l'unico che sicuramente trarrà dei benefici sarà il datore di lavoro, che risparmierà sulla mensa, sull'elettricità e praticamente su tutto.

Dal momento che voi dite di voler normalizzare il lavoro autonomo e agile, mi chiedo perché non vengano affrontati seriamente questi temi che il sottoscritto - siete miei testimoni - ha sollevato dal primo momento, parlando sette mesi fa. Da allora sono rimasti così come erano e siccome non avete più potuto nascondere il fatto che il problema esiste, lo avete rimandato. Penso che questa cosa sia veramente pericolosa.

Vorrei collegarmi al tema del sindacato, organizzazione di cui c'è sempre bisogno. Dovete ricordarvi che i sindacati non sono tutti uguali e quindi è veramente fastidioso fare di tutta l'erba un fascio. Questi temi sono oggetto di contrattazione e, quindi, il lavoratore non deve essere lasciato solo di fronte allo strapotere economico del committente o datore di lavoro. È una cosa semplicissima, che può comprendere chiunque abbia voglia di capire e non sia in malafede.

Sui temi del salario e della sicurezza si apriranno procedimenti, in quanto ci saranno discriminazioni, e fornirò dettagli in sede di dichiarazione di voto. Per questi motivi, non possiamo votare un provvedimento come quello in esame, visto che avete avuto il tempo - circa sette mesi - per migliorare gli aspetti critici, nel rispetto delle idee di ciascuno, e non lo avete fatto. Io naturalmente non voterei mai il *jobs act* perché ha provocato tanti disastri, ma se si ha veramente rispetto delle idee di tutti, e di quelle dei lavoratori *in primis*, quantomeno ci si fa carico delle istanze sollevate da tutti. Adesso la maggioranza si ricorda che esiste anche il tema della sicurezza. Ecco perché non possiamo votare questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università del Salento di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 18,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertacco. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento oggi in esame, licenziato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017, concerne modifiche per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire la flessibilità nei luoghi del lavoro subordinato.

Questo provvedimento di legge ha preso il nomignolo di "*jobs act* per gli autonomi" ma ci auguriamo che tale appellativo sia più produttivo del *jobs act* originale, e che comporti maggiore garanzia per i lavoratori autonomi.

All'interno del provvedimento si possono osservare nuove tutele per i lavoratori autonomi, che non erano garantiti in maniera soddisfacente dalle precedenti politiche lavorative.

Il disegno di legge, come sappiamo bene, si compone al Capo I di articoli volti alla tutela del lavoro autonomo, quali: estensione del congedo parentale anche ai padri fino a sei mesi, entro i primi tre anni di vita del neonato e con calcolo della contribuzione su un periodo di diciotto mesi e il sostegno e la garanzia del trattamento assistenziale nei periodi di malattia grave, anche per casi che comportano una degenza ospedaliera. Tali garanzie fino a poco tempo fa non erano previste dalla legge in maniera specifica. Sono garanzie lavorative che finalmente iniziano a comporre un sistema di *welfare* anche per i lavoratori fino ad ora meno tutelati, cioè i lavoratori autonomi, anche se è veramente solo un inizio, un piccolo passo, e che prima di parlare di vera protezione ci sono ancora molti passi da fare.

Questo provvedimento di legge da sicuramente una spinta positiva verso la tutela del lavoratore autonomo per quanto riguarda maternità e malattia, ma soprattutto ha come obiettivo l'incoraggiamento all'occupazione femminile.

Al Capo II, poi, viene annoverata la disciplina del lavoro agile, lo *smart working*, e si prevede la tutela della figura del lavoratore agile, affermando cioè che, a parità di mansioni svolte, egli dovrà ricevere un giusto compenso economico non inferiore ai suoi colleghi che sottostanno agli inquadramenti aziendali dei contratti collettivi, potendo anche lui usufruire dell'assicurazione sugli infortuni. Gli stessi lavoratori autonomi potranno concordare con l'azienda gli obiettivi da raggiungere in termini di produttività. Tutto questo senza vincoli d'orario e di luoghi, e con il supporto di strumenti tecnologici per lo svolgimento del lavoro.

Il rapporto lavorativo tra le due parti, datore e professionista, dovrà vedere garantito il tempo di disconnessione, cioè il periodo di riposo che spetta al lavoratore, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

In un mondo che corre irrefrenabilmente verso il futuro, senza guardarsi mai indietro, il nostro Paese non può rimanere fermo a guardare. Abbiamo bisogno di un salto qualitativo in termini di tutela del lavoro autonomo, abbiamo bisogno che non ci siano più discriminazioni di ruolo per le diverse tipologie contrattuali all'interno di un'azienda. Abbiamo bisogno che le lavoratrici italiane siano tutelate sia come donne che come future mamme. Abbiamo la necessità di diminuire l'eccessiva pressione fiscale che grava su questi professionisti. Abbiamo bisogno che lo *smart manufacturing* (sviluppo digitale all'interno dei processi industriali), sia all'avanguardia e che possa competere a testa alta con gli altri operatori all'interno del mercato globale.

È sotto i nostri occhi la difficoltà che l'Italia, in termini di lavoro e occupazione, sta vivendo negli ultimi decenni. Non possiamo più rallentare l'evoluzione delle figure dei lavoratori autonomi, e dei lavoratori in generale.

In conclusione, non possiamo dimenticare, né contraddire, la nostra contrarietà e insoddisfazione nei confronti delle politiche economiche sul lavoro e sullo sviluppo che gli ultimi Governi di centro sinistra hanno attuato. Siamo infatti sempre stati a favore della tutela del lavoro autonomo in tutte le sue sfaccettature, e accogliamo questo provvedimento come un passo, seppure timido, nella direzione che Forza Italia auspica da sempre. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, dopo la seconda lettura della Camera, io mi auguro che finalmente il Senato possa concludere definitivamente l'*iter* di questo provvedimento, consentendo al nostro ordinamento di avere, dopo diversi decenni, una disciplina organica per il lavoro autonomo.

Nella prima lettura abbiamo già sottolineato come negli ultimi decenni, di fatto, la richiesta di nuove figure professionali da parte del mercato, accompagnata dall'introduzione di norme che hanno fatto nascere nuove tipologie di contratti di collaborazione, hanno reso la categoria del lavoro autonomo molto diversa dal passato e certamente non meno degna di protezione di quella del lavoro dipendente.

Anzi, è certo che gli effetti della crisi economica degli ultimi anni si sono abbattuti in particolare su di essi e solo negli ultimi anni ci si è posti veramente il problema del loro riconoscimento come categoria di lavoratori bisognosi di attenzioni e di tutele, anche per la debolezza, se non l'assenza, per molto tempo, di strumenti associativi identificabili come credibili sostenitori delle loro rivendicazioni. Ecco perché abbiamo parlato di crisi di rappresentatività del mondo del lavoro, in particolare riferendoci al lavoro autonomo. Ed ecco perché è così importante che oggi il nostro Paese si occupi del loro riconoscimento, del riconoscimento di una categoria di lavoratori che ha bisogno di nuove norme di protezione e di tutele oggi per loro assenti.

È stato ricordato, giustamente, che l'Italia è, tra i Paesi europei, quello, dopo la Grecia, con il più alto numero di lavoratori autonomi: tra il 23 e il 26 per cento, ci dicono le statistiche, sul totale degli occupati. Una percentuale che ci fa dire che non sempre si tratta di vero lavoro autonomo, ma spesso si tratta di forme di lavoro sostanzialmente subordinato, mascherato soltanto da lavoro autonomo. Tra le altre cose, quindi, noi dobbiamo comprendere come le nuove norme possano scoraggiare quelle forme distorsive di lavoro autonomo. E io penso che esse, le nuove norme, limitino l'utilizzo di questi rapporti per finalità distorsive.

Lo fa innanzitutto l'articolo 3, quando definisce abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso.

Ma uno degli aspetti più positivi del disegno di legge mi sembra quello di porsi l'obiettivo di costruire, per i lavoratori autonomi, finalmente un sistema di garanzie e tutele che io definirei anche un aggiornamento del nostro *welfare*, capace di dare delle prime importanti risposte alle loro esigenze. Lo fa, per esempio, questo provvedimento, prevedendo che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Mi sembra, poi, certamente una conquista di civiltà l'articolo 12, che introduce una norma richiesta da tempo, in particolare dalle lavoratrici autonome. Si prevede che l'indennità di maternità venga riconosciuta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. C'è, inoltre, finalmente il riconoscimento dei congedi parentali anche per i padri che svolgono un lavoro autonomo.

Importantissimo, poi, è l'articolo 13: la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa senza corrispettivo per un periodo non superiore ai centocinquanta giorni l'anno. Pur-

troppo, anche la Camera ha confermato la disposizione che questo principio è condizionato al fatto che il committente non abbia interesse a uscire dal contratto. Dico «purtroppo» perché personalmente avrei preferito che la Camera avesse superato questa disposizione.

Molto importante è, a mio avviso, la disposizione che prevede la possibilità di sostituzione per la lavoratrice autonoma da parte di un proprio familiare. È prevista, tra l'altro, anche la compresenza della lavoratrice con il suo sostituto. Altrettanto rilevante è l'articolo 12, che formalizza in maniera chiara il fatto che la collaborazione si intende coordinata soltanto quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

La Camera, in buona sostanza, ha, a mio giudizio, migliorato il testo così come lo avevamo licenziato in prima lettura al Senato. Voglio citare in particolare due disposizioni: anzitutto, quelle dell'articolo 5, che ha significativamente modificato le disposizioni votate in Senato, circoscrivendo l'oggetto dell'articolo previsto alla sola possibilità di rimettere alle professioni organizzate in ordini e collegi atti di pubbliche amministrazioni laddove sia assicurata la terzietà dei professionisti incaricati e l'esclusione di potenziali situazioni di conflitto di interessi, nonché il rispetto della tutela dei dati personali nell'esercizio di queste funzioni.

È altresì di grande rilevanza l'introduzione da parte della Camera dell'articolo 7 che rende strutturale la cosiddetta DIS-COLL, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa. È un fatto di giustizia per quei lavoratori che non toglie nulla alle giuste riflessioni - che sentivo fare poco fa - su un futuro incerto, soprattutto da un punto di vista di trattamento pensionistico, per quei lavoratori. Si tratta di un primo passo, comunque molto importante, per il riconoscimento di una piena dignità di questi lavoratori.

Infine, le disposizioni del Capo II del disegno di legge in esame disciplinano il lavoro agile chiarendo che questo istituto non costituisce una nuova tipologia contrattuale ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata innanzi tutto da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici, telematici e delle altre possibilità che la tecnologia oggi offre per l'espletamento dei compiti lavorativi. Il lavoro agile si caratterizza per l'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti fuori dai locali aziendali. Al lavoratore che svolge le proprie attività mediante modalità di lavoro agile si applica un trattamento economico e normativo - credo che questo punto sia da chiarire con assoluta certezza, anche per ribattere ad alcune considerazioni che non mi sembrano corrispondere alla realtà di quanto scritto nel testo al nostro esame - non inferiore a quello di chi svolge la propria attività in maniera ordinaria per le stesse mansioni. A quel lavoratore il datore di lavoro deve garantire - la norma è chiara sul punto - il diritto alla salute e alla sicurezza secondo «i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro».

Concludo, signora Presidente, dicendo che con questo provvedimento non risolviamo certamente tutti i problemi legati al lavoro autonomo e alcune perplessità sull'applicazione delle norme riguardanti il lavoro agile probabilmente resteranno. Ma io credo che oggi facciamo un passo impor-

tante nel riconoscimento di nuove tutele a dei lavoratori che per troppo tempo sono stati privati di diritti fondamentali. La strada è ancora lunga, ma penso che con questo provvedimento noi rendiamo giustizia a quei lavoratori e facciamo per loro una cosa importante. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, svolgerò poche considerazioni, anche perché in numerosi interventi i colleghi hanno espresso apprezzamento per il testo e d'altronde esso è stato il frutto di un lavoro intenso da parte della Commissione. Il testo approdato all'esame della Camera dei deputati, come abbiamo visto, è stato corretto in misura molto contenuta. È un testo molto diverso da quello originario del Governo, che si riferiva soltanto alle professioni non ordinistiche e aveva una definizione del lavoro agile molto meno comprensiva delle fattispecie che si stanno manifestando sulla base dell'impiego delle nuove tecnologie.

Ringrazio, in particolare, i colleghi Bertacco, Angioni e Favero, ma anche il collega Divina, il quale ha riconosciuto come questo provvedimento costituisca in ogni caso un passo avanti rispetto alla legislazione vigente.

Vorrei dire, in particolare al collega Ichino, che la semplificazione non è un fatto tecnico, ma è un fatto politico. La semplificazione è la faticosa conquista di una cultura politica fondata, a mio avviso, innanzitutto sull'antropologia positiva, cioè su un presupposto di fiducia nei confronti della capacità delle parti di autoregolarsi da parte del legislatore. Non a caso ho parlato di inversione della gerarchia delle fonti, nella convinzione che il nuovo diritto del lavoro non possa che essere prodotto soprattutto dal contratto, piuttosto che dalla rigida fonte legislativa.

Le norme relative al lavoro agile avrebbero avuto bisogno di qualche contenuto incrementale; probabilmente sarebbe stato opportuno adattare alle modalità di lavoro agile la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordo al collega Barozzino che la disciplina contenuta in questo testo sostanzialmente conferma la regolazione del testo unico, ma che comunque si pongono problemi di adattamento. Mi sono permesso, nella relazione introduttiva, di segnalare l'opportuno scambio tra minori adempimenti, soprattutto quando sono platealmente incompatibili con le caratteristiche di agilità del lavoro da remoto, con una maggiore sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria, ove rafforzata, ove assuma carattere olistico, si rivolge all'integralità della persona e consente di prevenire il formarsi di condizioni di bisogno di salute. Questo tema rimarrà aperto. Il cambiamento del lavoro, che stiamo chiamando lavoro agile e che progressivamente sta contaminando tutti i lavori, viene interpretato dai più come un'evoluzione del lavoro anche e soprattutto dal punto di vista dei modi in cui la persona può esprimere le proprie potenzialità attraverso il lavoro ed allo stesso tempo conciliare questo tempo con quello dedicato all'apprendimento o alle esigenze di famiglia. Non comprendo, sinceramente, le preoccupazioni relative all'orario di lavoro, anche perché dovrà essere regolato il tempo della di-

sconnessione e questo provvedimento per la prima volta introduce un diritto non sanzionato - promozionale, mi rendo conto - alla disconnessione. Il contratto individuale, peraltro, non ha potere di deroga rispetto alla contrattazione collettiva e quindi è soltanto la sede naturale nella quale non si disciplina una nuova tipologia contrattuale, ma si regolano soltanto le modalità con le quali le prestazioni tipizzate si possono svolgere. Proprio perché si tratta di prestazioni che si svolgono al di fuori del perimetro dell'ambiente di lavoro, è interesse convergente delle parti poter definire i modi in cui si realizzano in termini tali che consentano produttività a quella prestazione, ma anche una migliore qualità della vita per i prestatori di lavoro.

Alla senatrice Fucksia vorrei dire che comprendo la sua aspirazione ad una più generale rivisitazione della materia della salute e della sicurezza (poco fa ne parlavo a proposito della trasformazione del lavoro subordinato), ma vorrei ricordare che oggi fortunatamente conveniamo largamente circa la rigidità del testo unico a proposito degli ambienti di lavoro, nel senso che lo studio professionale, soprattutto quando non è caratterizzato da tecnologie complesse, quando è addirittura l'abitazione del professionista, merita una regolazione più semplice di quella che può essere applicata ad un opificio dalle tecnologie pesanti e dall'impatto sull'attività delle persone ben diverso da quello di uno studio professionale. La delega relativa, che peraltro nasce da un mio emendamento e che, come tale, difendo calorosamente, è dedicata proprio ad un primo adattamento delle disposizioni omogenee in materia di salute e sicurezza ai diversi contesti lavorativi. Non credo di dover aggiungere altro in proposito.

Al senatore Puglia, che parlava dell'orario di lavoro, vorrei dire, se me lo consente, che in questo caso, a proposito quantomeno dell'orario di lavoro da remoto, il lavoratore non si trova ad essere contraente debole, a meno che non si ingenerino determinati meccanismi. Non possiamo cioè considerare, almeno per questo profilo e almeno in questo caso, il prestatore come un contraente debole. Teoricamente potrebbe essere semmai interesse del datore di lavoro garantirsi un'adeguata continuità di prestazioni, ma le parti in questo caso hanno convenuto evidentemente di misurare, più che sul tempo di lavoro, sul risultato del lavoro stesso la qualità della prestazione.

Ribadisco l'appello alle colleghe e ai colleghi a confermare il testo approvato dalla Camera, affinché si pervenga alla sua definitiva approvazione, per cui anticipo la richiesta, ai proponenti degli emendamenti, di ritirarli, perché, anche se spesso meritevoli di considerazione, essi sono in contrasto con tale obiettivo, che mi sembra sia in questo momento preferibile. Rivolgo inoltre un appello ai Gruppi parlamentari tutti, quindi anche a quelli di opposizione, ad una valutazione nel merito di queste misure, in coerenza con il clima costruttivo che si è prodotto all'interno della Commissione e che ha visto molte considerazioni convergenti, tali da poter auspicare un voto oltre i confini della maggioranza parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, vorrei qui brevemente richiamare alcuni punti, conside-

rando anch'io, a nome del Governo, che possibilmente e sperabilmente questo sia l'ultimo passaggio parlamentare e convenendo con il relatore Sacconi che il provvedimento, nell'*iter* parlamentare, è stato sicuramente modificato, arricchito e integrato rispetto al testo iniziale prodotto dal Governo. Non di meno, mi pare che la *ratio* complessiva del provvedimento sia cambiata; semmai è stata arricchita e integrata, ma gli obiettivi che il Governo si proponeva con questa disposizione sono certamente confermati.

In particolare vorrei qui richiamarli, anche per replicare al senatore Puglia, che ha parlato di un provvedimento a due facce (dottor Jekyll e Mr. Hyde). Forse è sfuggita al senatore la *ratio* complessiva del provvedimento, che può essere compresa solo nella più generale riforma del lavoro che il Governo precedente e questo Governo hanno condotto e che vogliono condurre a termine con questo atto parlamentare.

In particolare, quindi, va richiamato quanto è stato disposto e le scelte essenziali che sono state fatte in quel provvedimento noto e conosciuto come *jobs act*, che ha avuto innanzitutto un obiettivo essenziale, quello di ricondurre le forme del lavoro dipendente al contratto di lavoro *standard*, cioè al contratto di lavoro subordinato. Era infatti noto che negli anni passati le forme contrattuali non *standard* si erano alquanto moltiplicate, spesso in forma elusiva (il lavoro a progetto, le associazioni in partecipazione); questa situazione aveva provocato sostanzialmente un danno e una lesione dei diritti, in particolare dei lavoratori e in particolare dei lavoratori giovani.

Il Governo è allora intervenuto anzitutto su questa zona grigia, che era stata di volta in volta normata, quasi dando luogo ad un *tertium genus* tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Anziché seguire la strada degli anni precedenti, si è preferito riordinare la disciplina, cancellando o riducendo le forme contrattuali cosiddette ibride, in modo da ricentrare la forma contrattuale sul lavoro subordinato.

Si è voluto superare in quel modo l'ipocrisia di una parasubordinazione, fatta di lavoratori autonomi solo sulla carta ma subordinati nella sostanza. Innanzitutto si è fatto questo passaggio e quindi, compiuta questa operazione di pulizia della zona spuria tra autonomia e subordinazione, restava da compiere un passo importante, che è quello contenuto nella prima parte del provvedimento in esame, ovvero quello di proteggere, valorizzare e incentivare il lavoro genuinamente autonomo, che è strategico per la parte più avanzata del tessuto economico e produttivo del Paese. Infatti, nel lavoro indipendente e anche nelle forme diversificate in cui si è manifestato in questi anni si concentra una quota importante delle professionalità a più alto valore aggiunto, che garantisce anche alle piccole e medie imprese quelle competenze specialistiche necessarie al continuo processo di innovazione tecnologica e organizzativa.

In un certo senso, si intende arrivare ad un vero e proprio statuto dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi, che non deve essere in alcun modo un'imitazione in scala ridotta dei tratti tipici del lavoro subordinato, ma anzi, al contrario, deve valorizzare e proteggere proprio le specificità dell'autonomia di organizzazione e di gestione dell'attività professionale, sostenendo tutti coloro, in particolare i più giovani, che vogliono mettersi in proprio, facendo valere il proprio patrimonio di competenze professionali.

Non è un caso che le tutele che sono state introdotte nella prima parte del provvedimento hanno a che fare con la tutela sia nel contratto con il committente, sia nel mercato del lavoro, mettendo a disposizione anche di questi soggetti servizi che favoriscono l'orientamento nel mercato del lavoro e l'accesso ad opportunità di lavoro anche verso le amministrazioni pubbliche. In terzo luogo, viene disposto un rafforzamento e un allargamento dei diritti previdenziali di assistenza, che spaziano dalla malattia, all'infortunio, alla maternità, ai congedi parentali, fino a giungere all'alleggerimento dell'onere fiscale, per stimolare un lavoro autonomo di qualità, attraverso deduzioni fiscali per la formazione e lo sviluppo della professione.

Inoltre, proprio nel passaggio del testo alla Camera dei deputati, confermato in Commissione al Senato, è stato introdotto il nuovo articolo 7, che stabilizza ed estende l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nota come DIS-COLL. Si tratta di una misura importante, che riguarda un numero rilevante di persone, in particolare giovani, collaboratori autonomi, ma anche assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo senso, questo è il secondo passo compiuto.

Il terzo passo ha riguardato quello che viene chiamato *smart work*, o semplicemente e più chiaramente lavoro agile. Infatti, il riordino dell'intero sistema del lavoro dipendente nell'ambito della figura del lavoro dipendente subordinato e il nuovo sistema di protezioni per il lavoro autonomo nelle condizioni nuove in cui si va manifestando non cancellano la necessità di riordinare e regolare in modo diverso le prestazioni di lavoro dipendente, che, a fronte dei forti cambiamenti sia sul piano tecnologico, sia sul piano organizzativo, riguardano ormai un numero non irrilevante di lavoratori di molte realtà aziendali, che hanno già sperimentato, in via diretta o contrattuale, forme di lavoro agile. Dunque questo terzo passo va in qualche modo a completare il disegno e va incontro alle opportunità di sviluppo di attività lavorative che le nuove tecnologie consentono; forse, va anche a facilitare la prestazione lavorativa in un Paese in cui il sistema di trasporti, di servizi e di *welfare* non è così efficiente e così diffuso su tutto il territorio nazionale, per non perdere opportunità e capacità di lavoro delle persone senza ricorrere ad una forma contrattuale diversa. Non siamo infatti di fronte a una nuova forma contrattuale, ma semplicemente ad una forma diversa della prestazione lavorativa.

Mi sembra che le modifiche introdotte alla Camera prevedano, da un lato, un richiamo anche nei contratti di lavoro alla modalità con cui assicurare la sicurezza sul posto di lavoro e, dall'altro, la necessità di far sì che questa forma diversa di lavoro agile possa diventare un elemento ordinario dell'attività lavorativa, senza per questo cancellare le tutele e i diritti essenziali delle persone che scelgono o intraprendono questa forma di prestazione del lavoro.

Insomma, credo che, complessivamente, con i passaggi avuti prima al Senato e poi alla Camera e infine ancora qui, al Senato, il provvedimento dia un equilibrio significativo alle scelte innovative che sono state compiute inizialmente nel testo del disegno di legge. Ritengo inoltre che, attraverso i decreti legislativi successivi che il Governo dovrà emanare entro un anno, esso consenta di risolvere alcuni aspetti che rimangono in qualche modo

problematici o, in parte, insoddisfacenti, in modo da far sì che questa scelta di cambiamento importante e di ridisegno complessivo delle tutele del lavoro, sia autonomo che dipendente, abbia una sua coerenza d'insieme.

Vorrei per questo esprimere il mio ringraziamento per il lavoro svolto dalla 11ª Commissione parlamentare del Senato che, da un lato, ha recepito e contribuito a questo cambiamento, in modo da favorire l'effettività del provvedimento, peraltro alquanto atteso da un numero non irrilevante di persone, in particolare da coloro che magari negli anni passati hanno visto una scarsa attenzione da parte dei Governi per questa tipologia di attività e di lavoro autonomo e che adesso trovano invece maggiori possibilità di tutela e maggiori, potenzialità di sviluppo e di crescita professionale per sé stessi, per le aziende per cui lavorano e per il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi).*

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, domani mattina, 11 maggio, davanti a Palazzo Chigi e a Montecitorio avverrà l'ennesima manifestazione di protesta. Quella di domani, però, è del tutto particolare, perché sarà partecipata da una delegazione di ben 94 sindaci della provincia di Lecce, che accompagneranno un noto e stimatissimo oncologo, il dottor Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Lecce, per chiedere una cosa semplicissima a chi abita quei palazzi, Palazzo Chigi per la precisione, cioè la possibilità di essere ascoltati. Quella comunità salentina, infatti, ha più volte sollecitato la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio ad un semplice incontro per poter rappresentare la situazione relativa al gasdotto TAP (Trans-Adriatic pipeline), i cui lavori, come è noto a molti di voi, stanno procedendo.

Tali lavori, hanno finora interessato solo parzialmente il territorio, ma le aspettative in termini ambientali e sanitari sono più che preoccupanti per il territorio salentino.

A fronte di queste richieste di ascolto, non c'è stato alcun tipo di riscontro. Il dottor Serravezza ha condotto per ben dodici giorni uno sciopero della fame e della sete ed è un'iniziativa che non è solito fare. Non è persona che si concede facilmente a fare le proprie battaglie per l'ambiente e la salu-

te con uno strumento così forte come lo sciopero della fame, tanto da mettere a repentaglio la sua stessa salute. Ha già perso 12 chili e le funzioni renali sono già alterate. Ha deciso di sospendere per tre giorni lo sciopero della fame e della sete per accompagnare questa delegazione di 94 cittadini con le fasce tricolore sul petto che domattina saranno davanti anche a Palazzo Chigi.

Il vice ministro Bellanova, con aria stizzita, ha detto che è ormai troppo tardi per parlare di TAP e di possibili soluzioni alternative. Io, i parlamentari salentini e tutti i colleghi del mio Gruppo pensiamo che non è mai troppo tardi per cercare ogni strada per sventare scelte scellerate come quelle sulla TAP, di cui abbiamo parlato tante volte da quattro anni a questa parte, da quando nel 2013 si sono affacciati i primi provvedimenti legislativi relativi a questa opera inutile e dannosa.

Noi vorremmo fare nostro l'appello dei familiari del dottor Serravezza: si mettano da parte tutte le beghe politiche e personali, i contrasti che il maggior partito rappresentato in Parlamento oggi sembra avere, al suo vertice attuale, con il Presidente della Regione Puglia; si metta da parte ogni questione politica, senza alcuna volontà di strumentalizzare alcunché. Presidente, rivolgo a lei l'appello, affinché si faccia latore dell'istanza presso il Governo, che domattina cortesemente, ma con estrema determinazione qualcuno ascolti una delegazione di questi sindaci di ogni colore politico, perché non è una cosa solo del Movimento 5 Stelle, come ben si è compreso. Il Governo dia ascolto ai cittadini e a un pezzo di territorio che mai si è mosso in maniera così determinata e univoca.

Con questo auspicio e rinnovando la determinazione con cui rivendichiamo che questa opera «non s'ha da fare» né a Melendugno, in provincia di Lecce, né da nessuna parte, chiedo che si ascolti chi chiede ascolto in maniera pacifica e sta mettendo addirittura a rischio la propria salute nella maniera più gandhiana, più genuina e più sincera possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per dire al Governo: bravi, ci state riuscendo! Potete ritenervi soddisfatti. È iniziato il declino degli istituti scolastici in provincia di Caserta.

Oggi sono stata contattata da diversi alunni dell'Istituto tecnico «Buonarroti» di Caserta che, in seguito a un articolo di oggi su «Il Mattino» di Caserta, erano preoccupati che la loro scuola stesse per chiudere e per la conseguente perdita dell'anno scolastico. Allarmata da questa situazione e per le opportune verifiche, ho contattato la scuola, giusto due ore fa, e ho parlato con la dirigente e, mentre ero al telefono con lei, mi ha comunicato che in quel momento i carabinieri stavano disponendo il sequestro della scuola perché priva delle certificazioni sulla sicurezza, quindi relativamente al rischio sismico e alla normativa antincendio.

Sono mesi, ormai, che intervengo in quest'Assemblea per denunciare la grave situazione degli istituti scolastici in provincia di Caserta. Gli istituti sono tutti a rischio chiusura perché sono di pertinenza della Provincia di Caserta, che però ha dichiarato il dissesto finanziario a dicembre 2015. Il dissesto ha provocato l'impossibilità a provvedere a tutte quelle funzioni che ancora le spettano, come la manutenzione delle strade, dei musei, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici. Da aprile è anche nell'impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Situazione causata dalla finta e scellerata legge sulle Province di Delrio.

Situazione causata dal fatto che il contributo annuale che la Provincia di Caserta dà allo Stato è uno dei più alti d'Italia, nonostante sia una delle Province con la più alta percentuale di disoccupazione: sì, perché anche la desertificazione industriale di Caserta è colpa vostra. Ricordate gli operai ex Indesit-Whirlpool e tutti gli altri, vero?

Ho fatto, qui in Aula, innumerevoli interventi per chiedere l'attenzione del Governo; ho depositato più di una interrogazione; ho presentato emendamenti (sempre bocciati); abbiamo cercato di coinvolgere la Regione Campania; come Movimento 5 Stelle ci siamo uniti alle proteste degli studenti, dei lavoratori e dei dirigenti scolastici. Nulla, non avete fatto nulla!

Anzi, una cosa l'avete fatta: li avete illusi, tramite i vostri rappresentanti politici locali, che avreste salvato la Provincia di Caserta grazie alla cosiddetta manovrina, ed invece avete destinato solo 110 milioni, ma per tutte le Province italiane: sono risorse ridicole, che non risolveranno nulla.

L'Istituto Buonarroti oggi chiude ed è una vergogna per tutta l'Italia. Ma questo è solo il primo degli istituti casertani costretti a chiudere, perché a ruota seguiranno gli altri. Fanno capo alla Provincia di Caserta 93 istituti, pari a 83.000 studenti e ora, ad uno ad uno, chiuderanno tutti. Con l'anno scolastico in corso, come si farà? Cosa ne sarà di questi alunni? Cosa accadrà all'apertura dell'anno scolastico, considerato che la maggior parte delle scuole si trovano di fatto ad essere illegittime e non a norma?

Statene certi, noi non lo permetteremo: se il Governo non interverrà per scongiurare questa vergogna e questo dramma, perseguiremo qualsiasi strada per denunciarvi e per far sì che i responsabili paghino per i danni causati ai cittadini casertani, ai genitori e soprattutto ai nostri studenti.

Vergognatevi! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FASIOLO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (*PD*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina è stato celebrato il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Abbiamo ascoltato, presso l'Aula del Senato, la testimonianza di giovani e familiari delle vittime del terrorismo. Come ha evidenziato il presidente Grasso nella sua orazione, stamattina, ricordando l'indescrivibile sacrificio delle vittime del terrorismo: «Il 9 maggio è una solenne occasione per raccoglierci tutti intor-

no ai principi della nostra Repubblica, quei principi che furono minacciati dalla furia del terrorismo».

E ancora: «È una giornata utile per comprendere il significato del nostro stare insieme e ricordare chi ha perso la vita in anni oscuri, segnati da violenza, paura e vergognose trame eversive; è un momento nel quale rinnovare l'adesione ai valori costituzionali che preservammo dal furore di chi intendeva distruggere lo Stato di diritto e annientare la nostra democrazia». Questo - lo ripeto - sono le parole del presidente Grasso. In Aula sono stati pronunciati nomi di eroi, caduti per ciò in cui credevano, per i loro valori o per aver semplicemente svolto il proprio lavoro. Quindi è stata ricordata la terribile vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, assassinato dalle BR e ritrovato nel bagagliaio di un'auto in via Caetani.

Nel suo discorso di chiusura, il presidente Grasso ha ricordato - e vorrei sottolinearlo anch'io - gli eroi di Peteano, ossia della strage che vide incontrare la morte il brigadiere Antonio Ferraro, il carabiniere scelto Donato Poveromo e il carabiniere Franco Dongiovanni, per i quali quest'anno si celebrerà il quarantacinquesimo anniversario dalla loro scomparsa. Ricordo quella giornata: era la notte del 31 maggio 1972. Una 500 bianca vicino alla ferrovia, sulla strada che porta da Savogna verso Sagrado (Gorizia), lungo il fiume Isonzo, si rivelò una trappola per i tre carabinieri innocenti, che lì si erano recati a seguito di una segnalazione anonima al pronto intervento. Rimasero uccisi e altri due militari rimasero gravemente feriti.

Si tratta di una strage che vide accusate altre vittime incolpevoli e che aveva altri mandanti in luogo della «pista rossa» inizialmente percorsa. Le sei persone di Gorizia inizialmente arrestate dopo nove mesi di carcere e tre processi furono completamente scagionate. E il filo della memoria è contenuto nell'unico documentario esistente, intitolato «Per mano ignota: Peteano, una strage dimenticata», del giovane regista goriziano Cristian Natoli, che è stato presentato in anteprima a Venezia alla Casa del cinema di palazzo Mocenigo; un *film* dalla trama dettagliata, attenta al lato umano della vicenda.

Vorrei ricordare, oltre a questi innocenti, anche i meravigliosi avvocati Nereo Battello, senatore recentemente scomparso, Maniaco e Bernot, che difesero strenuamente, con un enorme coraggio, contro tutto e tutti, queste vittime innocenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 10 maggio 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatore SACCONI (*Relazione orale*) (2233-B)

II. Discussione del disegno di legge costituzionale:

Deputati ALFREIDER ed altri. - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2643)

- ZELLER e BERGER. - Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (31)

(*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatore ZELLER (*Relazione orale*)

III. Discussione del documento:

Risoluzione adottata dalla 10a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza - Relatore MUCCHETTI (*Doc. XXIV, n. 73*)

La seduta è tolta (*ore 19,31*).

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2233-B e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a)* e *d)*, esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implicino prestazioni di alcun genere.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sul disegno di legge n. 2233-B

Il disegno di legge di cui trattasi, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati e condotto senza modifiche all'esame dell'Aula del Senato dalla Commissione di merito, è suddiviso in 3 Capi: al Capo I sono individuati i rapporti di lavoro autonomo e, in base ad una disposizione introdotta dalla Camera, l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), al Capo II norme concernenti il lavoro agile e al Capo III le disposizioni finanziarie e finali. Si ricorda che il provvedimento è collegato alla manovra annua di finanza pubblica.

È doveroso premettere come vi sia una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione. Nel disegno di legge sono infatti contenute prime significative tutele per tutti i liberi professionisti, deleghe utili a potenziare l'attività delle Casse previdenziali nonché a capacitare le professioni organizzate in ordini e collegi con riferimento a funzioni oggi esclusive delle pubbliche amministrazioni, una regolazione leggera del lavoro agile in funzione del suo sviluppo. Coabitano nello stesso testo le menzionate disposizioni in ragione dei grandi cambiamenti che stanno trasformando i tradizionali modi di produrre e lavorare. Nei nuovi assetti organizzativi orizzontali della produzione di beni come di servizi il lavoro subordinato acquista caratteristiche che lo avvicinano a quello autonomo perché le prestazioni si realizzano per cicli, per fasi, per obiettivi e sono quindi valutate in base ai risultati. Allo stesso tempo, il lavoro autonomo assume quei caratteri di fragilità e quei bisogni di tutela che un tempo erano ricondotti al solo lavoro dipendente. Per la prima volta e in termini comuni a tutti i lavoratori, tanto dipendenti quanto indipendenti, trova qui codifica esplicita il diritto "promoziona-

le" all'apprendimento quale fondamentale tutela per la occupabilità. Esso diventa effettivo per i lavoratori autonomi attraverso l'incentivazione fiscale delle spese per autoformazione e per i lavoratori subordinati attraverso l'autonomia negoziale cui sono demandati anche i modi per sanzionare o incoraggiare i comportamenti. A questo diritto dovrà corrispondere un mercato del lavoro come sistema inclusivo perché in esso una pluralità di soggetti, dalle istituzioni educative, alle imprese, alle associazioni di rappresentanza, agli enti bilaterali devono offrire continue opportunità - formali, informali e non formali - di miglioramento delle conoscenze, abilità e competenze. Istruzione, formazione, lavoro non sono più fasi separate della vita ma si integrano in modo perpetuo. E le stesse politiche attive non sono più inerenti alle sole transizioni dalla disoccupazione al lavoro.

Si segnalano di seguito le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, le problematiche che rimangono irrisolte e quelle che possono trovare soluzione attraverso atti interpretativi.

La previsione di cui all'articolo 4, che ha ricevuto un doppio voto conforme, è sembrata contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tramite la legge 20 giugno 1978, n. 399 e la direttiva comunitaria n. 2001/29/CE che agli articoli 2, 3 e 4 prevede come vi sia un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. La *ratio* di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta. Alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno si troverebbero a godere di una tutela diminuita. Un ordine del giorno accolto dal Governo lo impegna tuttavia a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale, che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La riformulazione operata dalla Camera, oltre ad aggiungere il riferimento suddetto ai collegi, sta-

bilisce i principi per l'individuazione - in sede di esercizio della delega - sia di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pubblici in oggetto sia delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni così rimesse ai professionisti. La Camera ha inoltre soppresso il riferimento ad atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche (a quest'ultimo riguardo, il testo precedente faceva riferimento anche a norme di semplificazione e all'istituzione del fascicolo del fabbricato). La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera. Essa prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del rispettivo decreto legislativo.

Il comma 1 dell'articolo 6 reca una delega al Governo per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Anche in questa fattispecie, la procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

Da segnalare, a questo proposito, l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che, con lo scopo di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, lo impegna a valutare l'opportunità di avvalersi dell'ADEPP per un adeguato e stabile monitoraggio con particolare attenzione all'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.

Il comma 2 dell'articolo 6 - comma introdotto dalla Camera - reca una ulteriore delega al Governo per la definizione di alcune modifiche alla disciplina del trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS e alla disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla medesima Gestione separata. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche, deve essere stabilito, in sede di esercizio della delega, un aumento dell'aliquota aggiuntiva a

carico degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, aumento possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali, ma, in ogni caso, determinato in misura da assicurare l'invarianza di oneri a carico della finanza pubblica. Entrambi i trattamenti sono interessati, oltre che dalla delega in esame, da misure dirette di modifica, poste dall'articolo 8, comma 8, e dall'articolo 13 del presente provvedimento.

I principi di delega relativi al trattamento di maternità prevedono: l'elevamento dell'attuale arco temporale di 12 mesi (precedenti il periodo oggetto della prestazione¹) entro il quale sia possibile considerare utile la contribuzione ai fini della sussistenza del requisito (relativo al trattamento in oggetto) delle 3 mensilità di contribuzione²; l'introduzione di minimali e massimali per il trattamento. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la misura dell'indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all'80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento³.

La novella di cui al successivo articolo 13 sopprime (in via immediata), ai fini del trattamento di maternità in esame, il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Riguardo all'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata, si ricorda che essa è attualmente riconosciuta per i casi di degenza ospedaliera. Il comma 8 dell'articolo 8 del disegno di legge estende (in via immediata) il diritto ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" nonché ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'invalidità lavorativa temporanea del 100 per cento. Inoltre, i principi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 6 prevedono, con riferimento all'indennità in oggetto, sia l'incremento dell'ambito dei beneficiari, mediante l'inclusione anche di soggetti che superino l'attuale limite massimo di reddito individuale costituito dal 70 per cento del massimale di contribuzione pensionistica

¹Quest'ultimo periodo concerne i due mesi precedenti la data del parto ed i tre mesi successivi (cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2002).

²Per la norma vigente, cfr. l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

³Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

vigente nel sistema contributivo integrale⁴, sia l'eventuale introduzione dell'esclusione dell'indennità per gli eventi di durata inferiore a tre giorni⁵. La procedura per l'esercizio di tale delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

L'articolo 7 - inserito dalla Camera - rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per le suddette tre categorie di lavoratori, nonché per gli amministratori ed i sindaci (i quali restano esclusi dall'applicazione dell'istituto).

Si ricorda che, in base all'ultima proroga⁶ di cui alla normativa vigente, l'indennità in esame concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017.

In base al medesimo articolo 7, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri e delle correlate entrate contributive, trasmettendo le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle suddette entrate contributive, i Ministeri interessati adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (la Camera ha così modificato il precedente riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016), l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo:

1) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;

⁴Con riferimento ai valori per il 2017, il limite di reddito è, quindi, pari al 70 per cento di 100.324,00 euro. Si ricorda che l'indennità in oggetto è subordinata anche alla condizione della sussistenza, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento, di almeno 3 mesi di contribuzione.

⁵Si ricorda che l'indennità spetta fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare.

⁶Proroga di cui all'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

2) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente⁷.

I commi da 3 a 7 del presente articolo 8 modificano la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico)⁸. In merito, la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto⁹.

Le nuove norme decorrono (comma 3) dall'entrata in vigore della presente legge (la Camera ha così modificato il termine di decorrenza, il quale, nella versione precedente, era posto al 1° gennaio 2017). Esse, in primo luogo, elevano il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi (commi 3 e 5). In secondo luogo, si estende (commi 3 e 4) il diritto al suddetto trattamento economico - fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, si estende l'istituto all'iscritto padre (commi 3 e 5).

⁷Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

⁸I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie. Per la relativa disciplina attuale del congedo parentale, cfr. l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁹Requisito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

Il comma 6 specifica che le nuove norme (così come le attuali¹⁰) concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

Il successivo comma 8 concerne, come detto, la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Nel medesimo articolo 8, la Camera ha altresì specificato le quantificazioni degli oneri finanziari derivanti dalle singole misure, quantificazioni che erano già comprese nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, sono naturalmente cambiate le quantificazioni in relazione ai diversi termini temporali summenzionati.

L'articolo 9 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi. Tale disciplina, la quale decorre (come specificato dalla Camera) dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e (come aggiunto dalla Camera) delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Nel presente articolo 9, la Camera ha altresì specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25.

L'articolo 10 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo. Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: gli ordini e i collegi professionali (il riferimento ai collegi è stato aggiunto dalla Camera); le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.

¹⁰Cfr. l'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali con lo scopo di semplificarle e di adattarle alla effettiva dimensione dei rischi negli uffici. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di alcuni principi quali l'individuazione di specifiche misure di protezione per la tutela della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione. La Camera ha in merito soppresso il riferimento alla previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni. La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

I commi 1 e 4 dell'articolo 12 richiedono che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (la limitazione a quest'ultima tipologia di prestazioni è stata inserita dalla Camera), nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il successivo comma 3 riconosce ai soggetti che svolgano attività professionale le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati, di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con accesso alle relative provvidenze in materia, di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali.

All'articolo 13, concernente le indennità di maternità, la Camera ha specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, è naturalmente cambiata la quantificazione in relazione ai diversi termini temporali sopravvenuti.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. Il comma sembra definire un nuovo quadro normativo, in relazione alla soppressione dell'istituto del lavoro a progetto (il quale rientrava nella figura più generale della collaborazione in forma coordinata e continuativa) e della relativa disciplina sui profili in oggetto, posta dall'articolo 66 del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo che è stato abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Quest'ultima prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Il comma 2 concerne la sostituzione, parziale o totale, delle lavoratrici autonome, per il caso di maternità. La norma specifica che è possibile la sostituzione con un altro lavoratore autonomo o con un socio, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto; la riformulazione operata dalla Camera richiede, per il solo caso in cui il sostituto sia un lavoratore autonomo, che quest'ultimo goda della fiducia della lavoratrice sostituita e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

Il comma 3 dello stesso articolo 14 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, ha specificato la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 3.

L'articolo 16 contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11, già illustrate.

L'articolo 17 inserito dalla Camera prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di *welfare* ed alla formazione professionale.

Questa sede di confronto dovrà definire soluzioni con riferimento a specifiche problematiche che nel processo legislativo sono state individuate. In particolare, la attuale Gestione separata presso l'INPS sembra oggi non avere più ragione di esistere. Le professioni non ordinistiche dovrebbero poter scegliere tra una propria autonoma gestione nell'ambito dell'istituto e la costituzione di una Cassa polisettoriale. In ogni caso dovrebbero essere poste nella condizione di fruire di prestazioni proporzionate alle contribuzioni.

L'esperienza ha inoltre evidenziato che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa. Un mio ordine del giorno impegna il Governo ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente; a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare *standard* prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;
- b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
- c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
- d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Ricordo che il sistema tariffario è tuttora presente in molti Paesi dell'Unione come la Germania e che complesse tariffe di riferimento sono oggi presenti nel nostro ordinamento, ma ad uso esclusivo del giudice adito per risolvere un contenzioso intervenuto tra professionista e committente. Ora si tratta di prevenire il contenzioso e di garantire una maggiore qualità delle prestazioni attraverso l'obbligo di livelli minimi e l'informazione al mercato dei costi inerenti i servizi professionali in modo da consentire una domanda consapevole. Tale esigenza riguarda peraltro tutte le professioni ed attività autonome.

Con il Capo II si introduce la disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Camera ha confermato trattarsi di una modalità di lavoro

subordinato seguendo il compromesso tra impostazioni diverse già realizzato al Senato. Ribadisco che proprio le caratteristiche "agili" che le prestazioni lavorative vanno assumendo avvicinano e talora confondono la dimensione della subordinazione con quella della autonomia. In ogni modo, qui si introduce una *soft regulation* che vuole favorire l'evoluzione del lavoro subordinato senza impedire la diffusione di prestazioni "agili" qualificate come autonome.

Si illustrano di seguito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli del presente Capo che riguardano il solo articolo 20 e il nuovo articolo 24.

L'articolo 20 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La Camera ha specificato che occorre far riferimento al trattamento economico e normativo derivante dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero - per quelli aziendali - stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'articolo 24 - inserito dalla Camera - abroga, a decorrere dal 1° settembre 2017, una norma specifica relativa alla contribuzione previdenziale per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. I contributi previdenziali e assicurativi per tale categoria di lavoratori - sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con persone fisiche o nuclei familiari sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con imprese individuali o persone giuridiche - sono dovuti secondo le misure stabilite per i lavoratori domestici anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio dell'assistente medesimo. Dall'abrogazione consegue l'applicazione delle norme generali, con l'eventuale inquadramento come lavoro domestico esclusivamente in base alla relativa nozione ordinaria.

La citata esigenza di una rapida approvazione del provvedimento richiederà significativi atti interpretativi in luogo di integrazioni normative che avrebbero potuto essere opportune. Ad esempio, sarà utile indicare espressamente tra gli strumenti di lavoro tecnologici - in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento dei quali il datore di lavoro è responsabile ex articolo 15, comma 2, del disegno di legge - il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore e i servizi della rete aziendale (tra cui Internet) oltre a quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete (sistemi di accesso, *antivirus*, sistemi di inibizione automatica dei contenuti inconferenti con il lavoro). L'assunzione di ogni onere o

costo a tal proposito andrebbe poi riconosciuta espressamente a carico del datore di lavoro.

È opportuno altresì specificare che il datore deve fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* che consentono in qualsiasi modo di monitorare, filtrare, controllare e tracciare gli accessi a Internet o al servizio di posta elettronica, sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, si segnala l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda sono riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile.

Si segnala l'opportunità di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

I profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentano forse l'aspetto più critico e sono stati oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo che viene ora ripresentato per una ulteriore sottolineatura. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, si segnala in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. Risulta opportuno precisare se le disposizioni inserite nel disegno di legge siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione del testo unico. Uno specifico chiarimento sarebbe necessario per la copertura INAIL: in particolare, dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore agile sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli in itinere. Si segnala pertanto al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la copertura INAIL dei lavoratori che si infortunano nell'azienda, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'occasione di lavoro. Non si può pretendere peraltro dall'azienda una valutazione specifica dei rischi nei luoghi di lavoro nel

momento in cui il prestatore li decide in piena autonomia. Occorre quindi chiarire che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno inoltre essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Infine, può risultare opportuno precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro agile, quali sono le attività di trasporto su strada.

Da ultimo, il Capo III contiene le disposizioni finali. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 provvedono alla stima degli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge ed alla relativa copertura finanziaria nonché - secondo una modifica inserita dalla Camera - all'incremento per l'anno 2017, nella misura di 35 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Quest'ultimo incremento viene disposto sulla base della riduzione della quantificazione della restante spesa complessiva per il 2017 - riduzione derivante dai diversi termini temporali sopravvenuti - e sulla base della permanenza della precedente misura complessiva di copertura relativa al medesimo anno 2017.

Ai fini della copertura, si prevedono:

- una riduzione della dotazione del Fondo per "favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato". Tale Fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta nelle misure indicate nella lettera *a*) del comma 3, mentre il precedente comma 1 provvede ad un rifinanziamento del medesimo Fondo, anche ai fini di assicurare la capienza delle dotazioni per la copertura suddetta;

- una riduzione, nella misura di 0,18 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 3, lettera *b*));

- una riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) (comma 3, lettera *c*));

- l'impiego, per il 2018, di una quota (pari a 16,16 milioni di euro)

delle entrate contributive afferenti al Fondo di rotazione in materia di formazione professionale ed al Fondo sociale per occupazione e formazione¹¹ (comma 3, lettera *d*). Tale misura è stata introdotta dalla Camera, in relazione ai maggiori oneri per il 2018 (rispetto alla precedente quantificazione), derivanti dai diversi termini temporali nel frattempo sopravvenuti; una riduzione della dotazione del fondo

istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe (cosiddetto *jobs act*) di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). La riduzione è disposta nelle misure indicate nel comma 3, lettera *e*).

I commi 4 e 5 recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria clausole che sono state modificate dalla Camera in relazione alle norme generali in materia sopravvenute, mentre il comma 6 reca una clausola contabile finale.

¹¹La conseguente riduzione non concerne la quota delle entrate contributive destinata ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

SUL PROCESSO VERBALE:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Piccinelli non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Azzollini, Berger, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cociancich, Compagnone, Corsini, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Filippin, Formigoni, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Mancuso, Marcucci, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; De Pin, per attività della 13ª Commissione permanente; Cappelletti, Filippi, Granaiola, Lai, Mussini e

Paglini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Panizza, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Zin, per partecipare ad un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

La Presidente del Gruppo parlamentare "Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa", senatrice Bianconi, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 9 maggio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione controllo (COM (2016) 798 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 799 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 200*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Ermini David

Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (2816)

(presentato in data 04/05/2017)

C.3785 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3380, C.3384, C.3419, C.3424, C.3427, C.3434, C.3774, C.3777).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Lumia Giuseppe

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (2817)
(presentato in data 27/04/2017);

senatore Del Barba Mauro
Disposizioni per il riconoscimento del valore storico e culturale della Resistenza (2818)
(presentato in data 02/05/2017);

senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra
Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali (2819)
(presentato in data 02/05/2017);

senatrice Fissore Elena
Disposizioni per l'istituzione del registro universale dei consensi (2820)
(presentato in data 04/05/2017);

senatrice Padua Venera
Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (2821)
(presentato in data 04/05/2017);

senatrice De Pietro Cristina
Disposizioni concernenti l'adozione di un piano sessennale per il contrasto dell'erosione costiera e del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria (2822)
(presentato in data 04/05/2017);

Ministro aff. esteri e coop.
Presidente del Consiglio dei ministri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (2823)
(presentato in data 05/05/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Crimi Vito Claudio ed altri
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente il vincolo di mandato dei parlamentari (2759)
(assegnato in data 09/05/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni (2776)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/05/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Barozzino Giovanni

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (2742)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/05/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. De Pin Paola

Modifiche al codice penale in materia di reati contro la sovranità e l'indipendenza dello Stato (2780)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cardillo Franco ed altri

Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni in materia di circonvizione di persone incapaci e di usura (2783)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanità)
(assegnato in data 09/05/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Ermini David

Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (2816)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.3785 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3380, C.3384, C.3419, C.3424, C.3427, C.3434, C.3774, C.3777)
(assegnato in data 09/05/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro infrastrutture

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (2807)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2714 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 09/05/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro istruz., univ., ric.

Ministro economia e finanze

Ministro beni e att. cult.

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (2808)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

C.3980 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/05/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro giustizia

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro economia e finanze

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (2809)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.4254 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 09/05/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie (2777)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 09/05/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Moscardelli Claudio

Misure per il recupero e la valorizzazione dei poderi edificati dall'Opera nazionale combattenti (2617)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/05/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Petraglia Alessia ed altri

Istituzione di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole e modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (2764)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/05/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Langella Pietro

Disposizioni in materia di manovra di Heimlich (2771)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 09/05/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Ministro istruz., univ., ric.

Ministro beni e att. cult.

Ministro economia e finanze

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (2810)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.4314 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.4252)

(assegnato in data 09/05/2017);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Dep. Fiorio Massimo, Dep. Cenni Susanna

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (2811)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.302 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.3674)

(assegnato in data 09/05/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bianconi Laura, Sen. Pagano Pippo

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernenti l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente e l'introduzione degli istituti del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale (2788)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/05/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Favero Nicoletta ed altri

Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori affetti da emofilia (2794)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 09/05/2017);

Commissioni 2° e 4° riunite

Sen. Molinari Francesco ed altri

Norme in materia di reati militari e modifiche al codice penale militare di pace (2735)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità) (assegnato in data 09/05/2017);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Ciampolillo Lello ed altri

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico (2768)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio) (assegnato in data 09/05/2017);

Commissioni 7° e 12° riunite

Sen. Mattesini Donella ed altri

Disposizioni in materia di educazione all'uso della contraccezione e alla sessualità consapevole per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (2782)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 09/05/2017);

Commissioni 10° e 13° riunite

Sen. Casson Felice ed altri

Disposizioni per il ripristino del "piano delle aree" in materia di attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, nonché delle relative competenze della Conferenza Stato-regioni (2773)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/05/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 09/05/2017 la senatrice Fasiolo Laura e il senatore Marin Marco hanno presentato la relazione unica 2304 e 2355-A sui disegni di legge:

- Sen. Pelino Paola ed altri

"Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone" (2304)

(presentato in data 23/03/2016)

- Sen. Pezzopane Stefania ed altri
"Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio" (2355)
(presentato in data 28/04/2016).

Indagini conoscitive, annunzio

La 6ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM(2016)850 def., COM(2016)851 def., COM(2016)852 def., COM(2016)853 def., COM(2016)854 def. e COM(2016)856 def.).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 aprile 2017, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 - lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (n. 414), cui è allegata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (*Doc. LV*, n. 4).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di documento è deferito alla 3ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il parere entro il 29 maggio 2017.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 998).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, per la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Ministro dell'interno, in attua-

zione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Atto n. 999).

L'atto è trasmesso, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 187 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 aprile 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 28).

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", relativa al periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (*Doc. CCVI*, n. 7).

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 21 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico al dottor Andrea Napoletano, esterno all'Amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 aprile 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del dottor Giuseppe Peleggi, per la durata di sei mesi a decorrere dal 14 febbraio 2017; la conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate alla dottoressa Rossella Orlandi, e la conferma dell'incarico di di-

rettore dell'Agenzia del demanio dell'ingegner Roberto Reggi, fino alla naturale scadenza prevista dai rispettivi provvedimenti di nomina.

Si comunica altresì la conferma fino alla naturale scadenza prevista dai rispettivi provvedimenti di nomina del dottor Vincenzo La Via, nell'incarico di Direttore generale del tesoro e del dottor Daniele Franco, nell'incarico di Ragioniere generale dello Stato, nonché il rinnovo per la durata di tre anni - a decorrere dal 15 marzo 2017 - della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, nell'incarico di Direttore generale delle finanze e del Cons. Luigi Ferrara nell'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" al dottor Paolo Pennesi, dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio di Ministri.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo, 3 aprile, 18 aprile e 5 maggio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Giuseppe Maresca (*ad interim*) e Biagio Mazzotta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Riccardo Rigillo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

al dottor Fabio Italia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

agli ingegneri Giorgio Callegari, Pasquale D'Anzi e Carlo Ricciardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 21 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico al dottor Andrea Napoletano, esterno all'Amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 28 aprile 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante del contribuente per la Regione Lazio.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 1000).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 2 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 517);

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 518).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Cantini, Cuomo, Vaccari, Pagliari, Stefano Esposito, Giacobbe, Favero, Pezzopane, Amati, Sangalli e Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00463 della senatrice Ginetti.

I senatori Fasiolo, Puppato, Albano, Mirabelli, Morgoni, Pezzopane, Sangalli, Astorre e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00464 della senatrice Ginetti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03713 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Paglini, Mangili, Santangelo e Ciampolillo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03717 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03718 del senatore Giarrusso ed altri.

I senatori Fasiolo, Elena Ferrara e Uras hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07436 della senatrice Idem ed altri.

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07448 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00786, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata il 2 maggio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Il Senato,

premessi che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, recante il "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale", e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, solleva diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore;

alcune questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti disciplinari, fra le quali: a) la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; b) la questione delle proroghe *ex lege* per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; 3) la possibilità che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi "nuovi" progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dall'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e oltre quanto previsto, in relazione al golfo di Venezia, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;

gli aspetti più discutibili della disciplina introdotta dal decreto ministeriale 7 dicembre 2016, tuttavia, sono quello relativo alla partecipazione delle Regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli "connessi" al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;

è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici) l'intesa della Regione venga acquisita in conferenza dei servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le Regioni partecipino alla conferenza dei servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la Regione interessata;

la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata, persino per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (art. 3, comma 9, del decreto ministeriale), mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato "previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano", lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;

relativamente al rilascio di un nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo il divieto di rilascio di nuovi titoli minerari entro le 12 miglia marine, tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152, ed è stata oggetto di *referendum* popolare, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

il Consiglio di Stato, nello specifico parere espresso nel 2011 su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiarito che con l'espressione "titoli connessi" si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un "nuovo" pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato, ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;

il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, invece, stabilisce che "sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione" (art. 15, comma 1);

il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato stampa del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti, ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa, dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre implicitamente ammesse e che lo stesso art. 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale, infatti, al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;

i commi 2 e 3 dell'art. 15 del decreto ministeriale dispongono inoltre che "Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale" (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che "Possono essere inoltre autorizzate" le "attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio",

impegna il Governo:

1) a prevedere che l'intesa delle Regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, ma prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con quanto disposto dal decreto-legge n. 133 del 2014;

2) a prevedere l'intesa, in luogo del parere, della Regione Veneto, in conformità al decreto-legge n. 112 del 2008;

3) a prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni già in essere entro le 12 miglia dalla costa non possa concernere piattaforme e pozzi di ricerca ed estrazione non previsti dal programma originariamente presentato.

(1-00786) (Testo 2)

Interrogazioni

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 27 aprile 2017 l'INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'osservatorio sul precariato con i dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017;

i dati relativi ai licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15 dipendenti risultano essere particolarmente preoccupanti: nei primi due mesi del 2017, sono stati 5.347, in aumento del 30 per cento rispetto ai 4.111 registrati nei primi due mesi del 2016. Sono saliti del 64,9 per cento se si guarda ai primi due mesi del 2015;

un incremento così marcato rispetto al 2015 è ragionevolmente ricondotto alla situazione previgente all'entrata in vigore del "Jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) che di fatto ha cancellato il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti da marzo 2015;

tenuto conto che:

i dati relativi alle assunzioni mostrano profonde contraddizioni, dove l'attivazione di 258.982 nuovi contratti a tempo determinato, comprese le trasformazioni agevolate dal Jobs act, non recupera il calo di ben 12,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato cui si somma quello relativo alla cessazione di contratti stabili, nello stesso periodo, per 240.368 unità lavorative;

altrettanto contraddittorio risulta essere il dato sulle assunzioni riferite ai soli datori di lavoro privati che, nei mesi di gennaio-febbraio 2017, sono risultate 900.000, con un aumento del 4,5 per cento rispetto a gennaio-febbraio 2016, che è però dovuto in gran parte alle assunzioni di apprendisti (con un aumento del 23,1 per cento) e a quelle a tempo determinato (pari al

10,4 per cento), cui si oppone un calo delle assunzioni a tempo indeterminato (pari al 12,5 per cento);

considerato inoltre che:

l'Eurostat ha pubblicato recentemente uno studio sulla disoccupazione giovanile da cui tristemente si evince che la Calabria risulta essere la regione del vecchio continente che nel 2016 ha fatto registrare il maggior tasso di disoccupazione giovanile (58,7 per cento), mentre dopo la Calabria si sono piazzate, nella "top ten" della disoccupazione giovanile 2016 (età tra i 15 e i 24 anni), l'Andalusia (57,9 per cento) e poi altre due regioni italiane: la Sicilia (57,2 per cento, in quinta posizione) e la Sardegna (56,3 per cento, sesta);

5 regioni italiane hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media UE (8,6 per cento), ovvero superiore al 17,2 per cento, assieme ad altri 27 territori europei (13 in Grecia; 10 in Spagna; e 5 territori d'oltremare francesi). Nel dettaglio si tratta di: Calabria, 23,2 per cento; Sicilia, 22,1 per cento; Campania, 20,4 per cento; Puglia, 19,4 per cento e Sardegna, 17,3 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare un monitoraggio puntuale del fenomeno e delle dinamiche che vi sottendono, al fine di individuare le strategie più efficaci per inserire il numero più alto possibile di disoccupati nel circuito lavorativo, magari attraverso l'attivazione di serie politiche strutturali per pianificare urgentemente un rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.

(3-03720)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori è costituito da 15 membri, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in rappresentanza delle emittenti televisive firmatarie dello stesso codice, delle istituzioni e degli utenti. Tra le competenze e i poteri del comitato rientrano: verifica e denuncia delle violazioni del codice di autoregolamentazione *media* e minori, con contestuale trasmissione delle stesse all'Autorità, ordine alle emittenti di modificare o sospendere i programmi che violano il codice, ingiunzioni alle televisioni di adeguare il proprio comportamento e la propria attività ai principi contenuti nel codice. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le denunce depositate dal comitato sono ignorate dall'Autorità, senza che quest'ultima si preoccupi di fornire delle motivazioni credibili;

il codice nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, aiutare le famiglie e il pubblico più giovane a un uso corretto della televisione nonché sensibilizzare le emittenti televisive alle esigenze dei minori;

considerato che:

risulta agli interroganti che il codice di autoregolamentazione sia attualmente sottoposto a una procedura di revisione, con l'obiettivo di indebolire i precetti e le disposizioni contenute al suo interno, nonché compromettere l'efficacia dell'azione del comitato di controllo. Nel dettaglio, a seguito di alcune prime indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori che hanno esaminato uno schema provvisorio di revisione, si contesta il fatto che le modifiche proposte dimostrerebbero la volontà di stabilizzare l'inosservanza del divieto per i minori di 14 anni di effettuare messaggi pubblicitari e *spot*. Inoltre, tali modifiche rafforzerebbero il *parental control*, cioè il sistema di filtri pianificato dai genitori per limitare l'accesso dei propri figli ai programmi nocivi, sollevando di fatto le aziende televisive da ogni responsabilità, e introdurrebbero la possibilità per le emittenti televisive di classificare in piena autonomia i propri programmi, senza essere sottoposte ad alcun tipo di controllo da parte di un ente e organismo terzo;

inoltre, a parere degli interroganti, tali modifiche, se approvate, porterebbero a un depotenziamento del ruolo e delle funzioni del comitato, nonché dell'efficacia delle disposizioni contenute nello stesso codice, peraltro non sempre osservate in passato. Un obiettivo che sembra confermato dal mancato rinnovo dei suoi componenti che, nominati con decreto ministeriale 17 luglio 2013 e decaduti dalla carica nel luglio 2016, non sono stati ancora sostituiti da nessuno, come si apprende dal sito del Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente fornire chiarimenti circa le modifiche descritte, a parere degli interroganti discutibili, contenute nello schema provvisorio di revisione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, visionato in anteprima da alcuni addetti ai lavori;

quali iniziative intenda porre in essere per evitare che tali modifiche vengano realmente approvate;

se non ritenga opportuno procedere tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti del comitato di applicazione del codice, garantendo di fatto la sua doverosa partecipazione al processo di revisione;

se e quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto dell'autonomia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affinché sia rafforzata l'autorevolezza delle decisioni del comitato nell'ambito dei rapporti con l'Autorità stessa.

(3-03721)

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI
- Al Ministro della salute - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

come si ha modo di apprendere da plurime testate giornalistiche, soprattutto locali, diverse Asl campane sarebbero interessate da indagini a seguito di un *dossier* presentato in Procura per denunciare legami familiari tra tanti assunti dalle agenzie per il lavoro e gli impiegati strutturati, che sono stati riscontrati da un'indagine a campione;

risulterebbe dal *dossier* che circa il 70 per cento degli assunti tramite le agenzie interinali sarebbero parenti di infermieri, amministrativi e medici degli ospedali o delle Asl in cui lavorano. Invero, da un controllo dei primi 100 nomi di lavoratori interinali assunti a chiamata diretta, quindi senza alcun concorso, ben 71 presenterebbero un legame di parentela con altro personale in forza alla sanità campana, facendo dubitare che la vicenda sia puramente casuale, per quanto improbabile, oppure di essere di fronte ad un caso di vera e propria "parentopoli";

la maggiore criticità si riscontrerebbe nella Asl di Caserta, nell'ospedale di Caserta e nell'azienda ospedaliera dei Colli, ove figurerebbero addirittura dei casi eclatanti quali quello di un sindacalista della Asl casertana che vedrebbe lavorare nella stessa struttura anche i due figli, il fidanzato della figlia e l'ex fidanzata del genero. Non sembrerebbe essere diversa la situazione in altre Asl ed ospedali campani, dove due nipoti di un sindacalista avrebbero trovato impiego, così come nella stessa struttura figurerebbero anche due ex fidanzati dei figli. L'elenco sarebbe ancora lungo e dettagliato da nomi e grado di parentela; notizie minuziose, inoltre, riguarderebbero anomali passaggi dei dipendenti dagli ospedali religiosi alle strutture sanitarie pubbliche;

ad esasperare ulteriormente la vicenda della presunta parentopoli, pare esservi il danneggiamento dell'auto del presidente del movimento infermieri campani e professioni sanitarie, tra i principali estensori del *dossier*;

quanto esposto non rappresenta l'unico caso: la situazione della sanità campana è al collasso, come dimostrato dalle recenti vicende verificatesi presso l'ospedale "Loreto Mare" di Napoli, come anche i gravi illeciti compiuti nell'indizione di gare presso l'Istituto nazionale tumori IRCCS fondazione "G. Pascale", che ha portato all'arresto di quasi 60 persone, e peraltro già oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari, ulteriormente rafforzato da quanto da ultimo occorso sempre presso la Asl di Napoli 1, tra le più grandi di Italia, ove sono in corso indagini da parte della magistratura nei confronti di alcuni soggetti variamente collegati agli acquisti di beni sanitari, che sarebbero stati compiuti anche per conto di alcuni presidi ospedalieri ricadenti nel territorio di competenza della stessa Asl, quali il Loreto Mare, il "San Giovanni Bosco", il "San Paolo" e altri;

sulla base degli elementi informativi acquisiti dagli interroganti, la responsabile del settore provveditorato della Asl Napoli 1, la dottoressa Loredana Di Vico, sarebbe indagata per i reati di turbativa d'asta e interesse privato insieme al suo convivente, Vincenzo Dell'Accio, che a sua volta risulterebbe essere il responsabile di 6 società affidatarie di appalti al momento sotto indagine;

considerato che:

eventi simili sono necessariamente da ascrivere alla scarsa, se non addirittura inesistente, azione di controllo finalizzata a contrastare l'insorgere delle fattispecie di reato ipotizzate, in particolare in un contesto ove si registra un'attitudine sistematica a delinquere presso tutti i livelli della sanità pubblica;

l'evidenza di un'acclarata mancanza di controlli atti a prevenire, o comunque ad arginare, il fenomeno corruttivo compromette seriamente il corretto funzionamento del sistema sanitario locale di una regione, qual è la Campania, in cui i macrodati riguardanti il servizio sanitario regionale presentano risultati tra i peggiori nel panorama nazionale, denunciando dunque precise e gravi responsabilità;

la nomina di un commissario per il risanamento della sanità campana non solo non pare aver risolto il problema, come si evince dagli scandali quasi quotidiani che investono la Regione, ma, di più, le dimissioni da circa un mese di Polimeni gettano il sistema sanitario regionale in una landa di ancora più profonda desolazione, in condizioni che hanno già portato alla mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza e all'aspettativa di vita più bassa d'Italia;

si ritiene, pertanto, necessario che il Ministro in indirizzo metta da parte gli interessi politici e agisca nel rispetto della piena trasparenza operativa e della qualità del servizio sanitario campano, rimasto in balia del vice commissario che si barcamena tra la Regione e l'ospedale Israelitico di Roma. Ancora, non pare che vi sia alcuna azione concreta finalizzata alla nomina di un nuovo commissario, se non quella da alcuni adombrata nel presidente della Regione De Luca, a giudizio degli interroganti improponibile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere alcuna azione ispettiva presso le diverse aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere campane oggetto di indagine, sia presso i competenti organismi regionali, al fine di verificare lo stato di applicazione delle norme anticorruzione, nonché di prevenire e contrastare le situazioni di degrado ed illeciti, quali quelle esposte;

se non intenda aumentare e diversificare la natura ed i contenuti dei controlli, in particolar modo nei confronti delle Regioni soggette a piano di rientro, tra cui la Campania, per le quali risulterebbe desiderabile una rigida politica degli acquisti e del controllo qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, come anche della liceità delle procedure di selezione del personale;

se non intenda intervenire urgentemente per la nomina del nuovo commissario alla sanità per la Regione Campania, al fine di ovviare allo stato di totale abbandono e malaffare cui questa versa.

(3-03723)

FUCKSIA, CERONI, STEFANO, BATTISTA, Giuseppe ESPOSITO, QUAGLIARIELLO, MASTRANGELI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

lo scorso 1° marzo 2017 è stato presentato al Ministro in indirizzo l'atto di sindacato ispettivo 4-07084 avente ad oggetto la necessità di chiarimenti in relazione al recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, cosiddetta direttiva Barnier, in materia di società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi;

dall'adozione dello schema di decreto attuativo è emersa la grave difficoltà, evidenziata anche prima che lo stesso venisse approvato in via definitiva, da parte dei titolari dei diritti di scegliere liberamente un organismo alternativo, stante il monopolio confermato alla SIAE, che prevede, tra l'altro, il diritto esclusivo di riscossione dei proventi che derivino dallo sfruttamento delle opere degli autori nel territorio italiano a causa della previsione di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore;

tale difficoltà si riverbera altresì sugli utilizzatori delle opere che sono posti nella condizione di non sapere come comportarsi in relazione ai pagamenti relativi ai predetti sfruttamenti, essendosi creata la situazione in cui autori stranieri o italiani che non hanno dato mandato alla SIAE o ne hanno revocato i poteri non sono autorizzati a pagare a terzi soggetti, come appunto la SIAE priva di mandato specifico;

nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE era stata più volte evidenziata la necessità di coordinare i testi normativi del nuovo decreto legislativo con la vigente legge sul diritto d'autore, non solo con riferimento al monopolio della SIAE ex art. 180, ma anche alle altre norme che con la nuova disciplina confliggono, in fatto ed in diritto, in particolare laddove un titolare del diritto che non abbia conferito mandato alla SIAE e sia rappresentato da una *collecting* dell'Unione possa incassare nel territorio italiano i proventi che gli competono per lo sfruttamento delle proprie opere;

ad oggi risulta che la norma abbia causato e stia causando gravi danni agli autori ed agli utilizzatori: ai primi in quanto non incassano quanto è dovuto loro; ai secondi che trattengono detti compensi nell'incertezza di come occorra procedere, minacciati da azioni legali dei titolari o di *collecting* terze diverse da SIAE che pretendono il pagamento degli sfruttamenti;

la 2ª Commissione permanente (Giustizia) con atto del 1° febbraio 2017, nel rendere parere positivo sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 366), ha invitato il Governo a considerare in futuro l'esigenza di intervenire ulteriormente sulla normativa di settore, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal Governo

in precedenza in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14;

nel medesimo parere, il Governo è stato invitato a monitorare, nel rispetto della disciplina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. IV, dello schema di decreto, al fine di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;

dopo la presentazione dell'interrogazione richiamata, è stato emanato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2017 che fa salvo il monopolio della SIAE;

il testo dell'interrogazione, alla quale non è stata data oggi nessuna risposta, in violazione dell'articolo 153 del Regolamento del Senato, si intende integralmente riportato;

considerato che:

il decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è intervenuto, modificando solo in parte la legge 22 aprile 1941, n. 633, senza, tuttavia, risolvere gli evidenti conflitti di norme che si sono creati;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato, il 5 aprile 2017, un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore ai sensi dell'art.102 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

nel provvedimento A508 dell'Autorità vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting* (cosiddetti diritti *in bundle*);

a quanto risulta, la SIAE, inoltre, starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi;

infine, la SIAE sembrerebbe determinata a pretendere accordi di rappresentanza reciproca da tutte le *collecting*, impendendone così l'attività di licenza diretta sul territorio italiano per il repertorio dei rispettivi artisti;

dalla documentazione prodotta agli interroganti emerge che SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in forza delle disposizioni di legge che sottopongono la SIAE alla vigilanza del proprio dicastero e dell'Autorità garante, sia a conoscenza della situazione esposta e dei fatti contestati alla Società italiana degli autori ed editori dai *player* del mercato di riferimento;

se non ritenga di attivare le procedure ritenute più idonee ed urgenti volte a verificare la veridicità dei fatti esposti e di porre in essere ogni azione necessaria o utile a reprimere e sanzionare le relative condotte lesive dei principi di concorrenza, statuiti a livello comunitario oltre che nazionale;

se non ritenga di dover rispondere all'atto di sindacato ispettivo richiamato, chiarendo, anche in vigenza di decreto, quale sia la disciplina applicabile al caso di titolari dei diritti che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la SIAE un accordo di rappresentanza.

(3-03725)

VALDINOSI, SPILABOTTE, CANTINI, ASTORRE, FASIOLO, CAPACCHIONE, SANGALLI, FAVERO, AMATI, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, VACCARI, PEZZOPANE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 21 aprile 2017 alle ore 20.30 presso il polo scolastico di Villamariana, a Cesenatico (Forlì-Cesena), si è svolta la presentazione del libro "Non vivo in una bolla", sottotitolo "Autismo e vaccini. Storia di una famiglia danneggiata" dell'autrice Federica Santi;

nella presentazione dell'iniziativa sul sito *on line* del 2° circolo didattico di Cesenatico si legge che "il volume racconta la storia di una famiglia danneggiata a seguito della diagnosi di autismo insorta a causa di una reazione avversa al vaccino trivalente Mpr, che ha coinvolto il primogenito N., nato nel 2010";

sempre sul sito si legge che: "L'incontro consiste nella proiezione di *slide* esplicative, ma soprattutto in uno scambio di informazioni che Federica Santi, come madre ed autrice, sarà lieta di fornire ai presenti basandosi sulla propria esperienza personale. Un'esperienza maturata nel corso degli ultimi tre anni e mezzo e che l'ha portata profondamente a conoscere il mondo dell'autismo e le cause che possono scatenarlo. Tutto ciò nella piena consapevolezza di andare controcorrente rispetto alle presunte verità che la scienza ufficialmente riconosciuta propina continuamente";

considerato che:

la dirigente scolastica del 2° circolo didattico di Cesenatico, dottoressa Loredana Aldini, ha difeso la bontà della scelta di ospitare nell'istituto un volume esplicitamente contrario all'obbligo di vaccinazione dei bambini;

a tal proposito ha dichiarato a mezzo stampa che la serata è stata tranquilla, senza contestazioni, che vi ha partecipato una trentina di persone,

soprattutto personale scolastico e qualche genitore, e che l'evento rientra in un ciclo di incontri dedicati ai bisogni educativi speciali, quali disabilità, dislessia, autismo;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

come è noto, le ricerche scientifiche a livello internazionale smentiscono decisamente ogni correlazione tra le vaccinazioni e l'aumento dei casi di autismo;

iniziative come questa promossa nell'ambito scolastico ingenerano nei genitori confusione e disorientamento alimentando paure e preoccupazioni sulle vaccinazioni;

nel nostro Paese a causa di una grave disinformazione fatta nei *media* si assiste ad una diminuzione della copertura vaccinale con conseguente aumento dei casi di malattie molto pericolose, come il morbillo, che si ritenevano ormai debellate;

l'iniziativa ha quindi provocato giustamente l'indignazione di molti genitori che si sono trovati sconcertati dal fatto che proprio la scuola si sia fatta promotrice di un'iniziativa di grave disinformazione scientifica;

la scuola è e deve rimanere il luogo per eccellenza dell'istruzione e della formazione e al suo interno non può essere dato spazio a iniziative di disinformazione e di negazione delle evidenze scientifiche;

le istituzioni, quelle scolastiche *in primis*, hanno il dovere e l'obbligo di fornire a alunni e genitori tutte le corrette informazioni necessarie per le scelte da operare e non devono in alcun modo essere il luogo di propaganda di teorie personali non avvalorate da evidenze scientifiche dimostrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio;

se non ritenga di dover prendere con urgenza una posizione di netta distanza dall'iniziativa;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti della dirigente scolastica che ha consentito sia la pubblicazione nel sito *internet* del proprio istituto scolastico delle frasi riportate sia la presentazione del libro presso la scuola;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare in futuro che nelle scuole vengano promosse iniziative ed incontri con contenuti di disinformazione e antiscientifici sul tema dei vaccini.

(3-03726)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 2 maggio 2017 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Abruzzo, il Comune di Bussi sul Tirino (Pescara) e l'azienda Solvay per la cessione delle aree inquinate di proprietà di quest'ultima al Comune pescarese. Un atto propedeutico, secondo quanto affermato nel documento, all'avvio degli interventi di bonifica e, quindi, alla reindustrializzazione del sito;

a tal fine le aree esterne al sito di interesse nazionale, ossia le discariche 2A e 2B, dovrebbero essere cedute al prezzo simbolico di un euro;

secondo le vigenti normative non è tuttavia indispensabile che gli enti locali divengano proprietari dei terreni per procedere alla bonifica, tanto che, su oltre 50 siti di interesse nazionale, nessuno risulta essere stato acquisito da un ente pubblico;

la questione rientra nella complessa vicenda delle discariche di Bussi: aree sottoposte ad un avvelenamento senza precedenti, con centinaia di migliaia di rifiuti tossici e scarti industriali interrati. Le vicende giudiziarie avevano inizialmente dichiarato, alla fine del 2014, l'avvenuta prescrizione per i reati contestati alla Montedison, proprietaria della zona negli anni dell'inquinamento selvaggio, ma la sentenza era stata ribaltata, nel febbraio 2017, dalla Corte d'assise d'appello de L'Aquila che, pur prescrivendo l'avvelenamento aggravato, ha ricalcolato la prescrizione sulla base delle aggravanti, e ha condannato per disastro colposo alcuni tra i principali ex *manager* della Montedison;

il coinvolgimento e le responsabilità dell'ex Montedison divengono dunque progressivamente più chiare: risulta tuttavia ancora più intricata, oltre che priva della trasparenza necessaria in casi di eccezionale gravità come questo, la vicenda del provvedimento ministeriale che aveva individuato la Edison come responsabile dell'inquinamento, successivamente respinto dal Consiglio di Stato;

risulta poco chiaro come sia possibile procedere in assenza dell'identificazione del responsabile della contaminazione, a cui, ai sensi del principio "chi inquina paga" e della normativa vigente, dovrebbero essere attribuiti i costi della bonifica;

l'acquisizione dei terreni prevista dall'accordo di programma espone l'amministrazione pubblica, nello specifico quella locale, a sostenere i costi della bonifica senza avere la certezza che il responsabile si accolli il costo dell'immane disastro ambientale provocato. Il testo unico dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede infatti in tal senso, all'arti-

colo 253, che il privato non responsabile dell'inquinamento al quale venga bonificato un terreno, in questo caso Solvay, debba rifondere il solo valore acquisito dal terreno, mentre il responsabile della contaminazione, non ancora identificato, finanzia i costi della bonifica;

le aree significativamente inquinate costituiscono un immenso rischio per la collettività. Sembra tuttavia che il fine dell'accordo di programma, volto a realizzare un progetto di bonifica già appaltato per il quale sono necessari 45 milioni di euro di fondi pubblici, sia l'acquisizione delle aree della Solvay da parte del Comune: una forzatura pericolosa, che creerebbe un pericoloso precedente per altre aree sulle quali insistono i medesimi problemi. Basterebbe in tal senso un'occupazione temporanea, che consenta la necessaria e urgente bonifica;

non è dunque comprensibile il motivo che abbia spinto il Ministero ad avallare tale orientamento, che si discosta notevolmente dalle ordinarie politiche di dismissione del patrimonio pubblico imposte dallo Stato, consentendo l'acquisizione, da parte della collettività, di discariche tra le più inquinate dell'intero Paese, sottratte tra l'altro ad una multinazionale,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno condotto il Ministro in indirizzo a valutare come ricevibili tali richieste, in passato respinte in quanto non conformi alla vigente normativa, e se non intenda in tal senso rivedere l'atto attraverso il quale viene consentita l'acquisizione delle aree inquinate di Bussi.

(3-03722)

GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

la cooperativa ArteInsieme di Itri (Latina) si è aggiudicata il bando emesso dalla Prefettura di Latina per assicurare i servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

sono emerse numerose criticità relative alla capacità della cooperativa di offrire l'assistenza adeguata ai migranti anche sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa, in quanto la cooperativa non avrebbe precedentemente prestato tali servizi sia nell'ambito dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che in progetti di accoglienza similari;

le strutture individuate per offrire assistenza, l'ex albergo "Montefusco", peraltro lontano molti chilometri dal centro abitato ed ubicato in località isolata di montagna, ed una villa privata sulla via Appia, lato Fondi, versano in condizioni di sovraffollamento rispetto alla capienza di legge;

relativamente all'albergo Montefusco gravano ombre circa le certificazioni di agibilità e le autorizzazioni igienico-sanitarie ottenute, in quanto

le condizioni rovinose in cui versa la struttura richiederebbero interventi non risolvibili con l'esecuzione di semplici e marginali lavori di restauro; inoltre, presso la struttura è stata, in seguito a segnalazione, portata l'acqua potabile tramite autobotte, ma la cisterna di deposito vecchia di 50 anni non è stata mai messa a norma per cui l'acqua risulterebbe essere ancora non potabile;

entrambe le strutture spesso utilizzerebbero la tecnica del "farsi pagare il vuoto", in quanto le risorse loro erogate verrebbero calcolate anche in base al numero totale di ospiti che da mesi non sarebbero invece presenti;

inoltre, il personale dipendente e i volontari impiegati sarebbero sottoposti a minacce e intimidazioni finalizzate a impedire che vengano rese note all'esterno le difficoltà e le inadempienze;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario che sia effettuato un controllo storico intrecciato dei registri di presenza;

sussiste un'evidente incompatibilità ambientale generata dal legame di coniugio che intercorrerebbe tra il dottor Mendico, responsabile del settore prevenzione e igiene pubblica della Asl di Latina, addetto proprio alla vigilanza sanitaria nei centri in questione, e la dottoressa Marciano, gestore di un centro di accoglienza nel medesimo territorio di competenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, per quanto di competenza, intendano attivarsi affinché sia verificato se corrispondano al vero;

in particolare, se la cooperativa al momento del bando possedesse i requisiti richiesti, ovvero l'aver già prestato servizio in ambito SPRAR, e se la Prefettura di Latina abbia verificato il possesso del requisito di cui al punto 7.7 dell'avviso di bando;

se non ritengano che le criticità evidenziate possano ripercuotersi a danno dei migranti che, lasciati al proprio destino, rischierebbero di diventare facile preda del sistema malavitoso locale, anche in considerazione del fatto che la maggioranza dei soggiornanti sono di nazionalità nigeriana e avrebbero frequenti contatti con altri connazionali residenti da anni nella vicina zona di Castel Volturno (Caserta), dove è presente un'organizzazione criminale di origine nigeriana dedita al traffico di droga ed allo sfruttamento della prostituzione;

se risulti che, al momento dell'arrivo, i migranti siano stati sottoposti allo *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV-B, HCV-C e tubercolina; se l'esecuzione di tale obbligo sia rilevabile dalle schede sanitarie personali e se nel centro sia in atto un'epidemia di scabbia;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale possibile conflitto di interessi, nonché sottovalutazione di nuovi significativi profili di accertamento;

se risulti che la registrazione degli ospiti effettuata dagli organi preposti e la tenuta dell'apposito registro giornaliero delle presenze siano costantemente aggiornati, al fine di evitare possibili rimborsi non dovuti per migranti che si allontanano dal centro, magari procedendo anche ad un controllo incrociato con i registri di destinazione dei beneficiari del progetto;

se corrisponda al vero che la cooperativa ArteInsieme gestisca anche il canile municipale di Itri, in cui, per quanto risulta agli interroganti, verrebbero utilizzati in qualità di inservienti i ragazzi in cura presso i servizi per le tossicodipendenze di Formia, senza il rispetto dei protocolli antitossicodipendenza (continuerebbero ad assumere sostanze stupefacenti in assenza di controllo);

se ritengano legittimo che i beneficiari del progetto siano utilizzati quale forza lavoro nello stesso;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare, al fine di risolvere la grave situazione di illegalità evidenziata.

(3-03724)

RAZZI, AMIDEI, PELINO, SIBILIA, FASANO, FAZZONE, SCIASCIA, FLORIS, ALICATA, Mariarosaria ROSSI, CALIENDO, PALMA, PICCOLI, BERTACCO, VILLARI, SERAFINI, MALAN, MANDELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Comune di Pescocostanzo (L'Aquila) si trova nel cuore del parco nazionale della Majella e rappresenta uno dei borghi più belli d'Italia; conta più di 1.000 abitanti ed ha una popolazione che cresce notevolmente grazie all'afflusso di turisti sia in inverno che in estate;

da notizie in possesso degli interroganti, gli abitanti avrebbero lamentato problemi relativi alla ricezione del segnale dei canali Rai;

gli utenti pagano regolarmente il canone televisivo per la fruizione della rete pubblica che non risulterebbe visibile con il digitale terrestre;

inoltre, non sarebbero consultabili né i canali tematici (quali ad esempio Raisport), né i canali delle emittenti private abruzzesi;

a giudizio degli interroganti, la situazione è paradossale in quanto al pagamento di un servizio pubblico, di fruizione nazionale, dovrebbe corrispondere una corretta erogazione dello stesso,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per ovviare all'annosa problematica della mancanza di segnale Rai a Pescocostanzo.

(3-03727)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VOLPI - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che:

nell'ultimo periodo c'è stato un notevole incremento ed un susseguirsi di sbarchi nel territorio italiano, in gran parte provenienti dalla Libia, a giudizio dell'interrogante dimostrando il *bluff* e l'inutilità dell'accordo siglato il 2 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri e Al Sarraj e l'accordo di pace tra le tribù del sud della Libia, che aveva come obiettivo quello di bloccare il flusso dei migranti più a sud delle coste libiche, lungo i 5.000 chilometri al confine con Ciad, Algeria e Nigeria che dovevano essere controllate dagli stessi *clan*;

il 18 aprile, nel porto di Vibo marina, si è verificato uno sbarco *record* di circa 1.600 immigrati a bordo del rimorchiatore "Asso 29", il maggior numero dei quali provenienti dall'Africa sub sahariana;

a bordo non era presente un dottore che potesse garantire un preventivo bollettino medico della situazione sanitaria. Le operazioni sono iniziate solo dopo che il medico della ASL è salito a bordo e ha dato l'autorizzazione, sebbene sia difficile verificare le effettive condizioni di salute di 1.600 immigrati, non solo denutriti, ma anche affetti da tubercolosi;

il 21 aprile sul quotidiano "la Gazzetta del Sud" è stata data notizia delle gravi condizioni di salute di un carabiniere del 14° battaglione ricoverato presso il nosocomio di Catanzaro. Si è appreso dell'impossibilità di ricoverare il militare nell'ospedale vibonese in quanto a causa dell'emergenza dello sbarco "non vi erano posti disponibili a causa dell'emergenza migranti alcuni dei quali per patologie che potrebbero provocare contagi";

il 26 aprile la ASL ha dato comunicazione, attraverso gli organi di stampa, della morte di 2 immigrati, sbarcati il 18 aprile, dovuta a "sindrome da schiacciamento". Come riporta il quotidiano *on line* "zoom24", la stessa ASL ha avviato la profilassi anti meningite per tutti gli operatori coinvolti nello sbarco solo nella giornata del 26 aprile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano fare chiarezza sulla reale causa del decesso dei due immigrati, per sapere se fossero affetti da meningite;

se intendano spiegare il motivo per cui la ASL abbia avviato la profilassi anti meningite solo dopo 9 giorni dallo sbarco e 5 giorni dopo la morte dell'immigrato trasferito e deceduto a Bari in data 21 aprile;

se intendano far luce sulle attività di coordinamento delle operazioni di sbarco per sapere se i responsabili abbiano informato le forze dell'ordine e i volontari di CRI e protezione civile circa il rischio sanitario-batterologico e se le procedure di tutela e prevenzione siano state attivate;

se il Ministro della salute intenda attivare misure straordinarie per potenziare il nosocomio di Vibo Valentia, al fine di non causare disagi ai cittadini del vibonese e per rendere accessibile l'ospedale agli abitanti della

zona, dal momento che gli sbarchi stanno diventando ormai ordinari e un gran numero di posti letto è assegnato agli immigrati che versano in precarie condizioni di salute;

se intendano attivare delle profilassi sanitarie preventive (e non controlli postumi come quelli oggi previsti) per tutelare il personale delle forze dell'ordine e dei volontari impiegati negli sbarchi.

(4-07457)

DE PIN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che su diverse testate giornalistiche è apparsa la notizia secondo la quale il nostro Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto il 3 maggio 2017 l'imprenditore e finanziere George Soros a palazzo Chigi;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

George Soros è lo speculatore che ha determinato il tracollo della lira nel 1992, facendole perdere il 30 per cento del suo valore, permettendo così agli investitori di rastrellare buona parte del patrimonio bancario e industriale di Stato a prezzi stracciati;

tra l'altro, è stato condannato all'ergastolo in Indonesia per speculazione sulle monete locali e dallo Stato francese per *insider trading*;

Soros è considerato l'architetto di ogni rivoluzione e colpo di Stato nel mondo degli ultimi 25 anni, teso ad orientarne e determinarne i destini politici ed economici;

di recente è finito al centro delle polemiche in merito alla presunta collusione tra organizzazioni non governative e scafisti;

tenuto conto che nonostante l'incontro si sia tenuto in forma ufficiale a palazzo Chigi, non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione, né alla stampa né al Parlamento,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno informare il Parlamento e, di conseguenza il popolo italiano, del motivo della presenza di George Soros e dei contenuti della conversazione avvenuta, alla luce del fatto che, se è stato ricevuto nella sede ufficiale del Governo si tratta di un impegno istituzionale e che, per questa ragione, il Parlamento dovrebbe esserne informato.

(4-07458)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Oma Sud di Capua (Caserta) è nata nel 1986, in un capannone di lamiera ondulata nella zona periferica della città, come azienda di costruzioni aeronautiche gestite dalla famiglia Tonti già proprietaria a Foligno (Perugia) dell'omonima azienda;

da quella data le attività di produzione vertevano sulle commesse per conto terzi per la produzione di strutture aeronautiche per clienti come Leonardo (all'epoca denominata Aeritalia, poi Alenia) e Agusta, azienda *leader* degli elicotteri;

considerato che:

la famiglia Tonti ha proseguito nella gestione fino a fine 2003-inizio 2004, non senza risentire dal 1986 al 2001 sia della crisi del settore che della crisi economica mondiale;

dal 2004 ci fu il cambio di proprietà in quanto la famiglia Tonti vendette a Valter Proietti, oggi presidente dell'Oma Sud Sky technology;

inizialmente da parte di Proietti ci fu un'incoraggiante motivazione di ripresa seguita da ripetute richieste di cassa integrazione che coinvolgeva l'intero numero delle maestranze;

Proietti, dopo aver acquisito una commessa di lavoro Alenia del settore militare, non ha più palesato né interesse per altre lavorazioni né per alcun piano industriale per il futuro dell'azienda, se non quella di smantellare commesse di lavoro come la sezione pavimento A321 e lo Skin deriva 767;

dal 2004 a oggi, Proietti sfruttando i finanziamenti pubblici ha dato vita al progetto di produzione propria del velivolo "Sky car", ad una storia forse senza fine, con l'arrivo di fondi per svariati milioni di euro ed un progetto mai essenzialmente ed effettivamente andato in produzione;

già nel 2012 l'onorevole Paglia tramite interrogazione parlamentare aveva chiesto chiarezza sulle sorti dell'Oma Sud (3-02657);

ad oggi l'azienda, potenzialmente dotata di maestranze tecnicamente valide, versa in uno stato di profonda crisi per mancanza di lavoro che si ripercuote sui lavoratori che sono rimasti senza stipendio e, per una serie di errori e ritardi burocratici da parte dell'azienda, senza percepire dall'Inps la cassa integrazione,

si chiede di sapere, per quanto di competenza, quali iniziative, i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per garantire certezze per il futuro dell'azienda e per i lavoratori, che vanno incontro a un dimezzamento dell'organico entro giugno 2017 e fare chiarezza sull'utilizzo, da parte del presidente Proietti, degli ingenti fondi stanziati per l'Oma Sud, che non trovano corrispondenza nella situazione di crisi dell'azienda.

(4-07459)

CASALETTO, VACCIANO, DE PIN, SIMEONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che tutti i quotidiani nazionali riportano che il finanziere miliardario George Soros è stato ricevuto il 3 maggio 2017 a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che, per quanto risulta agli inetrroganti:

George Soros è presidente del Soros fund, dell'Open society e fondatore e consigliere del Quantum group. Fu per sua stessa ammissione il protagonista delle speculazioni che nel 1992 causarono una svalutazione della lira del 30 per cento e la dissipazione di 40.000 miliardi di lire di riserve valutarie della Banca d'Italia;

si tratta quindi, come già esposto da autorevoli fonti accademiche, di un esponente di quella "diplomazia finanziaria internazionale" che ha come unico scopo il progressivo impoverimento attraverso la fine del *welfare state* e la compressione dei salari per tutti gli Stati dell'Europa meridionale;

le mire di Soros attraverso le sue organizzazioni tenderebbero a modificare le strategie globali sui flussi migratori, con l'intento di ridurre il costo del lavoro attraverso l'immissione forzata di manodopera a basso costo. In cambio, sembrerebbe offrire sicurezze sull'acquisto dei titoli di Stato;

la suddetta strategia, che esula da qualsiasi volontà umanitaria, punta ad un calcolo finanziario per istituire sempre più *dumping* salariale nelle economie dei Paesi del sud Europa, maggiormente esposti a flussi migratori, ormai gestiti anche da soggetti non istituzionali, e certamente non democraticamente controllati;

rilevato che alla stampa non è stato fornito alcun dettaglio su tale incontro e gli interroganti ritengono questo un fatto fortemente anomalo, irriuale e fuori da ogni controllo parlamentare delle attività di Governo,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno rendere pubblici i contenuti del colloquio intrattenuto con George Soros, con particolare riguardo alla politica estera e alle politiche migratorie.

(4-07460)

GASPARRI - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a quanto si apprende da organi di stampa, la Croce rossa avrebbe stipulato un accordo privato con il Partito democratico attraverso la sottoscrizione di una lettera d'intenti per un'eventuale collaborazione sociale;

il presidente nazionale della Croce rossa, Francesco Rocca, avrebbe sminuito la vicenda affermando che non c'è un accordo tra Croce rossa e Pd, ma una semplice "proposta di accordo";

il Pd, al contrario, come ha ufficialmente comunicato il presidente Orfini, ha confermato un accordo per la collaborazione su varie attività da "gestire e definire insieme", come da lettera accolta e controfirmata per la Croce rossa dal segretario generale Flavio Ronzi;

tale accordo è stato reso noto alla vigilia delle primarie del Pd,

si chiede di sapere:

quali siano le attività di collaborazione tra l'associazione ed un partito politico;

se tale accordo sia compatibile con la tradizionale autonomia di un'organizzazione di volontariato così importante;

se non si ritenga strumentale un accordo del genere alla vigilia di un importante appuntamento elettorale interno al Partito democratico;

se non si intenda richiamare ufficialmente la benemerita associazione ad un comportamento più consono all'imparziale ruolo che l'ha contraddistinta negli anni.

(4-07461)

PAGLINI, BOTTICI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, SERRA, DONNO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a Massa (Massa Carrara) si è svolta una manifestazione organizzata da "Lotta studentesca", struttura giovanile di Forza nuova;

gli organizzatori della manifestazione avrebbero ottenuto l'autorizzazione per un concerto domenica 30 aprile 2017 e per una manifestazione il 1° maggio da svolgersi in occasione della festa dei lavoratori;

alcuni volantini diffusi dagli organizzatori annunciavano per il 30 aprile la convocazione di un "*meeting* europeo" a Massa con la partecipazione di diversi soggetti, mentre altri manifesti riportavano "Saremo in piazza contro il Primo maggio della disoccupazione giovanile";

il prefetto di Massa Carrara, dottor Enrico Ricci, come riportato sulla cronaca locale, ha dichiarato: «I militanti sono stati scortati, come da accordi, dalla sede di Forza Nuova, fino ai mezzi di trasporto che li avrebbero condotti nel piazzale della zona industriale, dove poi è avvenuta la loro manifestazione», come si legge in un articolo del 2 maggio di "gonews", intitolato "Lotta Studentesca a Massa, nessuna denuncia per il Primo Maggio";

i circa 150 manifestanti, provenienti da Roma, Napoli, Milano e dalla Puglia, oltre che dalla provincia di Massa Carrara, durante il tragitto hanno issato bandiere nere, striscioni e intonato con megafoni cori fascisti, «scandendo slogan quali siamo i legionari di Mussolini", "maglietta nera trionferà"», sempre sullo stesso giornale "gonews.it", in un articolo intitolato "Primo Maggio, A Massa corteo di Lotta studentesca", del 1° maggio;

considerato che, a parere degli interroganti:

le modalità con cui si è svolto il raduno evidenziano che non si è trattato di un evento improvvisato, ma di un corteo pianificato ed organizzato con il chiaro intento di provocare contrasti e polemiche e, a tal proposito, ci si chiede per quali motivi la Prefettura non abbia preso per tempo gli adeguati e opportuni provvedimenti;

la manifestazione rappresenta un evidente affronto alle istituzioni democratiche e ai sacrifici patiti durante la Resistenza sia dalla città di Massa, decorata di medaglia d'oro al merito civile, sia dall'intero territorio della provincia di Massa Carrara (già Apuania), prima tra le Province italiane ad essere decorata di medaglia d'oro al valor militare, con questa motivazione: "Ardenne focolare di vivido fuoco, all'inizio dell'oppressione nazi-fascista sprigionò la scintilla che infiammò i suoi figli alla Resistenza. Vinse la fame con il leggendario sacrificio delle sue donne e dei suoi ragazzi sanguinanti sugli impervi sentieri; subì dovunque stragi, devastazioni e rappresaglie atroci; si abbarbicò alle natiche montagne facendo del gruppo delle Apuane la cittadella inespugnata della libertà. In epici combattimenti irrisse per nove mesi al nemico e lo vinse; santificò il suo dolore ed il sangue dei suoi caduti, offrendoli come olocausto alla difesa della propria terra ed alla redenzione della Patria";

considerato inoltre che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana vieta "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

l'art. 1 della legge n. 645 del 1952 dispone che "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";

l'art. 5 dispone che "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere le opportune iniziative finalizzate a ricomporre gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'evento e a comprendere le motivazioni che hanno condotto ad autorizzare una simile manifestazione, affinché un simile affronto alle istituzioni democratiche non si ripeta.

(4-07462)

URAS, DE PETRIS, BENCINI, MOLINARI, LAI, BIGNAMI, ANGIONI, MUSSINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

i dati relativi ai flussi migratori, al numero dei migranti presenti nelle singole regioni italiane e nei comuni del nostro Paese, ai richiedenti asilo e

quanti di loro abbiano effettivamente diritto sono ancora insufficienti per una corretta e puntuale informazione sul fenomeno migratorio;

l'assenza, anche colpevole, di una meticolosa raccolta e diffusione di tali dati determina, spesso, condizioni favorevoli alla propaganda contro l'accoglienza dei migranti e a sostegno di infondate tesi sui pericoli per la sicurezza dei nostri cittadini e delle loro famiglie;

si va diffondendo in Italia e anche nei territori tradizionalmente più ospitali, strumentalmente e infondatamente, l'incultura politica della xenofobia, della divisione e della discriminazione;

tale cultura istiga comportamenti riprovevoli sul piano etico e, in alcune circostanze, anche delittuosi, la cui gravità determina condizioni inaccettabili di minaccia soprattutto verso le organizzazioni di volontariato e verso gli operatori, pubblici e privati, impegnati nelle attività di gestione, anche urgenti, dell'accoglienza;

in questo quadro, anche in Sardegna, si sono verificate in diverse occasioni fatti intimidatori, anche gravi, che hanno interessato anche alti funzionari dello Stato e il mondo del volontariato e della cooperazione sociale.

premessi inoltre che:

tali azioni intimidatorie recentemente hanno coinvolto la cooperativa sociale "il Seme" di Santa Giusta (Oristano), da sempre uno dei soggetti più impegnati, d'intesa con le strutture dello Stato, nelle attività di assistenza e accoglienza di bisognosi residenti e di migranti;

la cooperativa ha acquisito una struttura ricettiva, pressoché in stato di abbandono da anni, a Bonarcado, da dedicare ad un progetto di accoglienza integrata da realizzare d'intesa con la comunità del paese e con l'amministrazione comunale;

tale struttura ha subito un atto vandalico grave, chiaramente intimidatorio, di cui si è data notizia sulla stampa regionale, consistente nell'incendio di una parte dello stabile;

si dà atto dell'impegno delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale e dell'ampia disponibilità della cooperativa sociale ad operare in stretta collaborazione con amministrazione e comunità di Bonarcado, e si esprime la più ampia solidarietà alla cooperativa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo stia disponendo un'adeguata campagna di informazione sull'effettiva consistenza dei flussi migratori che interessano il nostro Paese e le singole regioni, compresa la Sardegna, al fine di evitare la divulgazione di dati inesatti, o peggio falsi, atti a determinare infondati allarmismi e istigare a comportamenti delittuosi;

se sia stato informato dei fatti accaduti a Bonarcado e abbia acquisito le necessarie informazioni a tutela della cooperativa sociale, dei suoi operatori volontari e dell'amministrazione comunale;

se non ritenga di dover accentuare ogni azione preventiva nei confronti dei delitti di natura intimidatoria verso coloro che siano impegnati nella gestione del fenomeno migratorio e nella gestione delle attività socio-assistenziali di accoglienza.

(4-07463)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il sito denominato "S. Gabriele", ubicato nel comune di Martinsicuro (Teramo), è stato inserito nell'anagrafe siti a rischio potenziale TE900160;

in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 7 giugno 2016 è stato valutato il documento di "integrazione al piano di caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifico del sito San Gabriele" presentato in data 21 aprile 2016;

dalla disamina del documento è stato possibile individuare tre diverse aree di contaminazione: nel sito delimitato tra l'ufficio postale, la chiesa "San Gabriele", il distretto sanitario e via G. Di Vittorio (area di circa 10.000 metri quadrati) sono presenti scarti di lavorazione di fonderie; lungo via Roma, in prossimità e a valle del distributore IP n. 41496, sito in via Roma 559/A, sono stati individuati fattori contaminanti come il parametro MTBE (additivo dei carburanti); nell'area in prossimità ai pozzi P7-bis (in maggior concentrazione rispetto ad altri), P7 e P1-bis sono stati rilevati i solventi clorurati, tra cui spicca per pericolosità il cloruro di vinile.

in data 1° luglio l'ARTA di Teramo, facendo seguito a quanto stabilito dalla conferenza dei servizi, ha rielaborato di concerto con il consulente dell'associazione temporanea di imprese l'analisi di rischio specifica, in modo da definire in maniera univoca i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, ed ha trasmesso il 7 luglio la relazione tecnica dalla quale si evince che: 1) nel sito 1, suolo superficiale e profondo dell'area limitrofa alla chiesa S. Gabriele, si è riscontrato un rischio sanitario ambientale per la matrice ambientale suolo superficiale. Si riscontrano valori di contaminazione (concentrazioni rappresentative della sorgente) superiori alle concentrazioni di soglia di rischio, per diversi parametri nel terreno superficiale. Pertanto si resta in attesa della presentazione, da parte del Comune, di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione; 2) nel sito 2, falda acquifera sotterranea dell'area comprendente i pozzi P7, P7-bis e P1-bis, si fa presente che non è stata ancora individuata la sorgente della contaminazione, pertanto si ritiene necessario approfondire le indagini al fine di individuare la sorgente e l'estensione dell'area contaminata mediante la presentazione del piano di caratterizzazione. Pur non disponendo dei dati di caratterizzazione dell'area si è comunque proceduto all'elaborazione dell'analisi

si di rischio sanitario ambientale, che ha evidenziato la presenza di rischio cancerogeno di inalazione vapori in ambiente *indoor* e *outdoor* relativamente alla matrice della falda acquifera sotterranea, il contributo è dato principalmente dal cloruro di vinile che però non è stato evidenziato nell'area circostante al pozzo. Agli esiti dell'elaborazione dell'analisi di rischio, che ha evidenziato valori di contaminazione superiori alle concentrazioni soglia di rischio, si sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla messa in sicurezza di emergenza e si resta in attesa della presentazione del piano di caratterizzazione;

in fase preliminare della progettazione, sono stati definiti ed analizzati gli interventi necessari per la bonifica del sito, considerando come principali criteri la rapidità nella realizzazione degli interventi e la loro efficacia in termini di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, nonché la possibilità di conversione per il futuro recupero dell'area;

considerato che:

in relazione alle caratteristiche geologiche e idrologiche e sotto il profilo dell'inserimento ambientale ed urbanistico del sito, è stato individuato un piano per la realizzazione della bonifica del sito, che prevede: la rimozione del materiale contaminato e dei rifiuti, che prevede il decespugliamento e rimozione degli alberi; l'esecuzione di omologazione in banco del materiale o rifiuto da rimuovere per la verifica della pericolosità e l'attribuzione del codice CER (necessaria per la successiva fase di conferimento in discarica); lo scavo, di profondità stimata pari a 1,5 metri pari per una quantità complessiva pari a circa 16.500 metri quadri, e contestuale carico su automezzi regolarmente autorizzati per il conferimento presso impianti di smaltimento; il collaudo delle pareti e del fondo scavo; il ritombamento dello scavo con terreno vegetale;

l'attuale progetto preliminare di bonifica stima una spesa di circa 9 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano ad oggi le conseguenze attestate e quali iniziative intenda adottare in merito, e se non ritenga necessario fornire strumenti finanziari specifici e finalizzati a tale intervento, visto il carattere di urgenza e considerato l'impatto della contaminazione all'interno dell'area urbana;

se non ritenga opportuno che tale attività di bonifica sia coadiuvata da un monitoraggio della contaminazione delle falde acquifere nelle zone già interessate dagli studi di caratterizzazione.

(4-07464)

MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa, mercoledì 3 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto a palazzo Chigi il multimiliardario George Soros, protagonista per sua stessa ammissione delle speculazioni che nel 1992 causarono una svalutazione della lira del 30 per cento e la dissipazione di 40.000 miliardi di lire di riserve valutarie della Banca d'Italia, oggi sostenitore della più ampia migrazione verso l'Italia, propugnatore e finanziatore di politiche LGBT e sostenitore della liberalizzazione delle droghe;

il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri non preannunciava né pubblicava successivamente notizia dell'avvenuto incontro,

si chiede di sapere:

quale sia la natura dell'incontro avvenuto nella sede istituzionale del Governo;

se fra i temi trattati durante l'incontro ve ne siano stati di interesse pubblico e quali.

(4-07465)

DEL BARBA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, ha previsto, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), ai soli fini della collaborazione volontaria, l'assoggettamento dell'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad un'aliquota ridotta del 5 per cento. Per effetto della disposizione, sono state altresì assoggettate ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;

la norma si pone in analogia a quanto previsto, per le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS), dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le prestazioni erogate dalla previdenza LPP sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cosiddetto II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979;

in aggiunta, l'articolo 2, comma 2, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 153 ha previsto, ai fini della collaborazione volontaria, che l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 30 luglio 2010, n. 122, per i cosiddetti lavoratori frontalieri, si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;

tali misure, di carattere straordinario, sono state adottate ed utilizzate, con risultati positivi, esclusivamente ai fini della collaborazione volontaria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure di competenza finalizzate a rendere stabili e ordinarie le disposizioni relative: a) all'assoggettamento dell'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, ad un'aliquota ridotta del 5 per cento; b) all'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010, per i lavoratori frontalieri, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

(4-07466)

PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il ponte "Giuseppe Verdi", che collega le province di Parma e di Cremona tra Roccabianca e San Daniele Po, è in esercizio dal 1980 ed è stato costruito da ANAS per colmare una cesura territoriale tra importanti insediamenti socio-economici interregionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;

l'accordo di programma sottoscritto nel 1980 tra ANAS e le Province di Parma e di Cremona prevedeva che il manufatto venisse ceduto alle due Province a fronte di impegni sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie che si sarebbero rese necessarie negli anni successivi, ma che, nel frattempo, i ridotti trasferimenti finanziari alle Province hanno reso problematica anche la sola manutenzione ordinaria delle strade provinciali;

il manufatto rappresenta uno dei pochi collegamenti percorribili per il trasporto merci nazionale ed in particolare per i trasporti eccezionali tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia, in quanto la maggior parte dei manufatti di attraversamento del fiume Po ha importanti limitazioni di portata;

il ponte rappresenta, inoltre, la più breve via di collegamento tra luogo di abitazione e luogo di lavoro per le circa 2.000 persone che lo attraversano quotidianamente;

considerato che:

a causa di recenti problemi strutturali, il ponte Verdi ha subito una limitazione del passaggio di traffico pesante e da quasi 2 anni viene attraversato solamente mediante senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico;

la situazione dello stato strutturale del ponte si è ulteriormente aggravata, sono stati interdetti i trasporti eccezionali ed è stato necessario provvedere al puntellamento di un'ulteriore trave con l'allungamento (ormai circa 800 metri) del senso unico alternato;

per comprendere l'entità del problema, basta pensare che, nell'ultimo periodo in cui è stato possibile, sono state rilasciate dalla Provincia di Parma 300 autorizzazioni e nulla osta per mezzi trasportanti *coil* (massimo 108 tonnellate) con numero di viaggi illimitati e circa 40 autorizzazioni e nulla osta per transiti eccezionali per l'attraversamento del ponte. Considerato inoltre che, come prescritto dall'art. 2 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e dall'art. 13 del regolamento di attuazione del codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, secondo cui per alcune tipologie di trasporti eccezionali è vietato il transito sulle strade di categoria A (rete autostradale), la limitazione a 44 tonnellate sul ponte Verdi impedisce di fatto il collegamento tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia;

la Provincia di Cremona, con risorse erogate dalla Regione Lombardia, ha appaltato lavori di risanamento conservativo dell'impalcato finalizzati a rallentare il progressivo degrado del ponte per un importo complessivo di 1,8 milioni di euro, ma le limitazioni alla circolazione attualmente vigenti sull'infrastruttura e derivanti dallo stato di degrado delle travi di impalcato non potranno essere eliminate con i lavori attuati dalla Provincia di Cremona, necessitando di una ben più complessiva azione di interventi strutturali di competenza della Provincia di Parma;

quest'ultima si è pubblicamente impegnata a reperire risorse per 800.000 euro dal proprio bilancio, attualmente in corso di predisposizione per l'anno 2017, con la vendita di azioni societarie, che si aggiungono ad un milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi per lo sviluppo e la coesione approvati dal CIPE nel dicembre 2016;

la recente campagna di indagini sullo stato del ponte, fatta eseguire dalla Provincia di Parma, ha evidenziato un serio problema di deterioramento dei cavi di precompressione di numerose travi, oltre a danneggiamenti localizzati nelle pile e uno stato di degrado nelle testate dei pulvini;

negli anni scorsi le due Province hanno attuato parziali interventi di manutenzione, per il recupero di alcune travi danneggiate e per migliorare l'impermeabilizzazione dell'impalcato;

nell'arco di un anno è stato necessario intervenire con il puntellamento di tre travi in cui l'armatura di precompressione è sostanzialmente interrotta ed il traffico è stato interdetto su tutto il tratto (circa 800 metri) con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. Questa situazione, oltre a provocare notevoli disagi al traffico da ormai 2 anni, sollecita

maggiormente altre travi già danneggiate che sopportano tutto il passaggio dei mezzi con l'aggravante del transito in colonna dovuta alla coda che si forma con il semaforo;

a tutti gli enti coinvolti (Province di Parma e di Cremona) sono pervenute ormai numerose sollecitazioni da parte dei Comuni di Roccabianca (Parma) e San Daniele Po (Cremona) e delle associazioni di categoria (Associazione nazionale trasportatori, Unione industriali, Unioni agricoltori, eccetera), fortemente preoccupate dalla limitazione del traffico, dagli organi di stampa, televisioni e dai cittadini stessi,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere per la messa in sicurezza del ponte, di carattere urgente e inderogabile, e per il finanziamento e la programmazione dei lavori indicati dalla campagna di indagini sullo stato del ponte e necessari al fine di garantire al ponte Verdi la piena ed effettiva percorribilità.

(4-07467)

BUCCARELLA, SERRA, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, SANTANGELO, DONNO, PUGLIA, CASTALDI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, GAETTI, MORONESE, TAVERNA, PAGLINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con l'accordo di programma del 18 dicembre 2007, i cui firmatari sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Puglia, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'autorità portuale di Brindisi, vengono definiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi;

le caratterizzazioni dell'area avvenute tra dicembre 2009 e luglio 2010 hanno evidenziato il superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri previsti dall'accordo di programma; le necessarie indagini sono state approvate nella conferenza dei servizi del 21 luglio 2011;

in particolar modo le indagini di caratterizzazione relative all'area Micorosa sono state validate con nota trasmessa dall'ARPA Puglia, dipartimento provinciale di Brindisi, il 19 luglio 2011, protocollo n. 36418, acquisita dal Ministero al protocollo n. 24520/TRI/DI del 1° agosto 2011;

per quanto concerne gli stanziamenti previsti e disposti in favore della tutela dei luoghi, la delibera Cipe n. 87 del 3 agosto 2012, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Programmazione regionale delle risorse residue del FSC a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio", ha assegnato 40.000.000 euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 di competenza della Regione per la copertura dell'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nei SIN Brindisi";

in data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro "Ambiente" tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la Regione Puglia, che ha conformato (all'articolo 3, comma 1) la destinazione dei 40.000.000 euro al citato intervento, coerentemente con quanto previsto dalla delibera Cipe. Quest'ultimo fa riferimento alla nota con la quale la Regione ha manifestato la volontà di avviare alcuni interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della falda, con particolare riferimento all'area Micorosa, in considerazione dell'elevata compromissione delle matrici ambientali del sito nonché alla successiva condivisione della proposta regionale da parte del Ministero dell'ambiente;

successivamente è stato convenuto dal Ministero, dalla Regione e dal Comune di affidare alla Sogesid SpA la progettazione definitiva di messa in sicurezza e bonifica dell'area. In tale contesto sono stati presentati i seguenti documenti: interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda dei SIN di Brindisi; "progetto definitivo - 1° stralcio funzionale - area Micorosa", trasmesso dalla Sogesid;

progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne Syndial, trasmesso dalla società Syndial;

la conferenza dei servizi decisoria del 29 ottobre 2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni i suddetti elaborati e ha chiesto alla Regione di procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'intervento;

il costo del progetto per la parte pubblica è stato approvato in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto ministeriale n. 178 del 1o luglio 2014 e con successivo decreto direttoriale del 14 novembre 2014, ed è pari a 36.573.498,31 euro;

al fine di disciplinare le attività di progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Micorosa, in data 4 dicembre 2013 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Puglia, il Comune e la Sogesid per un importo complessivo di 2.559.944,52 euro. La gestione amministrativa dell'intervento è in capo al Comune di Brindisi, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda, al citato accordo di programma quadro del 16 luglio 2013. Il progetto si dovrà raccordare con l'intervento di Syndial, che si occuperà della parte di confinamento relativa alle aree private. La gestione e il coordinamento dei due interventi durante l'esecuzione degli stessi, come indicato dal protocollo tra Syndial, Comune e Regione, sarà effettuato da un'apposita "cabina di regia" che dovrà tenere conto anche delle osservazioni avanzate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

la Regione Puglia, con nota prot. n. 10507 del 2 dicembre 2014, ha comunicato che alcune opere comprese nel progetto Syndial (come, ad esempio, la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua) sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 21 del 27 febbraio 2015, la Provincia di Brindisi

ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il "Progetto definitivo di spostamento del tratto terminale del sedime del canale Pandi" nell'ambito del più ampio "Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle Aree esterne Syndial";

considerato che, per quanto risulta:

il 2 marzo 2015 l'associazione temporanea di imprese, composta dalla capogruppo Co.me.ap. di Catania e l'Artec Associati Srl di Taormina, si è aggiudicata la gara d'appalto con un ribasso del 74 per cento;

in data 8 dicembre 2015 il Comune di Brindisi ha trasmesso copia del certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto Syndial mentre l'11 gennaio 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato il parere positivo sul progetto;

con decreto direttoriale del 1° febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente ha approvato il progetto (che prevede l'inizio dei lavori entro e non oltre 4 mesi dalla notifica del decreto), nonché la stipula di una fidejussione bancaria per la somma del 50 per cento dell'importo a garanzia della corretta esecuzione e del completamento dell'intervento, per un costo totale di 19.700.000 euro;

la Cogen costruzioni generali Srl e la Paradivi Srl, in base alle visure datate 30 marzo 2017, rappresentano il 97 per cento della Co.me.ap rispettivamente con il 92 per cento ed il 5 per cento del capitale, saranno le ditte esecutrici dei lavori designate;

inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, il 15 marzo 2017, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, ha disposto misure cautelari nei confronti di 14 persone accusate di traffico illecito di rifiuti, estorsione e rapina, commessi con il metodo mafioso, usura, corruzione, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite. Tra gli arrestati risultano Carmelo Paratore consigliere di Co.me.ap. fino al 2006 e suo padre Antonio Paratore socio della Paradivi Srl, quest'ultimo indicato da vari collaboratori di giustizia come "l'espressione imprenditoriale" di un esponente di spicco della cosca Santapaola. Il giudice ritiene i Paratore, padre e figlio, contigui almeno sino al 2010 a Maurizio Zuccaro, *boss* ergastolano e nipote di Nitto Santapaola;

ritiene inoltre Giovanni Costanzo, che detiene il 20 per cento della Cogen e che dal 2007 fino a poco prima dell'assegnazione dell'appalto di Micorosa è stato il rappresentante legale della Co.me.ap, vicino al *boss* Maurizio Zuccaro. Ancora il giudice scrive come Giovanni Costanzo e Carmelo Pastore, una volta vinta la gara, parlino più volte della "messa in sicurezza e bonifica della falda dei Sin Brindisi-Area Micorosa aggiudicata all'Ati di imprese dei Paratore e Costanzo";

nel marzo 2015 Co.me.ap. aveva escluso dal consorzio la Paradivi Servizi e un'altra società dopo essere stata colpita da un'interdittiva antimafia del prefetto di Catania, annullata nel settembre successivo dal Tar a cau-

sa della loro presenza nell'azionariato. La Paradivi oggi ne fa nuovamente parte,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover attivare le procedure ispettive e conoscitive utili a valutare l'opportunità di intraprendere azioni a tutela dell'interesse pubblico.

(4-07468)

FASANO, GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) e si è insediato il nuovo Consiglio comunale;

tutti gli incarichi sindacali precedenti conferiti ai funzionari sono venuti a cessare alla scadenza del mandato elettorale del sindaco, ed in particolare l'incarico di vicesegretario comunale;

in data 22 agosto 2016, il Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano ha adottato, tra le altre, la delibera n. 32, in assenza del segretario comunale in ferie, sostituito dalla dottoressa Cataldo, già vicesegretario sotto la precedente amministrazione;

alla dottoressa Cataldo, con decreto sindacale n. 22 del 23 giugno 2016, sarebbe stata rinnovata l'attribuzione della posizione organizzativa dell'Ufficio affari generali, ma non l'incarico di vicesegretario comunale;

il funzionario indicato quale vicesegretario sarebbe stato carente di tale attribuzione, considerata l'inefficacia del precedente decreto di nomina, rilasciato dalla precedente amministrazione, che, in assenza di qualsiasi statuizione in materia, risulterebbe intervenuta in data 21 luglio 2016, ossia 45 giorni dopo le elezioni amministrative (ai sensi del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, art. 3, commi 1 e 2, "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo"), mai confermato né prorogato;

secondo gli interroganti, le procedure adottate in seno all'amministrazione sono palesemente volte a mortificare il ruolo delle minoranze all'interno del Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano e giustificherebbero il ricorso presentato al Ministero dell'interno,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere e, conseguentemente quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio alla

questione venutasi a creare nell'amministrazione del Comune di Montecorvino Pugliano;

se non ritenga di dover intervenire per la verifica delle regolari procedure che dovrebbero consentire il normale funzionamento di un Consiglio comunale, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico degli enti locali.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-07469)

GASPARRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa - Premesso che:

Campania e Puglia sono da anni due fra i più importanti distretti aerospaziali italiani, potendo vantare un ricco indotto di piccole e medie imprese caratterizzate da elevatissime competenze ad alta tecnologia, grande propensione agli investimenti e allo sviluppo e, fino a poco tempo fa, occupavano diverse migliaia di addetti, generalmente con competenze altamente qualificate e tecnologicamente avanzate;

il principale cliente di riferimento per i due distretti è sempre stata Leonardo SpA, precedentemente Finmeccanica;

a seguito della riorganizzazione in divisioni di Leonardo, i due distretti campano e pugliese sono rientrati principalmente nell'ambito della divisione Aerostrutture, guidata dall'ingegner Alessio Facondo;

egli ha da tempo lanciato una campagna di "internalizzazione" delle attività precedentemente assegnate a fornitori esterni, causando la perdita di lavoro per migliaia di occupati nelle piccole e medie imprese dei due distretti, e lo stato di crisi, fino al fallimento, per numerose imprese;

nella sola Puglia, la gravissima crisi delle piccole e medie imprese indotta dalla politica industriale posta in essere da Leonardo e dall'ingegner Facondo ha interessato circa il 95 per cento delle aziende. Solo per citare alcuni nomi: da Processi Speciali, a Rav, a Cmc, a Oma, a Tmc, a Enginsoft, a Gse e Dema (addirittura fallite) e da ultimo alla Tecnomessapia ed alla HB Technology, alle quali è stata annunciata la cancellazione di tutte le commesse entro l'estate 2017;

ad oggi, sono stati coinvolti più di 1.000 lavoratori nella sola Puglia e più del doppio se si considera anche la Campania, i quali da dipendenti a tempo indeterminato sono diventati (quando è andata bene) precari assunti con contratto a tempo determinato dalle agenzie interinali;

l'"internalizzazione" delle attività, infatti, non viene realizzata saturando le risorse "scariche" di Leonardo, come sarebbe legittimo aspettarsi; viene invece attuata facendo assumere da agenzie interinali, con contratti a

termine, buona parte dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato) delle ditte fornitrici;

le procedure messe in atto hanno come conseguenza diretta e immediata: a) l'aumento del precariato: ingegneri, tecnici e professionisti qualificati, con esperienza pluriennale, inseriti in aziende che li fanno crescere e investono su di loro, con contratto a tempo indeterminato, vengono trasformati in lavoratori interinali a termine e senza futuro; b) la scomparsa di un indotto tecnologicamente avanzato, orientato alla crescita, allo sviluppo ed agli investimenti, in favore di anonime agenzie interinali, il cui unico obiettivo è invece fare profitti su lavoratori somministrati, senza investimenti né sviluppo in tecnologie e competenze tecnologiche; in altri termini, senza reale valore aggiunto; c) una prospettiva strategica miope e senza futuro: nessuna azienda, ma in particolare Leonardo, polo strategico fondamentale dell'alta tecnologia nazionale, può basare il proprio sviluppo reale su risorse interinali "usa e getta", a breve termine, ma deve coltivare e far crescere le competenze, sia interne che dei fornitori dell'indotto; d) l'aumento immotivato dei costi operativi, perché le agenzie, diversamente dalle industrie che fatturano "a corpo", fatturano "a consumo", con la conseguenza di aver generato per le casse di Leonardo sovracosti significativi;

quanto sopra descritto si starebbe verificando nella pressoché totale indifferenza delle istituzioni, nazionali e locali, che continuano a confidare nelle promesse di Leonardo SpA di "salvaguardia dei livelli occupazionali", e di azioni necessarie per recuperare efficienza e competitività;

ancora peggio, tutto ciò sembrerebbe accadere senza l'opposizione delle organizzazioni sindacali al processo di precarizzazione in atto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e, in particolare, del processo di precarizzazione del personale dell'indotto Leonardo SpA, divisione Aerostrutture, nei distretti aerospaziali di Campania e Puglia, con distrazione di dipendenti di propri fornitori;

se intendano attivare gli organi competenti, in tutte le sedi opportune, affinché valutino il configurarsi di profili di illegittimità o illegalità di un simile operato;

se intendano, ciascuno per la propria competenza, assumere iniziative volte ad evitare la precarizzazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;

con quali misure intendano intervenire per salvaguardare il livello occupazionale delle piccole e medie imprese del settore aerospaziale, al fine di consentire la ripresa dello sviluppo e degli investimenti;

se non ritengano di assumere ogni iniziativa utile a rivedere le linee guida della Leonardo SpA, al fine di garantire all'azienda Leonardo, partecipata dallo Stato, il livello qualitativo e professionale necessario per competere in ambito internazionale nei settori dell'aerospazio e difesa.

(4-07470)

CENTINAIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

stando ad una notizia pubblicata sul sito "Osservatorio Gender", sugli autobus di linea del servizio pubblico di Roma è visibile una foto che ritrae due persone di sesso maschile in un atteggiamento esplicitamente passionale. L'immagine mostra due uomini di cui uno adulto e l'altro le cui sembianze a giudizio dell'interrogante fanno immediatamente pensare ad un adolescente. Lo scatto fa parte della nuova campagna promozionale "make-lovenotwalls" del noto marchio di moda "Diesel": questa immagine si inserisce in una campagna pubblicitaria ispirata a promuovere l'abbattimento di qualsiasi muro che limiti o ostacoli la piena autodeterminazione nelle scelte sessuali;

è noto come si stiano diffondendo sempre più ideologie fondate sull'affermazione pseudoculturale del diritto dei minori alla libera autodeterminazione della propria sessualità. La diffusione di questo pensiero, a giudizio dell'interrogante orrendo e relativista, ha addirittura portato alla costituzione nei Paesi Bassi di formazioni partitico-lobbistiche, che nella piattaforma programmatica propongono di abbassare l'età legale per avere rapporti sessuali da 16 a 12 anni e di legalizzare la pedopornografia. Questi movimenti ideologici tentano di imporsi con una strategia articolata volta alla negazione della verità, passando attraverso formule subdole;

ai nostri giorni, i mezzi di comunicazione, includendo la stampa, la televisione e *internet*, ricoprono un importante ruolo non solo informativo ma anche formativo e, di conseguenza, la pubblicità, nella sua realtà virtuale e mediatica, veicola messaggi e modelli di grande rilevanza sociale;

l'abuso dei messaggi pubblicitari può provocare rischi sui soggetti più vulnerabili, quali l'effetto omologante nei modelli di identificazione, la globalizzazione culturale, la spinta all'emulazione, l'inibizione della scelta critica e dello sviluppo creativo;

l'autodisciplina pubblicitaria in Italia, integrandosi con la disciplina che regola la stessa materia nell'ordinamento statale, garantisce una regolamentazione nell'interesse collettivo dei consumatori, degli operatori e della stessa pubblicità;

all'articolo 9 del codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali emanato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, si legge che la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;

l'articolo 10 recita che la pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;

è necessario combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio delle menti, affinché vi sia un'accettazione delle pratiche sessuali nei confronti di minori;

la legge 4 maggio 2009, n. 41, ha istituito, il 5 maggio, la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Al fine di evitare che questa "giornata" sia interpretata come l'ennesimo momento da dedicare a sterili discussioni che vedono convergere verso superficiali obiettivi tutte le forze politiche, è necessario avviare un serrato confronto costruttivo e non autoreferenziale per l'elaborazione condivisa di un piano strategico di interventi che, nel breve e nel lungo periodo, siano mirati a contrastare in modo efficace la diffusione esponenziale del fenomeno, contrastando in modo fermo anche tutti quegli atti che possano in qualche modo essere identificati come apologetici perché volti ad affermare l'esistenza di una "pedofilia buona",

si chiede di sapere:

se la notizia pubblicata sul sito citato risponda a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare per censurare il messaggio pubblicitario;

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, anche esercitando la propria iniziativa legislativa, per introdurre nel codice penale una specifica fattispecie di reato per sanzionare chi, apologeticamente, sostiene e propaga la liceità del rapporto sessuale tra minori ed adulti.

(4-07471)

MANGILI, LEZZI, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, SCIBONA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MARTELLI, MORONESE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nell'ultimo Documento di economia e finanza per il 2017 sono stati inseriti per la prima volta una serie di indicatori del benessere equo e sostenibile (BES), sviluppati per valutare il progresso del Paese non solo da un punto di vista economico, come viene fatto attraverso il PIL, ma anche sotto l'aspetto sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità;

vi è stato inserito un numero ristretto dei suddetti indicatori, destinati ad essere implementati e ampliati nei prossimi anni per fornire un quadro sempre più approfondito della situazione economica e sociale;

il benessere equo e sostenibile è un *set* di indicatori, sviluppato dall'Istat e dal Cnel, indicatori che vengono inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale;

considerato che:

come riportato dal *dossier* del mese di aprile 2017 elaborato dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica relativamente al Documento di economia e finanza 2017 (Documento LVII, n. 5): «il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l'inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio. Nel DEF 2017 in esame si è dunque condotto un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di quattro indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati dal Comitato, costituiti dai seguenti: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, dato dal rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie aggiustato (vale a dire inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti; un indice di disuguaglianza del reddito, dato dal rapporto tra il reddito equivalente totale percepito dal 20% della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal 20% della popolazione con più basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella distribuzione delle risorse; il tasso di mancata partecipazione al lavoro, corrispondente al rapporto tra il totale di disoccupati e le forze di lavoro potenziali tra i 15 e i 74 anni e la forza lavoro effettiva e potenziale. Rispetto al tasso di disoccupazione tale indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello scoraggiamento; l'indicatore delle emissioni di CO₂ e di altri gas clima alteranti, già considerato dalla strategia Europa 2020, che traccia l'andamento della qualità dell'ambiente e il relativo impatto delle politiche»;

con riferimento a quest'ultimo indicatore, il *dossier* segnala quanto segue: «Il documento segnala che, per questo indicatore, le stime differiscono da quelle fornite nell'allegato V al DEF (Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9), sia per la diversa definizione dell'aggregato di riferimento sia per la differente metodologia simulativa. I due scenari differiscono, ad esempio, per le ipotesi sui prezzi internazionali energetici e sui tassi di crescita, che nell'Allegato IV devono necessariamente essere coerenti con quelle fornite dalla Commissione europea»;

nella premessa al Documento di economia e finanza per il 2017, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, viene dichiarato che «I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l'eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono degli effetti della ripresa economica»;

il citato allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra ricostruisce puntualmente le varie fasi che hanno portato l'Unione europea ad adottare l'accordo di Parigi del 2015 che definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi;

l'accordo di Parigi ha effetto dal 2020 e intende proseguire e rafforzare quanto avviato con il protocollo di Kyoto e con il suo emendamento (emendamento di Doha³) che stabiliscono impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra da parte dei Paesi industrializzati, rispettivamente-

te, nei periodi 2008-2012 e 2013-2020; a livello di Unione europea con il pacchetto quadro clima-energia 2030 sono stati introdotti nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, relativi a: riduzione dei gas serra di almeno il 40 per cento a livello europeo rispetto all'anno 1990; obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento di consumi energetici da rinnovabili; obiettivo indicativo a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Proposte, queste, che a giudizio degli interroganti rimangono buoni propositi in quanto necessitano di una seria politica di decarbonizzazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per fare fronte alle differenze di stima indicate all'interno del Documento di economia e finanza per il 2017 e dell'Allegato IV, ovvero la relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della legge n. 39 del 2011, art. 2, comma 9;

quali misure intendano promuovere al fine di favorire le innovazioni tecnologiche nei settori dell'efficientamento energetico, delle fonti energetiche rinnovabili, dei sistemi di accumulo e di distribuzione;

quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di supportare gli obiettivi di decarbonizzazione totale con un'adeguata politica fiscale che contempra l'eliminazione di tutti i sussidi diretti ed indiretti al combustibile fossile graduale e programmata nel tempo, ma totale nel medio termine, nonché l'introduzione della *carbon tax*, quale tassa graduale e programmata su tutte le risorse energetiche, e non solo, che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera.

(4-07472)

FATTORI, DONNO, LUCIDI, NUGNES, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:

in data 5 maggio 2017 un grande incendio è divampato dalla centrale di stoccaggio di rifiuti della Eco X a Pomezia (Roma);

a seguito di tale incendio si è propagata nel raggio di circa 20 chilometri una nube tossica che ha costretto i sindaci delle zone anche limitrofe a emettere ordinanze in cui, tra l'altro, si raccomanda ai cittadini residenti nelle zone circostanti all'origine dell'incendio di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti;

considerato che:

risulta che non siano ancora state accertate le dinamiche e le cause dell'incendio;

le misurazioni della qualità dell'aria, per i parametri misurabili con tempistiche celeri, sono stati tempestivamente emesse dall'Arpa Lazio;

la quantificazione dei danni causati dall'incendio sarà possibile quando verranno controllati e verificati i valori relativi alla diossina: tale analisi richiede tempi più dilatati rispetto all'urgenza della situazione;

negli ultimi anni fenomeni di tale portata si sono moltiplicati nel territorio a sud di Roma; tra gli ultimi, l'incendio del giugno 2016 verificatosi presso la discarica di Roncigliano (Albano laziale) a pochi chilometri da Pomezia;

considerato inoltre che:

le rilevazioni dell'aria vengono effettuate da postazioni fisse e i dati proverrebbero dai rilevatori di Ciampino, Eur Fermi e Cinecittà, nonché dalla stazione mobile di Albano laziale;

a parere degli interroganti tali rilevatori risultano essere particolarmente distanti dalla zona dell'incendio (minimo 20 chilometri) e, anche in relazione alla direzione del vento, potrebbero non essere pienamente ricettivi;

dai rilievi iniziali il livello di concentrazione di ossidi di azoto, polveri e benzene risultano "coerenti con il periodo", secondo quanto pubblicato da Arpa Lazio, senza specificare se il livello è da considerarsi nocivo per la salute umana;

a dispetto delle prime dichiarazioni dell'azienda, da numerosi fonti di stampa emerge che sarebbe stato individuato amianto incapsulato e che tale materiale avrebbe preso fuoco;

l'incendio ha evidentemente liberato sostanze in aria di carattere nocivo che, a parere degli interroganti, potrebbero produrre danni per la produzione agricola di tutta la zona con una perdita economica incalcolabile per il settore;

la quantificazione dei danni potenziali potrebbe essere definita in un arco temporale anche molto ampio;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

sono insufficienti le postazioni di rilevamento fisse di cui è dotata l'Arpa Lazio;

preoccupano i possibili danni alla salute e all'agricoltura dovuti alla presenza potenziale di alte concentrazioni di diossina nell'aria e nel suolo, così come i danni che potrebbero essere stati provocati da eventuale combustione dell'amianto;

gli organi preposti hanno evidenziato una sostanziale incapacità nel mantenere informata la cittadinanza circa lo stato della situazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se siano state messe in atto tutte le precauzioni del caso finalizzate alla messa in sicurezza e alla tutela dei cittadini;

se risulti quanto materiale fosse effettivamente stoccato nell'area coinvolta dall'incendio e quale la sua effettiva composizione;

quali azioni di competenza intendano intraprendere a tutela del comparto agricolo dell'area pometina.

(4-07473)

CONSIGLIO, ARRIGONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) stima in circa 3 milioni i pazienti affetti da patologie oncologiche in Italia;

nel 2011 l'ISTAT ha certificato la morte per cancro di 173.636 persone;

il rapporto AIOM 2016 afferma che le guarigioni degli italiani colpiti dal cancro aumentano: oggi il 68 per cento dei cittadini a cui vengono diagnosticati tumori sconfigge la malattia;

si registrano numerosi casi di ospedali che esauriscono le risorse a loro disposizione per la cura dei tumori e che, pertanto, sono costretti a rifiutare nuovi pazienti;

l'attuazione del piano oncologico nazionale 2013-2016 è molto parziale, viste le disparità di trattamento dei pazienti nelle diverse Regioni;

a seguito di una precedente interrogazione (3-02974) presentata il 28 giugno 2016 dai sottoscrittori della presente, il Governo ha risposto presso la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) riferendo che l'elemento principale della pianificazione in oncologia è costituito dall'intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2014;

tale intesa ha innanzitutto riconfermato il documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro precedentemente adottato dall'intesa del 10 febbraio 2011;

obiettivo principale del documento è quello di proporre forti indicazioni su dove Stato e Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni al fine di migliorare ulteriormente la "presa in carico totale" del malato di tumore da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo principi di equità, qualità, ricerca e innovazione tecnologica;

proprio per innalzare il "livello" di sistema, l'intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 ha approvato la "guida" per la costituzione di reti oncologiche regionali;

l'esigenza di una specifica focalizzazione sulle reti oncologiche è motivata dal fatto che l'oncologia si configura come una disciplina che pre-

senta particolari caratteristiche in termini assistenziali; infatti, riguarda il "territorio" (educazione sanitaria, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, ospedale a domicilio, *follow up*, terminalità), in parte è specialistica di tipo ospedaliero (diagnosi e cura primaria, adiuvante, avanzata, integrata) ed in parte contiene un'area importante di ricerca;

la guida, nell'attuare tale mandato, ha inteso assumere un'ottica allargata, rispettosa dell'autonomia organizzativa delle varie Regioni al fine di identificare gli elementi costitutivi (obiettivi e criteri di attuazione) di un'efficace rete comune a qualsivoglia modello organizzativo che venga ritenuto più idoneo al proprio contesto dalle singole Regioni;

le indicazioni contenute nella guida riguardante gli obiettivi e criteri per la creazione di reti, anche se differenziate nel merito dei modelli organizzativi deliberati dalle singole Regioni, intendono favorire un approccio coerente a livello nazionale;

la guida prevede espressamente che articolazioni specifiche siano opportune per alcuni casi definiti, in particolare per la creazione di *breast unit* regionali e per la rete nazionale dei tumori rari;

l'intesa del 30 ottobre 2014 recepisce due altri documenti che riguardano l'uso delle risorse di sistema, identificando, sulla base delle evidenze di letteratura, una serie di tecnologie a forte rischio di inappropriata da dismettere per riallocare le risorse "risparmiate" (il documento è intitolato "Buon uso delle risorse in oncologia"), e gli aspetti metodologici da utilizzare nella valutazione HTA in oncologia e criteri di prioritizzazione per indirizzare l'uso delle risorse disponibili alle valutazioni di HTA (il documento è intitolato "Health technology assessment e oncologia");

il recepimento dell'intesa è stato inserito sino al 2015, ai soli fini informativi, nella documentazione che le Regioni devono trasmettere ai fini degli adempimenti LEA previsti dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dall'intesa del 3 dicembre 2009, concernente il patto per la salute 2010-2012, e l'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016;

l'attuazione delle reti oncologiche, in considerazione del loro ruolo cruciale per l'efficacia e la qualità delle cure e secondo la guida, è stata inserita tra gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'importanza della lotta al cancro è riaffermata dall'Italia anche attraverso l'attiva partecipazione alle "*joint action*" dell'Unione europea e tale partecipazione ha contribuito a definire diversi aspetti utili a supportare tecnicamente la definizione delle politiche nazionali;

a seguito della *joint action* EPAAC, conclusasi nel 2013, è disponibile per i Paesi membri una guida alla pianificazione in oncologia ("European guide for quality national cancer control programmes");

la *joint action* CANCON ("European guide on quality improvement in comprehensive cancer control" o "CanCon") ha programmato la stesura di un "*policy paper*" con indicazioni per la definizione di priorità di pianificazione;

è previsto che il *policy paper*, la cui produzione è coordinata dall'Italia, sia approvato dall'*expert group* nel frattempo insediato dalla Commissione europea come *advisor* sulle politiche da adottare;

nella prospettiva dell'elaborazione di un nuovo piano nazionale dopo la fine del periodo di cui all'intesa 2014-2016, e sempre previa condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni, potrà essere di supporto a tale pianificazione nazionale una guida finalizzata alla promozione della qualità tecnica di tale nuovo atto con le indicazioni sulle priorità comuni, condivise a livello europeo;

i nuovi LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

non sono ancora noti gli orientamenti del Governo in merito alla definizione del nuovo piano oncologico nazionale né è noto il processo che sarà seguito per la sua redazione;

secondo le informazioni a disposizione degli interroganti non esisterebbe un tavolo o una commissione tecnico-scientifica deputata all'emanazione del nuovo piano;

secondo la commissione tecnico-scientifica del progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato dall'associazione dei pazienti "Salute Donna" *onlus*, un punto fondamentale che potrebbe essere chiarito nella definizione del nuovo piano risiede nella mancata definizione per le Regioni di obiettivi effettivamente misurabili attraverso indicatori predefiniti, oltre all'assenza di sanzioni per quelle Regioni che non dovessero raggiungerli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia lavorando alla definizione del nuovo piano oncologico nazionale o se lo stesso sia ritenuto inutile o superato, considerato il ruolo preponderante delle Regioni nella gestione della sanità e nella presa in carico dei pazienti oncologici;

quale tipo di processo, e con quale tempistica, sarà seguito nella redazione del piano e se esista una commissione composta da esperti dedicati a questa tematica;

quali siano le azioni contenute nei *policy paper* recentemente pubblicati a livello europeo che verranno recepiti nel nuovo piano;

quali orientamenti intenda seguire per l'identificazione di obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti da raggiungere a livello regionale, tali da consentire di calcolare con sufficiente verosimiglianza le spese sostenute per conto di altre Regioni.

(4-07474)

ANITORI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

fiamme, esplosioni e una colonna di fumo nero visibile fino a Roma sono state le conseguenze immediate e tangibili del rogo che venerdì 5 maggio 2017 ha distrutto completamente lo stabilimento industriale "Eco X", a Pomezia, che riciclava vari materiali fra cui la plastica;

non ci sono feriti né intossicati, ma si teme per la salute dei residenti; la Procura di Velletri, nel frattempo, ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, mentre la Asl Rm6 ha rivelato che ci potrebbe essere amianto nei tetti dei capannoni sbriciolati dal fuoco;

questa catastrofe, peraltro, era già stata annunciata: il 3 novembre 2016 un comitato di cittadini aveva denunciato con un esposto al Comune e ai vigili urbani di Pomezia il rischio ambientale legato ai rifiuti accumulati nel deposito: uno scambio di *e-mail* e note ufficiali, alle quali non sono seguiti i controlli, nonostante i riflettori sulla Eco X si fossero ormai accesi da mesi: troppi miasmi e cumuli di rifiuti in eccesso nella proprietà della ditta, secondo i cittadini della zona alle porte di Pomezia;

il Comune aveva richiesto l'intervento dei soggetti competenti che, con una strumentazione adeguata, avrebbero dovuto effettuare le verifiche necessarie. Il 22 dicembre infatti dai vigili di Pomezia era partita la richiesta di un sopralluogo congiunto diretta ai Carabinieri del Noe e alla Asl Rm6, Dipartimento prevenzione, Servizio igiene sanità pubblica. Visto l'esposto circostanziato, si valutava urgente un controllo sul posto;

considerato che:

secondo i primi rilievi, a prendere fuoco sarebbero state alcune balle compresse di rifiuti accatastate tra un capannone e l'altro. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con 10 squadre e carri schiuma per domare le fiamme, operazione non semplice, considerato che negli ultimi tempi la quantità di rifiuti accumulata dall'azienda era di gran lunga superiore a quella lavorata in media negli altri anni;

nel frattempo, la Procura di Velletri ha disposto il sequestro dell'impianto della Eco X e ha incaricato l'Arpa di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. I rappresentanti dell'Arpa Lazio hanno riferito che sono in atto, sin dal momento dell'evento, i monitoraggi inerenti alla questione ambientale;

le prime analisi sui campioni prelevati, in prossimità dell'incendio, hanno evidenziato valori di Pm10 superiori ai limiti, ma con una rapida tendenza alla diminuzione. I valori rilevati erano superiori al limite giornaliero previsto per l'aria: infatti, le medie registrate delle concentrazioni nei giorni del 5 e 6 maggio erano rispettivamente sui valori di 130 e 73 milligrammi

per metro cubo. I valori rilevati, in sostanza, erano superiori al limite giornaliero di 50 milligrammi per metro cubo previsti per l'aria dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ma comunque analoghi ai valori registrati nel centro urbano di Roma nei periodi invernali di particolare criticità;

inoltre, la Asl Rm6 ha confermato la presenza di amianto nei tetti della fabbrica e il sindaco di Pomezia ha voluto per questo convocare un vertice urgente con azienda sanitaria e Arpa Lazio per fare il punto della situazione;

notevoli potrebbero essere le conseguenze negative per la salute dei cittadini; non a caso, la combustione di materiale plastico (PVC) provoca la formazione di diossine, che sono cancerogene, e provocano diversi tipi di cancro, tanto è vero che è stata inserita dall'International agency for research on cancer (IARC) nel gruppo I dei cancerogeni; anche l'Osservatorio nazionale amianto ha lanciato l'allarme per quanto riguarda le diossine e gli effetti sulla salute umana che si sommano a quelli dell'asbesto e degli altri agenti patogeni e cancerogeni che si sono diffusi nell'ambiente in seguito all'enorme incendio; non bisogna, inoltre, tralasciare le conseguenze che derivano dall'esposizione all'amianto: quest'ultimo provoca patologie fibrotiche (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici) e cancerogene (mesotelioma, tumore polmonare, cancro degli altri organi delle vie aeree e gastrointestinali) con tempi di latenza che possono arrivare fino a 40 anni. Soprattutto, non sussiste una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, e anche poche fibre possono essere sufficienti per provocare il mesotelioma e altre gravi patologie;

considerato, inoltre, che l'incendio ha provocato delle ricadute negative soprattutto per l'agricoltura. La sola ordinanza emessa dal sindaco di Pomezia e dal commissario di Ardea di divieto di raccolta, vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, di pascolo e di utilizzo di foraggi, ha investito 4.000 ettari di terreno e 150 aziende agricole, per non citare tutte le altre centinaia di aziende agricole che sono state colpite indirettamente dall'accaduto;

ritenuto che ci sono quasi 1.100 impianti a rischio di incidenti rilevanti in Italia, secondo un accurato rapporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ma nel rapporto non era neanche considerata a rischio la Eco X di Pomezia. Nel Lazio ci sono altre 63 strutture che il Ministero ha inserito in questa categoria, sebbene il *record* anche questa volta tocchi alla Lombardia con ben 285 impianti considerati a grande rischio di incidenti. Il *record* della Lombardia è davvero imponente se si calcola che è quasi 3 volte più grande della seconda regione classificata in questa lista redatta del Ministero, il Piemonte, con 102 impianti a rischio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di adottare una più rigorosa normativa in materia di impianti chimici, ovvero di lavorazione chimica, che preveda l'obbligo di un presidio antincendio interno a tutti gli stabilimenti in cui c'è il rischio di incendio di materiali tossici;

se non ritengano opportuno aggiornare, a livello nazionale, la mappa dei siti in cui vi è presenza di amianto, per provvedere ad una loro progressiva bonifica;

se intendano istituire un tavolo istituzionale con il presidente della Regione Lazio e i Comuni coinvolti dall'incendio della Eco X per adottare, di comune accordo, tutte le misure necessarie affinché si proceda, nel più breve tempo possibile, all'immediata bonifica dei siti che presentino amianto o altri materiali altamente pericolosi per la salute dei cittadini;

se non ritengano di adottare tutte le misure necessarie al sostegno delle aziende agricole colpite dall'incendio, in modo da evitare il loro tracollo economico e la conseguente perdita di posti di lavoro, che aggraverebbe una situazione occupazionale già di per sé precaria.

(4-07475)

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, BIGNAMI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

prima dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa e le relative modalità di gestione erano disciplinate dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005. La normativa citata è stata in larga parte trasfusa nell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a seguito degli interventi prima del Tar del Lazio (sentenza n. 572 del 26 gennaio 2007) e del Consiglio di Stato poi (sentenza n. 4970 del 26 settembre 2007) ha emendato nelle parti ritenute illegittime dalla giurisprudenza amministrativa;

in seguito, la materia è stata disciplinata dall'articolo 144 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 citato). In particolare è stato disposto che l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo escludendo dunque la scelta del criterio del prezzo più basso che la precedente normativa individuava in via residuale;

al comma 5 si dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Anac, per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;

al comma 6 è stabilito inoltre che il bando di gara stabilisca i criteri di valutazione dell'offerta tra i quali a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto, b) la rete degli esercizi da convenzionare, c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati, e) il progetto tecnico;

il 2 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico: il parere ha condiviso la *ratio* generale dell'intervento, ispirata all'aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell'utenza;

il parere si è soffermato, tra l'altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato. Suggerisce però una lieve riduzione del limite dei 10, al fine di evitare "effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi" e rischi legati al possibile "snaturamento delle caratteristiche del buono pasto", che resta un titolo "rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa" e non può essere utilizzato come "una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante";

è stato inoltre affrontato il fenomeno dell'aumento indiscriminato dei cosiddetti servizi aggiuntivi richiesti dalle società emittitrici di buoni pasto agli esercenti, che comporta una traslazione sulla rete degli esercizi convenzionati degli elevati ribassi presentati dalle stesse società emittenti in sede di offerta economica. Per contenere tale criticità, il parere suggerisce una riformulazione che, in linea con quanto già osservato anche dall'Anac, limiti i servizi aggiuntivi ammessi solo a quelli "che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara". Occorre infatti evitare che tali servizi si traducano nell'imposizione agli esercenti convenzionati di condizioni peggiorative rispetto a quelle dichiarate in sede di gara;

considerato che:

la questione relativa alla fruizione di servizi aggiuntivi non è l'unica a presentare il rischio che elevati ribassi proposti in sede di gara vengano di fatto traslati sugli esercenti convenzionati. Se infatti i suggerimenti espressi nel parere del Consiglio di Stato sembrano essere stati accolti dal Ministero dello sviluppo economico, occorre sottolineare che tali servizi aggiuntivi si configurano comunque come facoltativi e non possono essere in alcun modo imposti alla rete di esercizi convenzionati, né possono costituire condizione per l'ingresso o la permanenza nella rete stessa;

al contrario, le percentuali di sconto incondizionato applicate ai contratti di convenzione con gli esercenti vengono rimodulate al rialzo dalle società emittenti dei buoni pasto senza alcun tipo di vincolo. In questo caso però per gli esercenti l'unica facoltà prevista è quella di recedere dal contratto di convenzione. È di tutta evidenza come un'offerta con ribassi superiori ad una certa soglia possa indurre le società emittenti a trasferire sugli esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto, incrementando le commissioni di rimborso in misura corrispondente o ritardando i termini di pagamento. Ed è altrettanto evidente che questo possa avere un impatto rilevante sul livello qualitativo dei servizi offerti;

il decreto ministeriale che disciplinerà nel dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta presentata dalle società emittenti dei buoni pasto dovrebbe

be essere in via di emanazione, avendo già concluso la fase di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recepito le osservazioni del Consiglio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il decreto destinato a disciplinare il contenuto degli accordi stipulati tra società di emissione di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili fissi un valore massimo per il criterio relativo alla percentuale di sconto incondizionato e per il termine di pagamento agli esercizi convenzionati, così come già suggerito nel 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(4-07476)

MALAN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Senato, il 19 aprile 2017, in sede di esame del disegno di legge AS 2784, recante "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", con 124 voti a favore, 119 contrari e 3 astenuti ha approvato l'ordine del giorno G1.115, con il quale impegna il Governo ad assicurare il rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio qualora i quesiti referendari fossero decaduti;

il 24 aprile l'Ufficio centrale per i *referendum* della suprema Corte di cassazione ha sospeso con effetto immediato le operazioni relative ai *referendum*, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49, che ha abrogato la normativa precedente sui buoni lavoro e la responsabilità solidale in materia di appalti che avrebbero dovuto costituire oggetto dei quesiti referendari,

si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere al rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio, come da impegno approvato dal Senato, e in caso contrario, per quali ragioni intenderebbe disattendere tale impegno.

(4-07477)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 9 novembre 2016 l'interrogante presentava al Ministro un'interrogazione (4-06636) che qui si intende integralmente acquisita e recepita, come parte integrante della presente, nella quale, dopo varie premesse, in particolare, si segnalava: «in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza di un messaggio via *internet*, da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta delle immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini

(...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore"» e si chiedeva di sapere «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;

il 10 gennaio 2017, nel corso della seduta 737, il Senato votava, con 185 voti favorevoli, 65 contrari, 2 astenuti, sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'interrogante in un esposto al Ministro della giustizia *pro tempore*, del 22 ottobre 2012, in cui segnalava le gravi scorrettezze, attuate, a giudizio dell'interrogante, dal magistrato Alfredo Robledo (Doc. IV-*quater*, n. 4);

dette opinioni sono state oggetto di procedimento penale n. 7061/13 R.G. originato da denuncia del medesimo Alfredo Robledo, ritenutosi calunniato, ed alla data della deliberazione del Senato, pendente davanti al Tribunale di Brescia;

il Tribunale di Brescia (II sezione penale), con sentenza emessa in data 3 febbraio 2017, assolveva, "perché il fatto non sussiste" (capo A) e "perché il fatto non costituisce reato" (capo B), dalle imputazioni di calunnia aggravata a carico dell'interrogante, nei riguardi del denunciante, parte lesa e parte civile dottor Alfredo Robledo, dal momento che la presidente di sezione, dottoressa Anna Di Martino, ritiene che la scriminante dichiarazione d'improcedibilità, decisa dal Senato, intervenuta a dibattimento concluso, fosse applicabile solo nel caso di un eventuale giudizio di condanna, che irrogasse sanzioni, e non invece, e al contrario, ove fosse emesso giudizio di piena assoluzione degli addebiti mossi, che hanno dato corso al processo, già, nel frattempo, conclusa la fase del dibattimento;

trascorsi 45 giorni dal deposito delle motivazioni, in assenza di ricorso in appello né da parte del pubblico ministero, né da parte della Procura generale di Brescia, detta citata sentenza passava in giudicato;

il "Corriere della Sera" pubblicava, nella rubrica "Il giudizio", il 22 febbraio 2017, l'articolo dal titolo: "Negativi i quattro anni di Robledo da vicecapo" (pag. 27), in cui veniva segnalato che il «Consiglio giudiziario di Milano (...) ha votato all'unanimità (...) un parere di non conferma di Alfredo Robledo nelle funzioni esercitate nel 2009-2013 come procuratore aggiunto. (...) il parere (...) si fonda sulla condivisione in Consiglio giudiziario delle censure poste dal Csm nel maggio 2016 (...) la condanna disciplinare del Csm lo aveva destinato procuratore aggiunto a Torino. Ora però il Consiglio giudiziario sancisce che non è idoneo. Se il disciplinare sarà ribadito, dunque, Robledo verrà "retrocesso" a pm»;

tale censura aveva per oggetto attività svolte dal magistrato ai danni dell'interrogante, punite dall'organo di autogoverno della magistratura;

la Procura di Brescia, nelle persone del procuratore capo (Tommaso Buonanno) e del pubblico ministero (Erica Battaglia), comunicava al magistrato indagato Alfredo Robledo "avviso di conclusione delle indagini" il 4 gennaio 2017 e "richiesta di rinvio a giudizio" datata 7 marzo 2017;

il giudice per le indagini preliminari bresciano Paolo Mainardi, il 13 marzo 2017, fissava l'udienza preliminare per il 27 giugno e la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dell'indagato Alfredo Robledo veniva motivata per il reato di "abuso di ufficio" per non aver depositato, per legge, sul "Fondo unico giustizia", i 92 milioni di euro sequestrati a quattro banche, depositandoli invece sulla Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Barlassina e, con ciò facendo, «sottraeva ad Equitalia Giustizia la custodia non onerosa dei beni sequestrati» e, al contrario «ne investiva i professionisti ai quali conseguentemente liquidava compensi rilevanti e comunque non giustificati a fronte dell'attività svolta, così procurando loro un ingiusto profitto con pari danni dell'Erario»;

i fatti descritti, che hanno indotto i pubblici ministeri a richiedere il rinvio a giudizio del soggetto indagato sono stati oggetto di precedente interrogazione 4-04800 del 4 novembre 2015 a firma dell'interrogante, cui il Ministro aveva dato risposta, in data 15 settembre 2016, segnalando la sospensione del procedimento disciplinare in corso a carico del dottor Robledo, «"dato che per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p."»;

in data 27 aprile 2017, le Sezioni unite della Cassazione confermano nel merito, in via definitiva, il provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Robledo di privazione di 6 mesi di anzianità e trasferimento presso la Procura della Repubblica di Torino, già adottato in primo grado dal Csm, per le gravi incolpazioni a suo carico, motivate dalle gravi scorrettezze commesse, orchestrando manovre ai danni dell'interrogante, in violazione del codice disciplinare;

in data 7 dicembre 2016, con atto 4-06733, l'interrogante, come primo firmatario, cui aderivano altri 172 senatori, presentava interrogazione, qui riprodotta integralmente: «Premesso che il primo firmatario del presente atto è venuto a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte del dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, in tale messaggio, compare una vera e propria calunnia nei riguardi del primo firmatario: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti, calunnia un senatore ed insulta le

istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;

il Ministro in indirizzo è titolare, insieme al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dell'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi di magistrati responsabili di comportamenti censurabili;

sono trascorsi oramai 6 mesi dall'interrogazione del 9 novembre 2016 4-06636;

sono trascorsi oltre 5 mesi dalla presentazione della seconda interrogazione del 7 dicembre 4-06733 firmata da 173 senatori, ben oltre la maggioranza assoluta del Senato della Repubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga suo dovere rispondere all'interrogazione, firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del Senato della Repubblica, che gli chiedevano: «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare».

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-07478)

RAZZI, SIBILIA, FASANO, FAZZONE, ALICATA, PALMA, VILLARI, SERAFINI, MANDELLI, MALAN, PELINO, BERTACCO, PICCOLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la compagnia aerea Volare group è nata nel luglio 2000 dalla fusione fra AirEurope e Volare Airlines di Gino Zoccai, la prima compagnia aerea a capitale totalmente privato e la prima *low cost* italiana;

nel novembre 2004, Volare group ha sospeso i voli e la vendita dei biglietti per tutte le destinazioni;

il 17 dicembre 2004, è stata resa operativa la compagnia aerea Myair che, secondo le indagini della Procura di Busto Arsizio, nasce ereditando le infrastrutture della compagnia fondata dall'imprenditore vicentino Gino Zoccai;

secondo i magistrati, tutti gli imputati avrebbero partecipato alla bancarotta fraudolenta della compagnia attraverso la distrazione di risorse pari a 500 milioni di euro;

nella ricostruzione fatta dalla Procura sarebbero stati accertati fatti gravissimi, quali l'aver causato il dissesto della società attraverso operazioni di vendita e riacquisto di materiali, effettuate per creare ricavi fittizi e occultare le perdite;

il travaso finanziario ed economico tra le società del gruppo, fuori da ogni logica finanziaria e commerciale, i tentativi di sopravvalutazione dell'attivo patrimoniale per occultare le perdite, la sottrazioni di risorse con l'acquisto di società fantomatiche per giustificare i pagamenti o l'annullamento dei crediti e il dirottamento di ingenti risorse su altre società riconducibili più o meno direttamente al *management* di Volare, secondo la Procura, sarebbero finalizzati a creare una dotazione finanziaria per la costituzione di una nuova compagnia aerea, la MyAir, che avrebbe poi utilizzato uomini, mezzi e strutture sottratti al gruppo Volare;

le indagini per bancarotta fraudolenta avviate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio si sono concluse nell'anno 2005 e risalirebbero a tale anno anche i primi provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura medesima a carico dei molti indagati;

nel settembre 2008, a seguito di un'ulteriore indagine, rivelatasi del tutto infruttuosa, la Procura di Busto Arsizio ha chiuso definitivamente le indagini preliminari relative al procedimento, chiedendo il rinvio a giudizio per 16 degli indagati;

il 31 marzo 2017, a distanza di 9 anni dalla conclusione delle indagini, si è giunti alla definizione del giudizio di primo grado, con sentenza di condanna per 4 componenti del consiglio di amministrazione del gruppo Volare, con pene comprese tra i 4 e i 6 anni di reclusione; sono invece stati assolti 5 degli imputati, tra cui l'ex presidente di Confindustria e SEA e l'attuale presidente del consiglio d'amministrazione de "Il Sole-24 ore", Giorgio Fossa, per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale contestatogli;

appare incomprensibile come indagini per reati di tale gravità, che coinvolgono personalità di spicco della classe dirigente ed imprenditoriale italiana, siano rimaste "dimenticate" per oltre un decennio; sarebbe doveroso un accertamento che permetta di comprendere in quale fase del procedimento il fascicolo si sia bloccato, se in Procura o negli uffici del giudice per le indagini preliminari o nel Tribunale penale di Busto Arsizio, giungendo così a giudizio, a parere degli interroganti, con estremo ed inammissibile ritardo;

l'estremo ritardo nella conduzione del procedimento ha maturato la prescrizione, per soggetti incensurati, a 12 anni e mezzo, un termine ultradecennale;

il monumentale lavoro dell'autorità inquirente rischia quindi ora di essere vanificato dalla prescrizione che certa incombe sui prossimi gradi di giudizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, accertata la veridicità dei fatti esposti attraverso i propri poteri ispettivi, intenda fare chiarezza sullo svolgimento del procedimento, accertandone le eventuali responsabilità.

(4-07479)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03424, del senatore Maurizio Romani ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03726, della senatrice Valdinosi ed altri, sulla presentazione in una scuola di Cesenatico di un libro in cui si correla l'autismo ad un vaccino;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03721, della senatrice Blundo ed altri, sull'efficacia del codice di autoregolamentazione *media* e minori;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03720, del senatore Barozzino ed altri, sulle politiche attive del lavoro in Italia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03723, della senatrice Simeoni ed altri, su episodi di malaffare nella sanità campana.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03707 del senatore Giarrusso ed altri.